

730

Modello 730/2016

Periodo d'imposta 2015

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730 2
2. Modello 730 precompilato 2
3. Modello 730 ordinario (non precompilato) 4
4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 5
5. Chi può presentare il Modello 730 6
6. Chi deve presentare il Modello UNICO Persone fisiche 7
7. La dichiarazione congiunta 7
8. Rimborsi, trattenute e pagamenti 7

II. ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello 8
2. Cosa c'è di nuovo 8
3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 9
4. Informativa sul trattamento dei dati personali 10
5. Rettifica del Modello 730 11
6. Redditi da dichiarare con il Modello UNICO Persone fisiche 12
7. Altre informazioni utili 13

III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente 14
2. Familiari a carico 15
3. Dati del sostituto d'imposta 17
4. Quadro A - Redditi dei terreni 18
5. Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati 19
6. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati 26
7. Quadro D - Altri redditi 31
8. Quadro E - Oneri e spese 38
9. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati 61
10. Quadro G - Crediti d'imposta 65
11. Quadro I - Imposte da compensare 69
12. Quadro K - Comunicazione dell'amministratore di condominio 70
13. Firma della dichiarazione 71

IV. APPENDICE

- Codici catastali comunali I-XV

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Modello 730 precompilato

Per chi viene predisposto

A partire dal 15 aprile, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale;
- gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati per i lavoratori domestici, bonifici effettuati nell'anno 2015 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, ecc.;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

| | |
|--|--|
| FRONTESPIZIO | Certificazione Unica e Anagrafe tributaria |
| PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO | Certificazione Unica |
| QUADRO A - Redditi dei terreni | Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari |
| QUADRO B - Redditi dei fabbricati | Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari |
| QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati | Certificazione Unica |
| QUADRO D - Altri redditi | Certificazione Unica |
| QUADRO E - Oneri e spese | Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica |
| QUADRO F - Eccedenze, acconti e altri dati | Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24 |
| QUADRO G - Crediti d'imposta | Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 |

Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:

- *online*, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- *per telefono*, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
- *in ufficio*, presentando un documento di identità.

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o la Carta Nazionale dei Servizi. Ulteriori modalità di accesso alla dichiarazione precompilata sono indicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
- l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d'uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l'integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al Caf o al professionista.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta

● *Presentazione diretta*

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se, dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".

● *Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato*

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e

delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d'imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2020**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un **visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

3. Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico).

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Unico.

Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello Unico, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

A chi si presenta

Il mod. 730 ordinario può essere presentato al **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Quando e come si presenta

Il 730 ordinario si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità sopra descritte per il 730 precompilato.

Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello Unico – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2015 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2015). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello Unico, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.

La dichiarazione **deve comunque essere presentata** se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione **deve essere presentata** anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d'imposta il contributo di solidarietà.

La dichiarazione **può essere presentata**, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2015.

5. Chi può presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2016 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016;
 - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2015 al mese di giugno dell'anno 2016;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche **in mancanza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio.

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto". Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i **contribuenti che nel 2015 hanno percepito:**

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci**, compresi i **minori**, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello Unico, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle entrate.

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

| TIPO DI REDDITO | CONDIZIONI |
|---|---|
| Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*) | |
| Lavoro dipendente o pensione | 1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale |
| Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*) | |
| Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i> | |
| Redditi esenti. Esempi: <i>rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i> | |
| Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: <i>interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i> | |
| Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: <i>interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i> | |
| (*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu. | |

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

| TIPO DI REDDITO | LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a) | CONDIZIONI |
|---|---|--|
| Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(**)) | 500 | |
| Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**) | 8.000 | Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. |
| Pensione + altre tipologie di reddito (**) | 7.500 | <i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i> |
| Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.) | 7.500 (pensione) 185,92 (terreni) | |
| Pensione + altre tipologie di reddito (**) | 7.750 | Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. <i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i> |
| Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i> | 7.500 | |
| Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: <i>compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i> | 4.800 | |
| Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche | 28.158,28 | |
| (*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu. | | |
| (**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze. | | |

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

| | |
|---|---|
| imposta lorda (*) | - |
| detrazioni per carichi di famiglia | - |
| detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi | - |
| ritenute | = |
| importo non superiore a euro 10,33 | |

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

6. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche

Devono presentare il modello Unico Persone fisiche 2016 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2015 hanno percepito:
 - redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
 - redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
 - redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- nel 2015 e/o nel 2016 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”);
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

7. La dichiarazione congiunta

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio**, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

Nel caso di presentazione del modello 730 direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal 7 luglio (oppure entro quattro mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio).

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivo al 7 luglio (oppure entro il sesto mese successivo alla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio).

I controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all’apposizione del visto di conformità, oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

A **novembre** viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto:

- se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, il Caf o il professionista:
 - trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
 - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento *on line* oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

- se dalla dichiarazione presentata emerge un **credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

II. ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello

A) MODELLO 730 BASE

- Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
- **Quadro A (redditi dei terreni)**
Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
- **Quadro B (redditi dei fabbricati)**
Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.
- **Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)**
Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale. Dati relativi al bonus Irpef e al contributo di solidarietà.
- **Quadro D (altri redditi)**
Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).
- **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**
Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
- **Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)**
Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
- **Quadro G (crediti d'imposta)**
Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus, per school bonus e per negoziazione e arbitrato.
- **Quadro I (Imposte da compensare)**
Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2016 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2016 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
- **Quadro K (Comunicazione dell'amministratore di condominio)**
Beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- **Firma della dichiarazione**

B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2016 sono le seguenti:

- è possibile inviare la comunicazione dell'amministratore di condominio unitamente al modello 730 pertanto è stato inserito il quadro K nel modello e nel frontespizio del modello è stata prevista la possibilità di indicare che è compilato anche tale quadro;
- è stata prevista la possibilità di indicare il codice identificativo del contratto in luogo degli estremi di registrazione del contratto;
- è stata prevista la possibilità di destinare il due per mille dell'Irpef a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- è stato eliminato il rigo C4 in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività poiché per l'anno d'imposta 2015 non trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme;
- è passato da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo;

- è riconosciuta un'esenzione fino al limite di 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia;
- passa da 640 a 960 euro all'anno l'importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26 mila euro. Dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all'importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, l'ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR);
- è riconosciuta la detrazione del 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- è riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente;
- è riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 gennaio 2016;
- sono indicate separatamente le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016;
- è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- è prorogata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- è prorogata la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- è riconosciuta una detrazione del 65 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- passa da 2.065 a 30.000 euro annui l'importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26 per cento;
- in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d'imposta (rigo G11) commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro;
- è riconosciuta la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali già prevista per l'Imu, anche per l'Imi e l'Imis;
- è riconosciuta l'esenzione dall'Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico;
- il due per mille della propria Irpef in favore di una associazione culturale.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 4 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2016 o al modello UNICO Persone fisiche 2016 e seguendo le relative istruzioni.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:

- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico,

artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);

- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spettarebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D. lgs. 4/12/1997, n.460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L'elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella "Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef" nella penultima pagina delle istruzioni.

Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef alle associazioni culturali

Il contribuente può inoltre destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Art. 1, comma 985, L. 28 dicembre 2015, n. 208).

Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve apporre la propria firma nell'apposito riquadro presente nella scheda indicando il codice fiscale dell'associazione cui vuole destinare la quota del due per mille. La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate **esclusivamente** per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I **dati acquisiti** potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati **solo nei casi previsti dalle** disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a

soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (sostituti d'imposta, centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003), può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

5. Rettifica del modello 730

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo".

Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello UNICO Persone fisiche 2016, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche 2016 può essere presentato entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2016.

Il modello UNICO Persone fisiche 2016 può essere presentato:

- entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

6. Redditi da dichiarare con il Modello UNICO Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2016 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2016** se hanno percepito nel 2015:
 - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
 - redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2015.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2016, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro;

- **il quadro RT del Mod. UNICO Persone fisiche 2016**, se nel 2015 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2015 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2015 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

- il modulo RW, se nel 2015 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2016, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello UNICO.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. UNICO Persone fisiche 2016.

7. Altre informazioni utili

Imu, Imi e Imis

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis.

Certificazione Unica 2016

Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2015 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2016, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 28 febbraio 2016, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo <http://uif.bancaitalia.it>, sezione Cambi, Cambi fiscali.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del Modello base compilato.

Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, da quest'anno presentano la comunicazione dell'amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del Mod. UNICO Persone fisiche relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Mod. UNICO nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello UNICO) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

III – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente

La casella "**Dichiarante**" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "**Dichiarante**" e "**Dichiarazione congiunta**", mentre il coniuge deve barrare solo la casella "**Coniuge dichiarante**".

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella "**Rappresentante o tutore**" e indicare il proprio codice fiscale nella casella "**Codice fiscale del rappresentante o tutore**". In tal caso, la casella "**Dichiarante**" non deve essere barrata.

Nella casella "**Codice fiscale**" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella "**Soggetto fiscalmente a carico di altri**" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a **2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo "Familiari a carico").

La casella "**730 integrativo**" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo "Rettifica del modello 730") indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi nella Parte I il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730"), va indicata la lettera "**A**" nella casella "**730 senza sostituto**".

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "**Situazioni particolari**". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

La casella "**Quadro K**" deve essere barrata se il contribuente è obbligato:

- ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
- a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente".

Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2015 alla data in cui presenta la dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del **numero di telefono, di cellulare** e dell'indirizzo di **posta elettronica** è facoltativa: l'inserimento di questi dati è consigliato a chi desidera ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Se la residenza non è stata variata, oppure la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, va compilato solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2015". Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola in un Comune diverso va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2016.

Gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i rigi relativi al domicilio fiscale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2015: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2014 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2014 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2015 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2015 e/o nel 2016 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2016: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2015 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2015 indicare il nuovo domicilio.

La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730").

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo Mod. 730:

- barrare la casella "**Dichiarante**";
- barrare la casella:
 - '**Tutelato**' nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - '**Minore**' nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "**Rappresentante o tutore**";
- compilare soltanto i riquadri "**Dati anagrafici**" e "**Residenza anagrafica**" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

2. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2015 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2015 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

Nel limite di reddito di **2.840,51 euro** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2015 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel **rigo 1** indicare i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la **casella 'C'**.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il **codice fiscale** del coniuge.

Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2015. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2015, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2015, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5

Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la **casella 'F1'** se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la **casella 'F'** per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1").

Colonna 2: barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all'estero.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status** di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2015). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2015, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2015 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare '5'.

Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2014, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2015, indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

■ **per ogni figlio a carico:**

- '100' se la detrazione è richiesta per intero;
- '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
- la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

■ **per ogni altro familiare a carico:**

- '100' se l'onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli": è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.

In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2). La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Casella "Numero figli in affidamento preadottivo a carico del contribuente": indicare il numero dei figli in affidamento preadottivo (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

3. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta". Nella casella "codice sede" va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica - Sezione Dati Anagrafici se la stessa casella risulta compilata.

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

La casella "**Mod. 730 dipendenti senza sostituto**" deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel 2015 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato.

In questo caso non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo "*Chi può presentare il Mod. 730*".

4. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano **produttive di reddito agrario** (art. 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il **modello Unico PF**, compilandolo secondo le relative istruzioni.

Terreni esenti Imu

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall'Imu risulta dovuta l'Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Per effetto del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, sono esenti dall'Imu, per l'anno 2015:

- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali o a questi concessi in comodato o affitto, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L'ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 10 per cento, anziché del 30 per cento, nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Ai fini dell'acconto 2016 chi presta l'assistenza fiscale:

- terrà conto dell'ammontare dei redditi dei terreni così come determinato per il saldo 2015;
- non applicherà l'ulteriore rivalutazione del 10 per cento ai redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP.

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo "Rivalutazione dei redditi dei terreni".

In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
- '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- '5' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
- '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- '10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. L'importo va indicato nella colonna 1. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

Colonna 4: indicare il **periodo di possesso** del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la **percentuale di possesso** espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
- '3' terreno in conduzione associata;
- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2015 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni si-

tuzione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti rigi senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti Imu".

In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più rigi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei rigi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti rigi (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i rigi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

5. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principale

Per l'anno 2015, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2015 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

Fabbricati non locati

In generale, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei rigi da B1 a B8), i quali vanno comunque indicati nel quadro B.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici '3', '4', '8', '11', '12', '14' e '16' nella colonna 2 dei righe da B1 a B8).

Sono previste le seguenti eccezioni:

- per alcune categorie di immobili può essere prevista l'esenzione totale dall'IMU. Ad esempio, i comuni possono disporre l'esenzione per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 1;
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca

Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito "**cedolare secca**" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al **locatore** titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze **locati per finalità abitative**.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014 è prevista un'**aliquota agevolata del 10%** per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso, nella sezione II del quadro B, va barrata la casella di colonna 9 "Stato di emergenza".

L'**opzione** per il regime della cedolare secca si esprime **in sede di registrazione del contratto** e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all'Agenzia delle entrate la relativa opzione.

L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella **sezione I del quadro B** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "**Cedolare secca**", mentre nella **sezione II del quadro B** devono essere indicati gli **estremi di registrazione del contratto** di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.").

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Se nella dichiarazione dei redditi il canone di locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B8) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11-B13) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B8). Se nel corso del 2015 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più rigi, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8.

In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito). Se i rigi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B8

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17.

Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile:

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che li risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che li risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

'2' immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione** oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

'3' immobile **locato in regime di libero mercato** o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

- '4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;
- '5' **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;
- '8' ■ immobile situato in un **comune ad alta densità abitativa** concesso in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento. In entrambi i casi va compilata la sezione II del quadro B;
- immobile, dato in **locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca**, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo **stato di emergenza** a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento. Inoltre deve essere compilata la sezione II del quadro B, avendo cura di barrare la casella "Stato di emergenza";
- '9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
- '10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- '11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;
- '12' se:
- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" è situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa**.
In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.
Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
In entrambi i casi va compilata la sezione II del quadro B.
- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei **comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza** (vedi istruzioni al codice '8').
In questo caso oltre alla casella di colonna 11 "Cedolare secca" barrata deve essere compilata la sezione II del quadro B, avendo cura di barrare la casella "Stato di emergenza". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
- '14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;
- '15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- '16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
- '17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

- '1' 95% del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;
- '2' 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di **Venezia** centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
- '3' 100% del canone nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca**;
- '4' 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico**, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.



Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

I proprietari degli immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (legge n. 9 del 2007) devono indicare in questa colonna il canone di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" il codice "6".

Se il **canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze** (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 450

Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 50

Canone di locazione totale: 10.000

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione: } \frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza: } \frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$$

Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

- '1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '4' se l'immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
- '5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;
- '6' se per l'immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto ad opera del giudice (Legge 8 febbraio 2007, n. 9 e decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, art. 8, comma 10-bis, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11).

L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 29 giugno 2015. L'agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico oppure che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali oppure portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Per il calcolo dell'acconto 2016 chi presta l'assistenza fiscale non terrà conto dell'agevolazione prevista nel caso di sospensione della procedura esecutiva di sfratto.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco 'Codici catastali comunali' posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative - Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 10%. Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione".

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2015, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- '2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2015, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righe, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righe in cui sono riportati i dati del fabbricato.

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nei seguenti casi:

- **opzione per l'applicazione della cedolare secca** (è barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca");
- **riduzione del 30 per cento del reddito**, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
 - il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "concordato" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8);
 - l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8)

Righe da B11 a B13

Colonna 1 (N. rigo Sezione I): indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righe della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.

Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) vanno compilate solo se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, va compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di **contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.

Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

Colonna 10 (Stato di emergenza): barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8).

6. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2015.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2016 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2016, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2015 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2016 entro il 28 febbraio 2016. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2016.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I:** redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **Sezione II:** altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- **Sezione III:** ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** bonus Irpef;
- **Sezione VI:** reddito al netto del contributo su trattamenti pensionistici, contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2016 l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

Si tratta in particolare di:

- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d'Italia;
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;

- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirlle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
 - dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
 - dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
 - dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
 - dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
 - dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella "Casi particolari".

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- '1' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti** che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;
- '2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno tre anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei sette anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici "1" e "2" è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda

fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2016, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.

'3' se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

'1' redditi di pensione;

'2' redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);

'3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2016 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 561) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 562) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 563) e dell'addizionale regionale (punto 564) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

– nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);

– nella colonna 6 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;

– nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2016 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenute dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a **9.296,22 euro**, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);

'4' redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;

'5' redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d'Italia;

'6' redditi di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d'Italia.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera e redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare il codice '1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice '2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.

Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato), nel punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato) o nel punto 3 (pensione) della Certificazione Unica 2016. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

In particolare:

– se è compilato il punto 455 della Certificazione Unica 2016, riportare nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455

– se è compilato il punto 456 della Certificazione Unica 2016, riportare nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 (redditi di lavoro dipendente prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia zone di frontiera), riportare l'intero ammontare di tali redditi, comprensivo della quota esente. In particolare:

– se è compilato il punto 457 della Certificazione Unica 2016, riportare nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 457

– se è compilato il punto 458 della Certificazione Unica 2016, riportare nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 458

– se è compilato il punto 459 della Certificazione Unica 2016, riportare nella colonna 1 il codice 1 (pensione) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 459.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro.

In presenza di una Certificazione Unica 2016 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2016.

In presenza di una Certificazione Unica 2016 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2016.

In questo caso, In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2016 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2016.

In presenza di una Certificazione Unica 2016 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2016. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2016 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2016.

Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2016, riportare il numero dei giorni indicato nel **punto 6 della Certificazione Unica 2016**;
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato a Certificazione Unica 2016 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel **punto 7 della Certificazione Unica 2016**;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

- a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall'ex-coniuge (c.d. "contributo casa"). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno o il "contributo casa" si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;
- b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;

- g) compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 2: riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 4** (altri redditi assimilati) o nel **punto 5** (assegni periodici corrisposti al coniuge) della **Certificazione Unica 2016**. In quest'ultimo caso va anche barrata la casella di **Colonna 1** "Assegno del coniuge".

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9: indicare il totale delle **ritenute Irpef** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 21 della Certificazione Unica 2016**.

Rigo C10: indicare il totale dell'**addizionale regionale all'Irpef** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 22 della Certificazione Unica 2016**. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di **acconto 2015 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 26 della Certificazione Unica 2016**.

Rigo C12: indicare le ritenute del **saldo 2015 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 27 della Certificazione Unica 2016**.

Rigo C13: indicare le ritenute di **acconto 2016 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'importo è indicato nel **punto 29 della Certificazione Unica 2016**.

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute Irpef** e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di **eventi eccezionali** devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Bonus IRPEF

È riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Per l'anno 2015 l'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio 2015.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.



Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Rigo C14 - Bonus Irpef**Colonna 1: (Codice bonus)**

Riportare il codice indicato nel **punto 391 della Certificazione Unica 2016**.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 392 della Certificazione Unica);
- il **codice 2** se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2.

Colonna 2 (Bonus erogato)

Riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 392 della Certificazione Unica 2016**.

In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 393 della Certificazione Unica**.

Colonna 3 (Tipologia esenzione)

Riportare il codice indicato nel punto 466 della Certificazione Unica.

Colonna 4 (Parte reddito esente)

Riportare l'importo indicato nel punto 467 della Certificazione Unica.

Se nel modello di Certificazione Unica sono compilati i punti 466 e 468, è necessario compilare distinti righi per ciascun codice. In particolare, nel primo rigo dovrà essere riportato nella colonna 3 il codice indicato nel punto 466 della Certificazione Unica 2016, e nella colonna 4 l'importo indicato nel punto 467 della stessa certificazione. Nel secondo rigo dovrà essere riportato nella colonna 3 il codice indicato nel punto 468 della Certificazione Unica 2016, e nella colonna 4 l'importo indicato nel punto 469 della stessa certificazione.

Colonna 5 (Quota TFR)

Riportare l'importo indicato nel punto 477 della Certificazione Unica.

Si precisa che nel caso in cui si sia reso necessario compilare più rigi C14, le colonne 1, 2 e 5 devono essere compilate solo nel primo dei rigi utilizzati.

Presenza di più Certificazioni

1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:

- nella **colonna 1** va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;
- nella **colonna 2** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati; Se nei modelli di Certificazione Unica sono indicati codici diversi nel punto 466 (o nel punto 468), per la compilazione delle colonne 3 e 4, è necessario compilare distinti rigi per ciascun codice.
- nella **colonna 5** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 477 dei modelli di Certificazione Unica; Si precisa che nel caso in cui si sia reso necessario compilare più rigi C14, le colonne 1, 2 e 5 devono essere compilate solo nel primo dei rigi utilizzati;

Se nei modelli di Certificazione Unica sono indicati codici diversi nel punto 461, per la compilazione delle colonne 3 e 4, è necessario compilare distinti rigi per ciascun codice, in particolare:

- nella **colonna 3** va riportato il codice indicato nel punto 462 della Certificazione Unica;
- nella **colonna 4** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 nei modelli di Certificazione Unica non conguagliati per cui nel punto 461 è stato indicato lo stesso codice;

Si precisa che nel caso in cui si sia reso necessario compilare più rigi C14, le colonne 1, 2 e 5 devono essere compilate solo nel primo dei rigi utilizzati.

2) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne da 1 a 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 391, 392, 462, 463 e 473).

Nelle colonne 3, 4 e 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.

Se nel modello di Certificazione Unica conguagliata sono compilati i punti 466 e 468, è necessario compilare distinti rigi per ciascun codice secondo le indicazioni precedentemente fornite.

3) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne da 1 a 5 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

SEZIONE VI - Altri dati

Rigo C15 – Contributo di solidarietà

Colonna 1 (Reddito al netto del contributo "pensioni")

Riportare l'importo indicato nel **punto 453 della Certificazione Unica 2016**, relativo all'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS, al netto del contributo "pensioni" già trattenuto (articolo 1, commi 486 e 487, legge 27 dicembre 2013 n.147).

Colonna 2 (Contributo di solidarietà trattenuto)

Riportare l'importo indicato nel **punto 451 della Certificazione Unica 2016**, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta.

A carico dei **contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui** è previsto un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte di reddito che supera il predetto importo (art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Il contributo di solidarietà non è dovuto sui trattamenti pensionistici già assoggettati al contributo "pensioni" (rigo C15, colonna 1). Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del contributo di solidarietà dovuto tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

7. QUADRO D - Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Righi da D3 a D5

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla "Causale" presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2016 – Lavoro autonomo.

**TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2016 – LAVORO AUTONOMO
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2016**

| "CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU | RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D | TIPOLOGIA DI REDDITO |
|---|--|--|
| B | D3 codice 1 | Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore |
| C | D3 codice 3 | Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro |
| D | D3 codice 3 | Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali |
| E | D3 codice 2 | Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali |
| L | D4 codice 6 | Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari) |
| L1 | D4 codice 6 | Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione |
| M | D5 codice 2 | Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale |
| M1 | D5 codice 3 | Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere |
| M2 | D5 codice 2 | Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI |
| N | D4 codice 7 | Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche. |
| O | D5 codice 2 | Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001) |
| O1 | D5 codice 3 | Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001) |
| V1 | D5 codice 1 | Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente |

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2015, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirlili:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Devono essere dichiarati in questi righi i redditi derivanti da partecipazioni di natura qualificata o derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2016, se hanno percepito nel 2015 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.



In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147);
- '3' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello UNICO Persone fisiche;
- '4' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- '5' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- '6' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR);
- '7' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '8' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Colonna 2 (redditi)

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4 o 7**, riportare il **40 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2015, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 30, 32 e 34;

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5 o 6 o 8**, riportare il **49,72 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2015, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33;

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il **100 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2015, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 28, 30, 32 e 34.

Nella **colonna 4 (ritenute)** riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, indicato nel punto 38 della certificazione degli utili.

Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D2 - Atri redditi di capitale

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2015, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- '2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- '3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- '4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

'5' in caso di:

- altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
- ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
- altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
- proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- interessi di mora;
- interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

'6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

'7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1 lett. f), del TUIR, se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);

'8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2014 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Nella **colonna 2 (redditi)** riportare l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righe D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera "B" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2016 – Lavoro autonomo;
- '2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistinti dalla lettera "E" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo;
- '3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "C" o "D" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2016 – Lavoro autonomo.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare l'importo del reddito percepito nel 2015 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del Modello UNICO PF (fascicolo 2).

Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
- '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;

- '3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
- '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);
- '6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2016 – Lavoro autonomo. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
- '7' – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2016 – Lavoro autonomo;
 - per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
 Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **7.500,00 euro**. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";
- '8' per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;
- '9' per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2015.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

- per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 1 di questo rigo D4):
 - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
 - se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2015 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 1 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di **7.500,00 euro**;

Nella **colonna 3 (spese)** indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "V1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2016 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentante di commercio o ad un mediatore o procacciatore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio;
- '2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M" o "M2" od "O" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2016 – Lavoro autonomo;



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

- '3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M1" od "O1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2016 – Lavoro autonomo;
- '4' per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del modello Unico Persone fisiche 2016). Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi al netto delle relative spese, esclusivamente per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2016 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2015.

Nella **colonna 3 (spese)** riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel **rigo D6** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2015 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche;

- il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art 167, comma 5, del TUIR);
- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2015 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2015, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 12**, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art 167, comma 5 del TUIR.

Nella **colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria)** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella **colonna 3 (anno)** indicare l'anno di apertura della successione.

Colonna 4 (reddito)

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4**, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 11 o 12**, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2015 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5**, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 6**, riportare l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 7, 8 o 9**, riportare l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 10**, riportare la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

Nella **colonna 5 (reddito totale del deceduto)** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella **colonna 6 (quota imposta sulle successioni)** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 7 (ritenute)** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2015 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

- '1' compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
- '2' indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- '3' somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2015 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
- '4' somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2015, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
- '5' somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per le quali si è fruito della detrazione;
- '6' plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- '7' plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta

alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio";

'8' redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

Nella **colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria)** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L'opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1;

Nella **colonna 3 (anno)** indicare:

- l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- l'anno d'imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5;

Nella **colonna 4 (reddito)** indicare l'importo del reddito percepito.

Le somme di cui al **codice 3 o 4** vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se in colonna 1 è stato indicato il **codice 5** va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2010 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2015 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)}}{10} = 2.500 \text{ euro}$$

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 6 o 7** indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze".

Nella **colonna 7 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

8. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2015 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 "Familiari a carico"). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Questo quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio spese sanitarie) o del 26 per cento;
- **Sezione II:** spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- **Sezione III A:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
Sezione III C: detrazione d'imposta per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili ristrutturati;
- **Sezione IV:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- **Sezione V:** dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- **Sezione VI:** dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 o del 26 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento o del 26 per cento.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Quest'ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso le spese indicate nei punti 72, 74, 76, 78, 80 e 82 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate nei rigi da E1 a E12.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

| CODICE | DESCRIZIONE | RIGO | CODICE | DESCRIZIONE | RIGO |
|--------|---|-------------|--------|--|-------------|
| 1 | Spese sanitarie | E1 | 21 | Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche | da E8 a E12 |
| 2 | Spese sanitarie per familiari non a carico | E2 | | | |
| 3 | Spese sanitarie per persone con disabilità | E3 | 22 | Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso | " |
| 4 | Spese veicoli per persone con disabilità | E4 | 23 | Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale | " |
| 5 | Spese per l'acquisto di cani guida | E5 | | | |
| 6 | Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione | E6 | 24 | Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia | " |
| 7 | Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale | E7 | 25 | Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico | " |
| 8 | Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili | da E8 a E12 | 26 | Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche | " |
| 9 | Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio | " | 27 | Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo | " |
| 10 | Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale | " | 28 | Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale | " |
| 11 | Interessi per prestiti o mutui agrari | " | 29 | Spese veterinarie | " |
| 12 | Spese per istruzione diverse da quelle universitarie | " | 30 | Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosciuti sordi | " |
| 13 | Spese per istruzione universitaria | " | 31 | Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado | " |
| 14 | Spese funebri | " | 32 | Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico | " |
| 15 | Spese per addetti all'assistenza personale | " | 33 | Spese per asili nido | " |
| 16 | Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive) | " | 35 | Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato | " |
| 17 | Spese per intermediazione immobiliare | " | 36 | Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni | " |
| 18 | Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede | " | 37 | Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza | " |
| 20 | Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari | " | 99 | Altre spese detraibili | " |

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

| CODICE | DESCRIZIONE | RIGO | CODICE | DESCRIZIONE | RIGO |
|--------|--|-------------|--------|---|-------------|
| 41 | Erogazioni liberali a favore delle Onlus | da E8 a E12 | 42 | Erogazioni liberali a favore dei partiti politici | da E8 a E12 |

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2015 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 462 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.



Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei **righi E1, E2 ed E3** superano complessivamente i **15.493,71** euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 1.

Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.

Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.

Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti: indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici. Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 3.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di **18.075,99 euro**, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2012, nel 2013 o nel 2014 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2012, 2013 o 2014);
- il numero della rata che si utilizza per il 2015 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due rigi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2012 e/o 2013 e/o 2014 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Nella **colonna 2** indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Nella **colonna 1** indicare il numero della rata di cui si intende fruire.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2014 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2015, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2011 e/o nel 2012 e/o nel 2013 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2015.

Se, invece, è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei rigi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più rigi E6 utilizzando distinti modelli.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 6.

Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei rigi da E8 a E12

In questi rigi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2015 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestatato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei rigi da E8 a E12 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 4.000,00 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Righi da E8 a E12 - Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 37 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento.

Per indicare più di cinque codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.



L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento" e "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 19 per cento** sono i seguenti:

'8' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili**. L'importo non può essere superiore a **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E12 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

'9' per gli **interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio**.

La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 9;

- '10' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale**. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 10.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

- '11' per gli **interessi relativi a prestiti o mutui agrari**.

La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 11;

- '12' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 12.



Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

- '13' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 13.

- '14' per le **spese funebri** sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a **1.550,00 euro**. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righe da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 14.

- '15' per le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 "Familiari a carico").

Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un **importo massimo di 2.100 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 15.

'16' per le **spese per attività sportive praticate dai ragazzi**.

La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a **210,00 euro**.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 16.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

'17' per i **compensi**, comunque denominati, **pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000 euro**.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 17.

'18' per le **spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **2.633 euro**.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 18.

'20' per le **erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari**, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '41' nei righe da E8 a E12.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 20.

'21' per le **erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche**. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.500,00 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 21.

'22' per le **erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso**. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.291,14 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 22.

'23' per le **erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale**. L'importo di tale erogazione non può essere superiore a **2.065,83 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 23.



Le erogazioni indicate con i codici 21, 22 e 23 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

'24' per le **erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia"**. Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 24.

'25' per le **spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico**. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 25.



Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

'26' per le **erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche**. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 26.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'27' per le **erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo**. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 27.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'28' per le **erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale**. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 28.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art- bonus", da indicare nel rigo G9.

- '29' per le **spese veterinarie** sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro. Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 29.
- '30' per le **spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato**. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 30.
- '31' per le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 31.
- '32' per i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico**. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 32.
- '33' per le **spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido**, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 33.
- '35' per le **erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**. La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 35.
- '36' per i **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni**. La detrazione riguarda:
- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
 - per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).
- L'importo non deve complessivamente superare **530,00 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 36. Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.
- '37' per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro**, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 37. Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.
- '99' per le **altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento**. L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 99.

I codici, da indicare nei rigi da E8 a E12, che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 26 per cento** sono i seguenti:

- '41' per le **erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E12.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2015 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 41.

'42' per le **erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 42.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.



In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare totale di questi oneri è indicato nel punto 431 della Certificazione Unica. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 431 della Certificazione Unica, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E31.

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano tra queste spese anche:

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è deducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. "contributo casa") corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro.

L'importo massimo deducibile è di **1.549,37 euro**.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di **1.032,91 euro**, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- | | |
|--|---|
| ■ coniuge; | ■ generi e nuore; |
| ■ figli, compresi quelli adottivi | ■ suoceri e suocere; |
| ■ discendenti dei figli; | ■ fratelli e sorelle (anche unilaterali); |
| ■ genitori (compresi quelli adottivi); | ■ nonni e nonne. |



Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righe E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righe precedenti.

Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righe sono:

'6' per i **contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**. Nella verifica di tale limite concorre anche l'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica 2016, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo 6) per la sola parte non dedotta da queste ultime;

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 7, 8 e 9

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

'7' per i **contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.**

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 8 (v. le istruzioni del punto successivo). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

'8' per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 26 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righe da E8 a E12, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righe da E8 a E12, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

'9' per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

'11' per gli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2015 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri");

Righe da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righe vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.



Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righe da E27 a E31 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2016.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411

della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- **colonna 2:** riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
 - contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
 - somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di **5.164,57 euro**. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2016 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2016.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2016;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2016, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2016 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2016.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2016;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2016.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 421 della Certificazione Unica 2016, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 422 della Certificazione Unica 2016;
- nella **colonna 2**, l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2016.

Rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2016 è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2016.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2016;
- **colonna 2:** riportare l'importo indicato nel punto 414 della Certificazione Unica;
- **colonna 3:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2016.

Rigo E32 – Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".

Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.

Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro.

Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.

Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli, secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi". L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.

Rigo E33 – Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Colonna 1 (Somme restituite nell'anno): indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2015 al soggetto erogatore;

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2014. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2015 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 9, del modello Unico Persone fisiche 2015.

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36, 41, 50 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2015 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

In questa sezione vanno indicate anche:

- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

■ ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
 - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
 - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
 - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
 - dati catastali identificativi dell'immobile;
 - estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
 - altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.



Per gli adempimenti relativi agli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, e per altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2015;
- **41 per cento** per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- **36 per cento** per le spese sostenute:
 - a) nel 2005;
 - b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006;
 - c) dal 2007 al 2011;
 - d) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 rate, possono proseguire secondo tale ripartizione.

La **spesa** su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di:**

- **48.000 euro** per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
- **96.000 euro** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite andava riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono at-

tivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del **65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righi da E41 a E44.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura:
 - del 36 per cento se il rogito è avvenuto nel 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
 - del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
- l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2005 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Le spese sostenute nel 2006 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico danno diritto a una detrazione del 36 per cento.

L'importo su cui spetta la detrazione non può superare il limite di 100.000 euro.

La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Righi da E41 a E44: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi".

Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

Colonna 2 (2006 e 2012 - antisismico: dal 2013 al 2015): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

- spese sostenute nel 2006 o nel 2012;
- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nel 2013, 2014 o nel 2015.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
- '2' spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- '3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
- '4' spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%).

Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 viene indicato il codice 3.

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

- **Lavori su parti comuni condominiali**
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.
Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.
- **Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir**
Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.

■ **Comunicazione al Centro Operativo di Pescara**

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

■ **Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati**

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

- '1' nel caso in cui le **spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni**. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;
- '3' nel caso di interventi di **manutenzione e salvaguardia dei boschi** (spese sostenute nel 2006);
- '4' nel caso di spese sostenute per l'**acquisto o assegnazione di immobili** che fanno parte di edifici **ristrutturati**. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le **colonne 5, 6 e 7 (Situazioni particolari)** devono essere compilate esclusivamente:

- dai contribuenti che hanno ereditato, **acquistato o ricevuto in donazione l'immobile** nel 2015 (codice 4 in colonna 5);
- dalle **persone di età non inferiore a 75 anni** che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti al 2012, **hanno rideterminato** negli anni 2010 e 2011 il **numero delle rate** di detrazione (vedere gli esempi riportati alla fine di questa sezione).

Colonna 5 (Codice): indicare il codice:

- '1' se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 5 rate;
- '4' se il contribuente nell'anno 2015 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate. In questo caso non vanno compilate le colonne 6 e 7;

Colonna 6 (Anno): indicare l'anno in cui è stata effettuata la **rideterminazione del numero delle rate**.

Colonna 7 (Rideterminazione rate): indicare il valore 10, pari al numero delle rate in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. Questa colonna interessa solo se è stata compilata la colonna 6;

Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2015 nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (5 o 10). Per le spese sostenute nel 2015 va indicato il numero '1' nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate. Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2011 da un contribuente che aveva compiuto in quell'anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '5' nella casella relativa alla rateizzazione in 5 rate.

Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche se è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice '1' in colonna 4), se le spese sostenute nel 2015 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile): per le spese sostenute nel 2015 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righe della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righe compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.

Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Esempi di compilazione

Esempio 1 Immobile A: intervento effettuato nel 2012

Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2015

Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Spese sostenute: 4.000 euro

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------|
| E | 2006/2012/ 2013/2014 antisismico | | | CODICE FISCALE | Interventi particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI | | | NUMERO RATA | | IMPORTO SPESA | N. d'ordine immobile |
| | 1 | 2 | 3 | | | Codice | Anno | Rideterminazione rate | 5 | 10 | | |
| E41 | 2012 | | | | | | | | | 4 | 6.000,00 | 1 |
| E42 | 2012 | | 3 | | | | | | | 4 | 7.000,00 | 1 |
| E43 | 2015 | | | | | | | | | 1 | 4.000,00 | 2 |
| E44 | | | | | | | | | | | ,00 | |
| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE | | | | | | | | | | | | |
| E | N. ord. immobile | Condominio | CODICE COMUNE | TIU | SEZ. URB./COMUNE CATAST. | FOGLIO | PARTICELLA | | | SUBALTERNO | | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| E51 | 1 | | H 5 0 1 | U | A | 3 3 | 3 | 4 | 5 | / | | 2 |
| E52 | 2 | | F 2 0 5 | U | | 6 0 | 6 | 7 | 8 | / | | 1 |

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2014: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2015, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.
L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2013: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2014, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2015, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, **l'importo da indicare in colonna 9 è di 56.000,00 euro**, dato dalla seguente operazione:

96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2013 e 2014).

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2015. Per le spese sostenute nel 2011, nel 2012, nel 2013 e nel 2014, non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righe disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righe E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righe E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K (o AC se utilizza il Modello Unico) della propria dichiarazione dei redditi.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righe E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo E53).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righe E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

I dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, 'Locazioni web' o 'Contratti online' e 'RLI';

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);

'3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 7 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III C - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento)

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015 ed è ripartita in **10 rate** annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50 per cento nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.

Rigo E57 colonne 1, 2, 3 e 4 (Spese arredo immobili ristrutturati) – Indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata (colonne 1 e 3) e la spesa sostenuta (colonna 2 e 4) entro il limite di 10.000 euro. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali da chi presta l'assistenza fiscale. Ad esempio, se nel 2013 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '3' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2015 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

La **detrazione d'imposta**, che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale, è pari al:

- **55 per cento**, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2015 la detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Le **tipologie di interventi** previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

Si ricorda che la detrazione del 55 o del 65 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, né, dal 1° gennaio 2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (vedi risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 o del 65 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Inoltre, l'asseverazione può essere:
 - sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.
 Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.

Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".



Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo non è più necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013.

Righi da E61 a E63

Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:

- '1' **Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.** Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;
- '2' **Interventi sull'involucro degli edifici esistenti.** Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 rientrano anche gli interventi di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
- '3' **Installazione di pannelli solari.** Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 rientrano anche gli interventi di acquisto e posa in opera di tende esterne, chiusure oscuranti e altri dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate;
- '4' **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.** Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);
- '2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:

- '1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2008 e il 2013 e ancora in corso nel 2015;
- '2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2014 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2015;
- '3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2009 al 2015 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero delle rate scelte da

chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione e nella colonna 6 il numero di rate (10) in cui è possibile rideterminare la detrazione.

Colonna 6 (Rateazione): indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione e, precisamente:

- '10' se la spesa è stata sostenuta dal 2011 al 2015;
- fra '8' e '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2008 (numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione). Se è stata compilata la colonna 5 ("rideterminazione rate"), in questa colonna indicare '10' (numero rate in cui è possibile rideterminare);

Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2015.

Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2013, 2 per le spese del 2014 e 1 per le spese del 2015;

Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (**codice "1"**):
 - 181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - 153.846,15 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 100.000 euro;
- per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2"**) e l'installazione di pannelli solari (**codice "3"**):
 - 109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4"**):
 - 54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro.

SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione".

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

- '1' **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
- '2' **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
- '3' **Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale.** Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2014 la detrazione può essere fruita anche per il 2015 e il 2016.
- '4' **Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.** Questo codice va indicato dai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2014, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di **516,46 euro**. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di **1.200 euro** annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

9. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2015, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi).

SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2015

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2015, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



Dichiarazione congiunta: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2016 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2015): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 121 (321 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il Mod. 730/2014);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2015 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 234.

Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2015): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 122 (322 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il modello 730/2015);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2015 (versamento di acconto eseguito autonomamente);

- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 95 (115 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 244.

Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2015 trattenuto): riportare l'importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della Certificazione Unica 2016 (acconto trattenuto con il modello 730/2015);

Colonna 4 (Acconto addizionale comunale 2015 versato): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2015 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 236 (243 per il coniuge con domicilio diverso dal dichiarante).

Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2015): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 126 (326 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il modello 730/2015);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2015 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 239.

Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2015): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 127 (327 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il modello 730/2015);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2015 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 101 (121 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 245.

Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.

Colonne 1, 2 e 3: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2016 (come ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle effettuate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire come incentivo all'allevamento).

Colonna 4: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;

Colonna 5: indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;

Colonna 6: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nel punto 498 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 per il codice 3.

Colonna 7: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nel punto 499 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3 - Eccedenze dell'Irpef e della cedolare secca che risultano dalle precedenti dichiarazioni

Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2014, indicato nella colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2015 o nel punto 64 della Certificazione Unica 2016 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2014. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2015 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2015 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015.

Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Riportare nella colonna 1 del rigo F3 anche l'importo indicato nella colonna 4 dei rigi RX5 e RX6 del modello Unico 2015, relativi rispettivamente all'eccedenza di imposta sostitutiva sull'incremento di produttività e all'eccedenza di contributo di solidarietà per i quali non è stato richiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In questa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.

Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2015), riportato nella colonna 4 del rigo RX18 del Mod. UNICO 2015.

Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2014, indicato nella colonna 4 del rigo RX4 del Mod. UNICO 2015 o nel punto 94 della Certificazione Unica 2016 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2015 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015.

Inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Rigo F4 - Eccedenze delle addizionali regionale e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni

Colonna 1: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio 2015. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 2: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2014, indicata nella colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2015 o nel punto 74 della Certificazione Unica 2016 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto).

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 2 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015.

Inoltre, nella colonna 3 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 3: indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 4: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 5: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2014, indicata nella colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2015 o nel punto 84 della Certificazione Unica 2016 (credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2015 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015.

Inoltre, nella colonna 6 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;

Colonna 6: indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.

Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2016 (punto 331 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge).

Colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 31 della Certificazione Unica 2016.

Colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 33 e 34 della Certificazione Unica 2016 (punto 332 per l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef sospeso del coniuge).

Colonna 6: indicare l'acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 133 della Certificazione Unica 2016 (punto 333 per il coniuge).

Colonna 7: indicare il contributo di solidarietà sospeso, risultante dal punto 452 della Certificazione Unica 2016.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2016 e rateazione del saldo 2015

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2016. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir

meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2015 deve compilare la colonna 7.

Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2015.

Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2016 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2016.

Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2016 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2016.

Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2016 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).

Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:

- per il 2015: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2016: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, contributo di solidarietà.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Modello Unico Persone fisiche).

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei **comuni che hanno stabilito**, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2015 e per l'acconto relativo al 2016, **una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione** (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.

Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscaltà locale, addizionale comunale all'IRPEF").

Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2015. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Rigo F8: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2016. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

SEZIONE VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2016 integrativo e che hanno indicato il codice '1' nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Rigo F9 - Crediti rimborsati

Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2016 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3 2016. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3 2016.

Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2016 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3 2016. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3 2016.

Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2016 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2016. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3 2016.

Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2016 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3 2016. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3 2016.

Rigo F10 - (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)

Colonna 1: indicare l'ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2016 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2016 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l'importo di 60 euro.

Colonna 2: indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2016 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 3: indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2016 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 4: indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2016 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

SEZIONE VIII - Altri Dati

Rigo F11 - (Detrazioni incipienti rimborsate): deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2015 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 364 della Certificazione Unica 2016 (*"Credito riconosciuto per famiglie numerose"*).

Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 370 della Certificazione Unica 2016 (*"Credito riconosciuto per canoni di locazione"*).

Rigo F12 - (Restituzione bonus): deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

Colonna 1: indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Colonna 2: indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Rigo F13 - Pignoramento presso terzi: in questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratorio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomutate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi.

In particolare, nel **rigo F13** indicare:

- nella **colonna 1 (tipo di reddito)**, uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2016:
 - '1' reddito di terreni;
 - '2' reddito di fabbricati;
 - '3' reddito di lavoro dipendente;
 - '4' reddito di pensione;
 - '5' redditi di capitale;
 - '6' redditi diversi;
- nella **colonna 2 (ritenute)**, l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche 2016, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello UNICO Persone fisiche 2016, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

10. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per le mediazioni;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;
- il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2015, o nel rigo RN47, col. 2, del Mod. UNICO PF 2015.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2015): indicare il credito d'imposta maturato nel 2015. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2016.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e la circolare 18 dicembre 2007, n. 70 dell'Agenzia delle Entrate.

Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- codice 1 se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- codice 2 se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2014 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2015 o nel rigo RN47, col. 4, del Mod. UNICO PF 2015.

Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2015 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2016, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Per maggiori dettagli riguardo la disciplina dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, in particolare in merito alla documentazione da conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle imposte all'estero, si rinvia alla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 375 della stessa certificazione.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2015 indicare "2015". Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 376 della stessa certificazione.

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2015 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2016 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2015 e fino alla data di presentazione del 730/2016 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2013 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31/12/2014 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2015) e per 100 euro entro il 31/12/2015, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2015. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2014 l'importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 - col. 3) + col. 5 del Mod. UNICO PF 2015 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2015.

Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2014 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2015 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2015.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2014 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. UNICO PF 2015 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2015.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2015 o del Mod. 730/2014 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO PF 2015 o del Mod. UNICO PF 2014).

■ Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2014

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2015 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2015.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF 2015 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del modello UNICO PF 2015. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del mod. UNICO PF 2015.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

| Stato estero | Anno di produzione del reddito | Reddito prodotto all'estero | Imposta estera | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | Imposta pagata all'estero | di cui resasi definitiva nel corso del 2014 | di cui resasi definitiva nel corso del 2015 |
| A | 2014 | 1.000 | 350 | 200 | 150 |

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2014 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2015

Se nella dichiarazione mod. 730/2015 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2015, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti rigi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2015.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2015, o quello indicato nel rigo RN47, col. 6, del Mod. UNICO PF 2015. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2015 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2015.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2015 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo G7: indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2015, o quello indicato nel rigo RN47, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2015.

Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

SEZIONE VI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Rigo G8

Colonna 1 (Credito anno 2014): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2016.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE VII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)

Rigo G9

Colonna 1 (Spesa 2015): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2015:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2015, o quello indicato nel rigo RN30, colonna 2, del Mod. UNICO PF 2015.

Colonna 3 (Rata spesa 2014): indicare l'importo risultante dalla somma degli ammontari riportati nei rigi 55 e 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2015, o l'ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. UNICO PF 2015.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.



Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei rigi da E8 a E12 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

SEZIONE VIII - Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

Nella sezione va indicato il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2015 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che, avendone fatto richiesta dall'11 gennaio 2016 all'11 febbraio 2016, hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile 2016 la comunicazione attestante l'importo del credito effettivamente spettante.

Il credito di imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione, mediante il modello di pagamento F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte sui redditi. Per maggiori dettagli su tale credito d'imposta si rinvia al decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2016.

Rigo G11

Colonna 1 (Credito spettante): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 aprile 2016.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

11. QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2016 **per pagare, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24.**

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal 1° ottobre 2014, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 non più alla banca o all'ufficio postale, ma, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, potranno essere presentati **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di *internet banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

L'utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare n. 27 del 17 settembre 2014.

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 15.000 euro è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Rigo I1

Nella **casella 1** indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la **casella 2** se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto **Mod. 730-3/2016** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei rigi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).

In questi rigi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della **dichiarazione in forma congiunta**, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del **modello 730 integrativo**, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

12. QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2015, per effettuare i seguenti adempimenti:

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2015 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2015.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro K che deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2016 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

SEZIONE I - Dati identificativi del condominio

Nel rigo K1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, l'eventuale denominazione.

SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Rigo K2 - Dati catastali del condominio

Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo K3 - Domanda di accatastamento

Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, nei righe da **K4** a **K9**, devono essere indicati:

- nel **campo 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **campo 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel **campo 8**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

13. Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nella parte II, nel paragrafo "Modelli aggiuntivi";
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

▣ Abbreviazioni

| | |
|----------|---|
| Art. | Articolo |
| A.s.l. | Azienda Sanitaria Locale |
| Caf | Centri di Assistenza Fiscale |
| c.c. | Codice Civile |
| CU | Certificazione unica |
| D.L. | Decreto legge |
| D.Lgs. | Decreto legislativo |
| D.M. | Decreto Ministeriale |
| D.P.C.M. | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri |
| D.P.R. | Decreto del Presidente della Repubblica |
| G.U. | Gazzetta Ufficiale |
| Ici | Imposta comunale sugli immobili |
| Imu | Imposta municipale unica |
| Ires | Imposta sul reddito delle società |
| Irpef | Imposta sui redditi delle persone fisiche |
| Iva | Imposta sul valore aggiunto |
| Lett. | Lettera |
| L. | Legge |
| Mod. | Modello |
| n. | Numero |
| S.O. | Supplemento ordinario |
| Tuir | Testo unico delle imposte sui redditi |
| UE | Unione Europea |

▣ Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione

Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.

Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. La deduzione, spetta a condizione che:

- a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;
- b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in clas-

se A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

- e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- g) accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015.

▣ Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

▣ Addizionale regionale casi particolari

La **Regione Veneto** ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2014 non superiore ad euro 45.000;
- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2014 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,9% deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel frontespizio del modello 730, nel riquadro del domicilio fiscale.

La **Regione Basilicata** ha previsto un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest'ultima ipotesi deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale.

La **Regione Lazio** ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale

Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. Solo in quest'ultima ipotesi deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale.

L'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1,73% è prevista anche per i contribuenti con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico uno o più figli con disabilità. Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l'aliquota agevolata del 1,73% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest'ultima ipotesi deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale.

▣ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

▣ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

▣ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2015 è pari all'8%.

L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

▣ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
 - ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
- In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:
- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
 - sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
 - sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

▣ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

▣ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

▣ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: *l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.*

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la determinazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2006, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2015.

▣ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

▣ Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 2 per i contribuenti che, dal 4 al 7 febbraio 2015, avevano la residenza nei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi a febbraio 2015, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 maggio 2015 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2015 e il 30 settembre 2015. I comuni e le frazioni interessate dal provvedimento di sospensione sono riportate nell'allegato A) del summenzionato Decreto. L'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, verificata dall'autorità comunale che ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni;
- 3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011

ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 599, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

4 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

30 Con riferimento alle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2016, indicano questo codice i contribuenti residenti in zone colpite da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e nei confronti dei quali non opera la sospensione né il differimento dei tributi ai sensi del comma 2, dell'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Questi contribuenti hanno la facoltà di chiedere la rateizzazione dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. L'istanza per l'ottenimento della rateizzazione, fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, deve essere presentata al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 429 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

▣ Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. *Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2015 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.*
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".
2. *Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.*
Qualora nel corso dell'anno 2015 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).
3. *Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2015.*
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".
Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2015.

▣ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltrare ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2015 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

▣ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando il legittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

▣ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile

dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

▣ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale; il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale.

Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: *la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.*

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
 - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
 - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
 - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
 - erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
 - erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
 - costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti

locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;

- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro;
- erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 2.065 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- nella misura del 41, 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- nella misura del 65 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;
- nella misura del 55 o 65 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello Unico PF.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D7.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogia natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

■ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione d'imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall'amianto;
- le spese sostenute (dal 2005 al 2006) per la manutenzione e salvaguardia dei boschi.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.

Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del

soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E25**);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei rigi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le protesi che non rientrano tra i dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

▣ Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
 - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righe da E41 a E53)

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'accesso nell'abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autoveicoli: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

▣ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2014, si fa riferimento al D.M. 23 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio 2014.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2014 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela** - Le *pensioni pubbliche* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- Belgio - Germania** - Le *pensioni pubbliche* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- Francia** - Le *pensioni pubbliche* di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le *pensioni private* francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;

- Australia** - Sia le *pensioni pubbliche* sia le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- Canada** - Sia le *pensioni pubbliche* sia quelle *private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada;

- Svizzera** - Le *pensioni pubbliche* sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le *pensioni private* sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

▣ Tabella Codici Regione

| Regione | Codice |
|-----------------------|--------|
| Abruzzo | 01 |
| Basilicata | 02 |
| Bolzano | 03 |
| Calabria | 04 |
| Campania | 05 |
| Emilia Romagna | 06 |
| Friuli Venezia Giulia | 07 |
| Lazio | 08 |
| Liguria | 09 |
| Lombardia | 10 |
| Marche | 11 |
| Molise | 12 |
| Piemonte | 13 |
| Puglia | 14 |
| Sardegna | 15 |
| Sicilia | 16 |
| Toscana | 17 |
| Trento | 18 |
| Umbria | 19 |
| Valle d'Aosta | 20 |
| Veneto | 21 |

▣ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2015.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

▣ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione culturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione culturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione culturale determini un aumento di reddito).

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

| REDDITO (per scaglioni) | | ALIQUOTA (per scaglioni) | IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| fino a euro | 15.000,00 | 23 | 23% sull'intero importo |
| oltre euro | 15.000,00 e fino a euro | 27 | 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00 |
| oltre euro | 28.000,00 e fino a euro | 38 | 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00 |
| oltre euro | 55.000,00 e fino a euro | 41 | 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00 |
| | oltre a euro | 43 | 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00 |

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

| RIGO | CODICE | DETRAZIONE (1) |
|------|------------------|---|
| E71 | 1 (colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro |
| | 2 (colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro |
| | 3 (colonna 1) | 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro |
| | 4 (colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 450 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro |
| E72 | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro |

(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- b) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

| REDDITO COMPLESSIVO (1) | IMPORTO DETRAZIONE (EURO) |
|------------------------------|--|
| non superiore a euro 15.000 | $800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})^{(2) (3)}}{15.000}$ |
| da euro 15.001 a euro 29.000 | 690 |
| da euro 29.001 a euro 29.200 | 700 |
| da euro 29.201 a euro 34.700 | 710 |
| da euro 34.701 a euro 35.000 | 720 |
| da euro 35.001 a euro 35.100 | 710 |
| da euro 35.101 a euro 35.200 | 700 |
| da euro 35.201 a euro 40.000 | 690 |
| da euro 40.001 a euro 80.000 | $690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$ |
| oltre euro 80.000 | 0 |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di **950,00 euro**.

Tale detrazione è sostituita da:

- **1.220,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.350,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.620,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di **200,00 euro** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- **1.150,00 euro** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.420,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.550,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.820,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

| N. FIGLI | ETÀ FIGLI | IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3) |
|----------|----------------------------|--|
| 1 | età inferiore a 3 anni | $1220 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$ |
| | età non inferiore a 3 anni | $950 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$ |
| 2 | età inferiore a 3 anni | $1220 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$ |
| | età non inferiore a 3 anni | $950 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$ |
| 3 | età inferiore a 3 anni | $1220 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$ |
| | età non inferiore a 3 anni | $950 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$ |
| 4 | età inferiore a 3 anni | $1.420 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$ |
| | età non inferiore a 3 anni | $1.150 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$ |
| 5 | età inferiore a 3 anni | $1.420 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$ |
| | età non inferiore a 3 anni | $1.150 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$ |
| oltre 5 | | L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età). |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con **disabilità**.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **750,00 euro**.

| |
|--|
| $750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000}$ (1) |
| (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. |

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

| REDDITO COMPLESSIVO (1) | IMPORTO DETRAZIONE (2) |
|-----------------------------------|---|
| non superiore a euro 8.000 | 1.880 (3) |
| compreso tra euro 8.001 e 28.000 | $978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{20.000}$ |
| compreso tra euro 28.001 e 55.000 | $978 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$ |
| oltre euro 55.000 | 0 |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

| SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI | |
|-------------------------------------|--|
| Reddito complessivo (1) | Importo detrazione (2) |
| non superiore a euro 7.500 | 1.725 (3) |
| compreso tra euro 7.501 e 15.000 | $1.255 + \frac{470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.500}$ |
| compreso tra euro 15.001 e 55.000 | $1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ |
| oltre euro 55.000 | 0 |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.

| SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI | |
|--|--|
| Reddito complessivo (1) | Importo detrazione (2) |
| non superiore a euro 7.750 | 1.783 (3) |
| compreso tra euro 7.751 e 15.000 | $1.297 + \frac{486 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$ |
| compreso tra euro 15.001 e 55.000 | $1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ |
| oltre euro 55.000 | 0 |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

| REDDITO COMPLESSIVO (1) | IMPORTO DETRAZIONE (2) |
|----------------------------------|---|
| non superiore a euro 4.800 | 1.104 |
| compreso tra euro 4.801 e 55.000 | $1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$ |
| oltre euro 55.000 | 0 |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

CODICI CATASTALI COMUNALI

| COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. |
|-----------|------------------------|-------|-----------|--------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------|-----------|----------------------|-------|-----------|----------------------------|-------|
| A001 | ABANO TERME | PD | A130 | ALBANO VERCELLESE | VC | A267 | AMPEZZO | UD | A402 | ARIELLI | CH | A534 | BACENO | VB |
| A004 | ABBADIA CERRETO | LO | A134 | ALBAREDO ARNABOLDI | PV | A268 | ANACAPRI | NA | A403 | ARIENZO | CE | A535 | BACOLI | NA |
| A005 | ABBADIA LARIANA | LC | A137 | ALBAREDO D'ADIGE | VR | A269 | ANAGNI | FR | A405 | ARIGNANO | TO | A536 | BADALUCCO | IM |
| A006 | ABBADIA SAN SALVATORE | SI | A135 | ALBAREDO PER SAN MARCO | SO | A270 | ANCARANO | TE | A407 | ARITZO | NU | M214 | BADESI | OT |
| A007 | ABBASANTA | OR | A138 | ALBARETO | PR | A271 | ANCONA | AN | A409 | ARIZZANO | VB | A537 | BADIA ABTEL | BZ |
| A008 | ABBATEGGIO | PE | A139 | ALBARETO DELLA TORRE | CN | A272 | ANDALI | CZ | A412 | ARLENA DI CASTRO | VT | A540 | BADIA CALAVENA | VR |
| A010 | ABBATEGRASSO | MI | A143 | ALBAVILLA | CO | A274 | ANDALO | TN | A413 | ARLUNO | MI | A538 | BADIA PAVESE | PV |
| A012 | ABETONE | PT | A145 | ALBENGA | SV | A273 | ANDALO VALTELLINO | SO | A414 | ARMOENO | NO | A539 | BADIA POLESINE | RO |
| A013 | ABRIOLA | PZ | A146 | ALBERA LIGURE | AL | A275 | ANDEZEZO | TO | A415 | ARMENTO | PZ | A541 | BADIA TEDALDA | AR |
| A014 | ACATE | RG | A149 | ALBEROBELLO | BA | A278 | ANDORA | SV | A418 | ARMO | IM | A542 | BADOLATO | CZ |
| A015 | ACCADIA | FG | A150 | ALBERONA | FG | A280 | ANDORNO MICCA | BI | A419 | ARMUNGIA | CA | A544 | BAGALADI | RC |
| A016 | ACCEGLIO | CN | A153 | ALBESE CON CASSANO | CO | A281 | ANDRANO | LE | A424 | ARNAD | AO | A546 | BAGHERIA | PA |
| A017 | ACCETTURA | MT | A154 | ALBETTONE | VI | A282 | ANDRATE | TO | A421 | ARNARA | FR | A547 | BAGNACAVALLO | RA |
| A018 | ACCIANO | AQ | A155 | ALBI | CZ | A283 | ANDREIS | PN | A422 | ARNASCO | SV | A552 | BAGNARA CALABRA | RC |
| A019 | ACCUMOLI | RI | A158 | ALBIANO | TN | A284 | ANDRETTA | AV | A425 | ARNESSANO | LE | A551 | BAGNARA DI ROMAGNA | RA |
| A020 | ACERENZA | PZ | A157 | ALBIANO DIVREA | TO | A285 | ANDRIA | BT | A427 | AROLA | PV | A550 | BAGNARIA | BV |
| A023 | ACERNO | SA | A159 | ALBIATE | MB | A286 | ANDRIANO ANDRIAN. | BZ | A429 | ARONA | NO | A553 | BAGNARIA ARSA | UD |
| A024 | ACERRA | NA | A160 | ALBIDONA | CS | A287 | ANELA | SS | A430 | ARSOSIO | CO | A555 | BAGNASCO | CN |
| A025 | ACI BONACCORSI | CT | A161 | ALBIGNASEGO | PD | A288 | ANFO | BS | A431 | ARPAJA | BN | A557 | BAGNATICA | BG |
| A026 | ACI CASTELLO | CT | A162 | ALBINEA | RE | A290 | ANGERA | VA | A432 | ARPAISE | BN | A560 | BAGNI DI LUCCA | LU |
| A027 | ACI CATENA | CT | A163 | ALBINO | BG | A291 | ANGIARI | AR | A433 | ARPINO | FR | A564 | BAGNO A RIPOLI | FI |
| A029 | ACI SANT'ANTONIO | CT | A164 | ALBIOLO | CO | A292 | ANGIARI | VR | A434 | ARQUA' PETRARCA | PD | A565 | BAGNO DI ROMAGNA | FC |
| A028 | ACIREALE | CT | A166 | ALBISOLA SUPERIORE | SV | A293 | ANGILO TERME | BS | A435 | AROUA' POLESINE | RO | A567 | BAGNOLI DEL TRIGNO | IS |
| A031 | ACQUACANINA | MC | A165 | ALBISOLA MARINA | SV | A294 | ANGRI | SA | A437 | ARQUATA DEL TRONTO | AP | A568 | BAGNOLI DI SOPRA | PD |
| A032 | ACQUAFONDATA | FR | A167 | ALBIZZATE | VA | A295 | ANGROGNA | TO | A436 | ARQUATA SCRIVIA | AL | A566 | BAGNOLI IRPINO | AV |
| A033 | ACQUAFORMOSA | CS | A171 | ALBONESE | PV | A297 | ANGUILLARA SABAZIA | RM | A438 | ARRE | PD | A570 | BAGNOLO CREMASCO | CR |
| A034 | ACQUAFREDDA | BS | A172 | ALBOSAGGIA | SO | A296 | ANGUILLARA VENETA | PD | A439 | ARRONE | TR | A572 | BAGNOLO DEL SALENTINO | LE |
| A035 | ACQUALAGNA | PU | A173 | ALBUGNANO | AT | A299 | ANNICCO | CR | A441 | ARRIGO SEPRIO | VA | A574 | BAGNOLO DI PO | RO |
| A039 | ACQUANE GRA CREMONESE | CR | A175 | ALBUZZANO | PV | A301 | ANNONE DI BRIANZA | LC | A443 | ARSIE' | BL | A573 | BAGNOLO IN PIANO | RE |
| A038 | ACQUANE GRA SUL CHIESE | MN | A176 | ALCAMO | TP | A302 | ANNONE VENETO | VE | A444 | ARSIERO | VI | A569 | BAGNOLO MELLA | BS |
| A040 | ACQUAPENDENTE | VT | A177 | ALCARALI FUSI | ME | A303 | ANOIA | RC | A445 | ARSITA | TE | A571 | BAGNOLO PIEMONTE | CN |
| A041 | ACQUAPPESA | CS | A178 | ALDENO | TN | A304 | ANTEGNATE | BG | A446 | ARSOLI | RM | A575 | BAGNOLO SAN VITO | MN |
| A042 | ACQUARICA DEL CAPO | LE | A179 | ALDINO ALDEIN. | BZ | A306 | ANTERIVO ALTREI. | BZ | A447 | ARTA TERME | UD | A576 | BAGNONE | MS |
| A043 | ACQUARO | VV | A180 | ALES | OR | A305 | ANTEY-SAINT-ANDRE' | AO | A448 | ARTEGNA | UD | A577 | BAGNOREGIO | VT |
| A044 | ACQUASANTA TERME | AP | A182 | ALESSANDRIA | AL | A309 | ANTICOLI CORRADO | RM | A449 | ARTENA | RM | A578 | BAGOLINO | BS |
| A045 | ACQUASPARTA | TR | A183 | ALESSANDRIA DEL CARRETTO | CS | A312 | ANTIGNANO | AT | A451 | ARTOGNE | BS | A579 | BAIA E LATINA | CE |
| A050 | ACQUAVIVA COLLE CROCE | CB | A181 | ALESSANDRIA DELLA ROCCA | AG | A313 | ANTILLO | ME | A452 | ARVIER | AO | A580 | BAlANO | AV |
| A048 | ACQUAVIVA DELLE FONTI | BA | A184 | ALESSANDRIA | LE | A314 | ANTONIMINA | RC | A453 | ARZACHENA | OT | A581 | BAlARDO | IM |
| A051 | ACQUAVIVA DISERNA | IS | A185 | ALEZIO | LE | A315 | ANTRODOCCO | RI | A440 | ARZAGO D'ADDA | BG | A584 | BAlARO | BG |
| A047 | ACQUAVIVA PICENA | AP | A186 | ALFANO | SA | A317 | ANTRONA SCHIERANCO | VB | A454 | ARZANA | OG | A586 | BAISO | RE |
| A049 | ACQUAVIVA PLATANI | CL | A187 | ALFEDENA | AQ | A318 | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | AO | A455 | ARZANO | NA | A587 | BAlANGERO | TO |
| M211 | ACQUEDOLCI | ME | A188 | ALFANELLO | BS | A319 | ANZANO DEL PARCO | CO | A458 | ARZERGRANDE | PD | A588 | BAlDICHIERI D'ASTI | AT |
| A052 | ACQUI TERME | AL | A189 | ALFIANO NATTA | AL | A320 | ANZANO DI PUGLIA | FG | A459 | ARZIGNANO | VI | A590 | BAlDISSERO CANAVESE | TO |
| A053 | ACRI | CS | A191 | ALFONSINE | RA | A321 | ANZI | PZ | A460 | ASCEA | SA | A589 | BAlDISSERO D'ALBA | CN |
| A054 | ACUTO | FR | A192 | ALGHERO | SS | A323 | ANZIO | RM | A461 | ASCIANO | SI | A591 | BAlDISSERO TORINESE | TO |
| A055 | ADELFA | BA | A193 | ALGUA | BG | A324 | ANZOLA DELL'EMILIA | BO | A462 | ASCOLI PICENO | AP | A592 | BAlLESTRATE | PA |
| A056 | ADRANO | CT | A194 | ALI' | ME | A325 | ANZOLA DOSSOLA | VB | A463 | ASCOLI SATRIANO | FG | A593 | BAlLESTRINO | SV |
| A057 | ADRARA SAN MARTINO | BG | A201 | ALI' TERME | ME | A326 | AOSTA | AO | A464 | ASCREA | RI | A594 | BAlLABIO | LC |
| A058 | ADRARA SAN ROCCO | BG | A195 | ALIA | PA | A327 | APECCHIO | PU | A465 | ASIAGO | VI | A597 | BAlLAA | CA |
| A059 | ADRIA | RO | A196 | ALIANO | MT | A328 | APICE | BN | A467 | ASIGLIANO VENETO | VI | A599 | BAlME | TO |
| A060 | ADRO | BS | A197 | ALICE BEL COLLE | AL | A329 | APIRO | MC | A466 | ASIGLIANO VERCELLESE | VC | A600 | BAlMUCCIA | VC |
| A061 | AFFI | VR | A198 | ALICE CASTELLO | VC | A330 | APOLLOSA | BN | A470 | ASOLA | MN | A601 | BAlOCCO | VC |
| A062 | AFFILE | RM | A199 | ALICE SUPERIORE | TO | A333 | APPIANO GENTILE | CO | A471 | ASOLO | TV | A603 | BAlSORANO | AO |
| A064 | AFRAGOLA | NA | A200 | ALIFE | CE | A332 | APPIANO SULLA STRADA | CE | A473 | ASSAGO | MI | A604 | BAlVANO | PZ |
| A065 | AFRICO | RC | A202 | ALIMENA | PA | | DEL VINO. EPPAN AN DER. | BZ | A474 | ASSEMINE | CA | A605 | BAlZOLA | AL |
| A067 | AGAZZANO | PC | A203 | ALIMINUSA | PA | A334 | APPIGNANO | MC | A475 | ASSISI | PG | A606 | BAlNARI | SS |
| A068 | AGEROLA | NA | A204 | ALLAI | OR | A335 | APPIGNANO DEL TRONTO | AP | A476 | ASSO | CO | A607 | BAlNCLETTE | TO |
| A069 | AGGIUS | OT | A206 | ALLEGHE | BL | A337 | APRICA | SO | A477 | ASSOLO | OR | A610 | BAlNIO ANZINO | VB |
| A070 | AGIRA | EN | A205 | ALLEIN | AO | A338 | APRICALE | IM | A478 | ASSORO | EN | A612 | BAlNIZI | PV |
| A071 | AGLIANA | PT | A207 | ALLERONA | TR | A339 | APRICENA | FG | A479 | ASTI | AT | A613 | BAlONE | PD |
| A072 | AGLIANO TERME | AT | A208 | ALLISTE | LE | A340 | APRIGLIANO | CS | A480 | ASUNI | OR | A614 | BAlRADILI | OR |
| A074 | AGLIE' | TO | A210 | ALLUMIERE | RM | A341 | APRILIA | LT | A481 | ATELETA | AQ | A615 | BAlRAGIANO | PZ |
| H848 | AGLIENTU | OT | A211 | ALLUVIONI CAMBIO' | AL | A343 | AQUARA | SA | A482 | ATELLA | PZ | A616 | BAlRANELLO | CB |
| A075 | AGNA | PD | A214 | ALME' | BG | A344 | AQUILA D'ARROSCIA | IM | A484 | ATENA LUCANA | SA | A617 | BAlRANO D'ISCHIA | NA |
| A076 | AGNADELLO | CR | A216 | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | BG | A346 | AQUILEIA | UD | A485 | ATESSA | CH | A618 | BAlRANZATE | MI |
| A077 | AGNANA CALABRA | RC | A217 | ALMENNO SAN SALVATORE | BG | A347 | AQUILONIA | AV | A486 | ATINA | FR | A619 | BAlRASSO | VA |
| A080 | AGNONE | IS | A218 | ALMESE | TO | A348 | AQUINO | FR | A487 | ATRANI | SA | A621 | BAlRATILI SAN PIETRO | OR |
| A082 | AGNOSINE | BS | A220 | ALONTE | VI | A350 | ARADEO | LE | A488 | ATRI | TE | A625 | BAlRBANIA | TO |
| A083 | AGORDO | BL | A221 | ALPETTE | TO | A351 | ARAGONA | AG | A489 | ATRIPALDA | AV | A626 | BAlRBARA | AN |
| A084 | AGOSTA | RM | A222 | ALPIGNANO | TO | A352 | ARAMENGO | AT | A490 | ATTIGLIANO | TR | A628 | BAlRBARANO ROMANO | VT |
| A085 | AGRA | VA | A223 | ALSENO | PC | A354 | ARBA | PN | A491 | ATTIMIS | UD | A627 | BAlRBARANO VICENTINO | VI |
| A087 | AGRATE BRIANZA | MB | A224 | ALSERIO | CO | A357 | ARBOREA | OR | A492 | ATZARA | NU | A629 | BAlRBARESCO | CN |
| A088 | AGRATE CONTURBIA | NO | A225 | ALTAMURA | BA | A358 | ARBORIO | VC | A493 | AUDITORE | PU | A630 | BAlRBARIGA | BG |
| A089 | AGRIGENTO | AG | A226 | ALTARE | SV | A359 | ARBUS | VS | A494 | AUGUSTA | SR | A631 | BAlRBATA | BS |
| A091 | AGROPOLI | SA | A228 | ALTAVILLA IRPINA | AV | A360 | ARCADE | TV | A495 | AULLETA | SA | A632 | BAlRBERINO DI MUGELLO | FI |
| A092 | AGUGLIANO | AN | A229 | ALTAVILLA MILICIA | PA | A363 | ARCE | FR | A496 | AULLA | MS | A633 | BAlRBERINO VAL D'ELSA | FI |
| A093 | AGUGLIARO | VI | A227 | ALTAVILLA MONFERRATO | AL | A365 | ARCENE | BG | A497 | AURANO | VB | A634 | BAlRBIANELLO | PV |
| A096 | AICURIO | MB | A230 | ALTAVILLA SILENTINA | SA | A366 | ARCEVIA | AN | A499 | AURIGO | IM | A635 | BAlRBIANO BARBIAN. | BZ |
| A097 | AIDOMAGGIORE | OR | A231 | ALTAVILLA VICENTINA | VI | A367 | ARCHI | CH | A501 | AURONZO DI CADORE | BL | A637 | BAlRBONA | PD |
| A098 | AIDONE | EN | A233 | ALTIDONA | FM | A369 | ARCIDOSSO | GR | A502 | AUSONIA | FR | A638 | BAlRCELLONA POZZO DI GOTTO | ME |
| A100 | AIELLI | AQ | A234 | ALTILIA | CS | A370 | ARCINAZZO ROMANO | RM | A503 | AUSTIS | NU | A639 | BAlRCHI | PU |
| A102 | AIELLO CALABRO | CS | A235 | ALTINO | CH | A371 | ARCISATE | VA | A506 | AVEGNO | GE | A640 | BAlRCIS | PN |
| A103 | AIELLO DEL FRIULI | UD | A236 | ALTISSIMO | VI | A372 | ARCO | TN | A507 | AVELENGO HAFILING. | BZ | A643 | BAlRD | AO |
| A101 | AIELLO DEL SABATO | AV | A237 | ALTIVOLE | TV | A373 | ARCOLA | SP | A508 | AVELLA | AV | A645 | BAlRDELLO | VA |
| A105 | AIETA | CS | A238 | ALTO | CN | A374 | ARCOLE | VR | A509 | AVELLINO | AV | A646 | BAlRDI | PR |
| A106 | AILANO | CE | A239 | ALTOFONTE | PA | A375 | ARCONATE | MI | A511 | AVERARA | BG | A647 | BAlRDINETO | SV |
| A107 | AILOSCA | BI | A240 | ALTOPOMONTE | CS | A376 | ARCORE | MB | A512 | AVERSA | CE | A650 | BAlRDOLINO | VR |
| A109 | AIRASCA | TO | A241 | ALTOPASCIO | LU | A377 | ARCUGNANO | VI | A514 | AVETRANA | TA | A651 | BAlRDONECCHIA | TO |
| A110 | AIROLA | BN | A242 | ALVIANO | TR | A379 | ARDARA | SS | A515 | AVEZZANO | AQ | A652 | BAlREGGIO | MI |
| A111 | AIROLE | IM | A243 | ALVIGNANO | CE | A380 | ARDAUFI | OR | A516 | AVIANO | PN | A653 | BAlRENO | NO |
| A112 | AIRUNO | LC | A244 | ALVITO | FR | M213 | ARDEA | RM | A517 | AVIATICO | BG | A655 | BAlRESSA | OR |
| A113 | AISONO | CN | A246 | ALZANO LOMBARDO | BG | A382 | ARDENNO | SO | A518 | AVIGLIANA | TO | A656 | BAlRETE | AO |
| A116 | ALA | TN | A245 | ALZANO SCRIVIA | AL | A383 | ARDESIO | BG | A519 | AVIGLIANO | PZ | A657 | BAlRGA | LU |
| A115 | ALA' DEI SARDI | OT | A249 | ALZATE BRIANZA | CO | A385 | ARDORE | RC | M258 | AVIGLIANO UMBRO | TR | A658 | BAlRGAGLI | GE |
| A117 | ALA DI STURA | TO | A251 | AMALFI | SA | A386 | ARENA | VV | A520 | AVIO | TN | A660 | BAlRGE | CN |
| A118 | ALAGNA | PV | A252 | AMANDOLA | FM | A387 | ARENA PO | PV | A521 | AVISE | AO | A661 | BAlRGHE | BS |
| A119 | ALAGNA VALSESIA | VC | A253 | AMANTEA | CS | A388 | ARENZANO | GE | A522 | AVOLA | SR | A662 | BAlRI | BA |
| A120 | ALANNO | PE | A254 | AMARO | UD | A389 | ARESE | MI | A523 | AVOLASCA | AL | A663 | BAlRI SARDO | OG |
| A121 | ALANO DI PIAVE | BL | A255 | AMARONI | CZ | A390 | AREZZO | AR | A094 | AYAS | AO | A664 | BAlRIANO | BG |
| A122 | ALASSIO | SV | A256 | AMASENO | FR | A391 | ARGEVNO | CO | A108 | AYMAYILLES | AO | A665 | BAlRCELLA | BO |
| A123 | ALATRI | FR | A257 | AMATO | CZ | A392 | ARGELATO | BO | A525 | AZEGLIO | TO | A666 | BAlRILE | PZ |
| A124 | ALBA | CN | A258 | AMATRICE | RI | A393 | ARGENTA | FE | A526 | AZZANELLO | CR | A667 | BAlRISCIANO | AQ |

| COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. |
|-----------|------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------|-----------|----------------------|-------|-----------|--------------------------|-------|
| A677 | BARRALI | CA | A817 | BERZO INFERIORE | BS | A972 | BONEMERSE | CR | B117 | BRALLO DI PREGOLA | PV | B270 | BUONVICINO | CS |
| A678 | BARREA | AQ | A815 | BERZO SAN FERMO | BG | A973 | BONIFATI | CS | B118 | BRANCALEONE | RC | B272 | BURAGO DI MOLGORA | MB |
| A681 | BARUMINI | VS | A818 | BESANAIN BRIANZA | MB | A975 | BONITO | AV | B120 | BRANDICO | BS | B274 | BURCEI | CA |
| A683 | BARZAGO | LC | A819 | BESANO | VA | A976 | BONNANARO | SS | B121 | BRANDIZZO | TO | B275 | BURGIO | AG |
| A684 | BARZANO | BG | A820 | BESATE | MI | A977 | BONO | SS | B123 | BRANZI | BG | B276 | BURGOS | SS |
| A686 | BARZANO' | LC | A821 | BESENELLO | TN | A978 | BONORVA | SS | B124 | BRAONE | BS | B278 | BURIASCO | TO |
| A687 | BARZIO | LC | A823 | BESENZONZE | PC | A979 | BONVICINO | CN | B126 | BREBBIA | VA | B279 | BUROLO | TO |
| A689 | BASALUZZO | AL | A825 | BESNATE | VA | A981 | BORBONA | RI | B128 | BREDA DI PIAVE | TV | B280 | BURONZO | VC |
| A690 | BASCAPÈ | PV | A826 | BESOZZO | VA | A982 | BORCA DI CADORE | BL | B131 | BREGANO | VA | B281 | BUSACHI | OR |
| A691 | BASCHI | TR | A827 | BESSUDE | SS | A983 | BORDANO | UD | B132 | BREGANZE | VI | B282 | BUSALLA | GE |
| A692 | BASCIANO | TE | A831 | BETTOLA | PC | A984 | BORDIGHERA | IM | B134 | BREGNANO | CO | B283 | BUSANA | RE |
| A694 | BASELGA DI PINE' | TN | A832 | BETTONA | PG | A986 | BORDOLANO | CR | B135 | BREGUZZO | TN | B284 | BUSANO | TO |
| A696 | BASELICE | BN | A834 | BEURA-CARDEZZA | VB | A987 | BORE | PR | B136 | BREIA | VC | B285 | BUSCA | CN |
| A697 | BASIANO | MI | A835 | BEVAGNA | PG | A988 | BORETTO | RE | B137 | BREMBATE | BG | B286 | BUSCATE | MI |
| A698 | BASICO' | ME | A836 | BEVERINO | SP | A989 | BORGARELLO | PV | B138 | BREMBATE DI SOPRA | BG | B287 | BUSCEMI | SR |
| A699 | BASIGLIO | MI | A837 | BEVILACQUA | VR | A990 | BORGARO TORINESE | TO | B141 | BREMBIO | LO | B288 | BUSETO PALIZZOLO | TP |
| A700 | BASILIANO | UD | A841 | BIANCAVILLA | CT | A991 | BORGETTO | PA | B142 | BREME | PV | B289 | BUSNAGO | MB |
| A702 | BASSANO BRESCIANO | BS | A842 | BIANCHI | CS | A993 | BORGHETTO D'ARROSCIA | IM | B143 | BRENDOLA | VI | B292 | BUSSETO | MI |
| A703 | BASSANO DEL GRAPPA | VI | A843 | BIANCO | RC | A998 | BORGHETTO DI BORBERA | AL | B144 | BRENNA | CO | B293 | BUSSETO | PR |
| A706 | BASSANO IN TEVERINA | VT | A844 | BIANDRATE | NO | A992 | BORGHETTO DI VARA | SP | B145 | BRENNERO .BRENNER. | BZ | B294 | BUSSI SUL TIRINO | PE |
| A704 | BASSANO ROMANO | VT | A845 | BIANDRONNO | VA | A995 | BORGHETTO LODIGIANO | LO | B149 | BRENO | BS | B295 | BUSSO | CB |
| A707 | BASSIANO | LT | A846 | BIANZANO | BG | A999 | BORGHETTO SANTO SPIRITO | SV | B150 | BRENTA | VA | B296 | BUSSOLENGO | VR |
| A708 | BASSIGNANA | AL | A847 | BIANZE' | VC | B001 | BORGI | FC | B152 | BRENTINO BELLUNO | VR | B297 | BUSSOLENO | TO |
| A709 | BASTIA MONDOVI' | CN | A848 | BIANZONE | SO | B002 | BORGIA | CZ | B153 | BRENTONICO | TN | B300 | BUSTO ARSIZIO | VA |
| A710 | BASTIA UMBRA | PG | A849 | BIASSONO | MB | B003 | BORGIALLO | TO | B154 | BRENZONE SUL GARDA | VR | B301 | BUSTO GAROLFO | MI |
| A712 | BASTIDA PANCARANA | PV | A850 | BIBBIANO | RE | B005 | BORGIO VEREZZI | SV | B156 | BRESCELLO | RE | B302 | BUTERA | CL |
| A713 | BASTIGLIA | MO | A851 | BIBBIENA | AR | B007 | BORGO A MOZZANO | LU | B157 | BRESCIA | BS | B303 | BUTI | PI |
| A714 | BATTAGLIA TERME | PD | A852 | BIBBONA | LI | B009 | BORGO D'ALE | VC | B158 | BRESIMO | TN | B304 | BUTTAPIETRA | VR |
| A716 | BATTIFOLLO | CN | A853 | BIBIANA | TO | B010 | BORGO DI TERZO | BG | B159 | BRESSANA BOTTARONE | PV | B305 | BUTTIGLIERA ALTA | TO |
| A717 | BATTIPAGLIA | SA | A854 | BICCARI | FG | B026 | BORGO PACE | PV | B160 | BRESSANONE .BRIXEN. | BZ | B306 | BUTTIGLIERA D'ASTI | AT |
| A718 | BATTUDA | PV | A855 | BICINICCO | UD | B028 | BORGO PRIOLO | PV | B161 | BRESSANVIDO | VI | B309 | BUTTRIO | UD |
| A719 | BAUCINA | PA | A856 | BIDONI' | OR | B033 | BORGO SAN DALMAZZO | CN | B162 | BRESSO | MI | B320 | CA' D'ANDREA | CR |
| A721 | BAULADU | OR | A859 | BIELLA | BI | B035 | BORGO SAN GIACOMO | BS | B165 | BREZ | TN | B311 | CABELLA LIGURE | AL |
| A722 | BAUNEI | OG | A861 | BIENNO | BS | B017 | BORGO SAN GIOVANNI | LO | B166 | BREZZO DI BEDERO | VA | B313 | CABIATE | CO |
| A725 | BAVENO | VB | A863 | BIENO | TN | B036 | BORGO SAN LORENZO | FI | B167 | BRIAGLIA | CN | B314 | CABRAS | OR |
| A728 | BEDERO VALCUVIA | VA | A864 | BIENTINA | PI | B037 | BORGO SAN MARTINO | AL | B169 | BRIATICO | VV | B315 | CACCAMO | PA |
| A729 | BEDIZIOLE | BS | A866 | BIGARELLO | MN | B038 | BORGO SAN SIRO | PV | B171 | BRICHERASIO | TO | B319 | CACCURI | KR |
| A730 | BEDOLLO | TN | A870 | BINAGO | CO | B043 | BORGO TICINO | NO | B172 | BRIENNO | CO | B326 | CADEGLIANO-VICONAGO | VA |
| A731 | BEDONIA | PR | A872 | BINASCO | MI | B044 | BORGO TOSSIGNANO | BO | B173 | BRIENZA | PZ | B328 | CADELBOSCO DI SOPRA | RE |
| A732 | BEDULITA | BG | A874 | BINETTO | BA | B042 | BORGO VAL DI TARO | PR | B175 | BRIGA ALTA | CN | B332 | CADEO | PC |
| A733 | BEÈ | VB | A876 | BIOGLIO | BI | B006 | BORGO VALSUGANA | TN | B176 | BRIGA NOVARESE | NO | B335 | CADERZONE TERME | TN |
| A734 | BEINASCO | TO | A877 | BIONAZ | AO | A996 | BORGO VELINO | RI | B178 | BRIGNANO GERA D'ADDA | BG | B345 | CADONEGHE | PD |
| A735 | BEINETTE | CN | A878 | BIONE | BS | B046 | BORGO VERCELLI | VC | B179 | BRIGNANO-FRASCATA | AL | B346 | CADORAGO | CO |
| A736 | BELCASTRO | CZ | A880 | BIRORI | NU | M340 | BORGO VIRGILIO | MN | B180 | BRINDISI | BR | B347 | CADREZZATE | VA |
| A737 | BELFIORE | VR | A881 | BISACCIA | AV | B015 | BORGOFRANCO DIVREA | TO | B181 | BRINDISI MONTAGNA | PZ | B349 | CAERANO DI SAN MARCO | TV |
| A740 | BELFORTE ALL'ISAURO | PU | A882 | BISACQUINO | PA | B013 | BORGOFRANCO SUL PO | MN | B182 | BRINZIO | VA | B350 | CAFASSE | SA |
| A739 | BELFORTE DEL CHIENTI | MC | A883 | BISCEGLIE | BT | B016 | BORGOLAVEZZARO | NO | B183 | BRIONA | NO | B351 | CAGGIANO | SA |
| A738 | BELFORTE MONFERRATO | AL | A884 | BISEGNA | AQ | B018 | BORGOMALE | CN | B184 | BRIONE | BS | B352 | CAGLI | PU |
| A741 | BELGIOIOSO | PV | A885 | BISENTI | TE | B019 | BORGOMANERO | NO | B185 | BRIONE | TN | B354 | CAGLIARI | CA |
| A742 | BELGIRATE | VB | A887 | BISIGNANO | CS | B020 | BORGOMARO | IM | B187 | BRIOSCO | MB | B355 | CAGLIO | CO |
| A743 | BELLA | PZ | A889 | BISTAGNO | AL | B021 | BORGOMASINO | TO | B188 | BRISIGHELLA | RA | B358 | CAGNANO AMITERNO | AQ |
| M335 | BELLAGIO | CO | A891 | BISUSCHIO | VA | B024 | BORGONE SUSA | TO | B191 | BRISAGO-VALTRAVAGLIA | VA | B357 | CAGNANO VARANO | FG |
| A745 | BELLANO | LC | A892 | BITETTO | BA | B025 | BORGONOVO VAL TIDONE | PC | B192 | BRISOGNE | AO | B359 | CAGNO | CO |
| A746 | BELLANTE | TE | A893 | BITONTO | BA | B029 | BORGORATTO ALESSANDRINO | AL | B193 | BRITTIOLI | PE | B360 | CAGNO' | TN |
| A747 | BELLARIA-IGEA MARINA | RN | A894 | BITRITTO | BA | B030 | BORGORATTO MORMOROLO | PV | B194 | BRIVIO | LC | B361 | CAIANELLO | CE |
| A749 | BELLEGRA | RM | A895 | BITTI | NU | B031 | BORGORICCO | PD | B195 | BROCCOSTELLA | FR | B362 | CAIAZZO | CE |
| A750 | BELLINO | CN | A896 | BIVONA | AG | B008 | BORGOROSE | RI | B196 | BROGLIANO | VI | B364 | CAINES KUEENS. | BZ |
| A751 | BELLINZAGO LOMBARDO | MI | A897 | BIVONGI | RC | B040 | BORGOSATOLLO | BS | B197 | BROGNATURO | VV | B365 | CAINO | BS |
| A752 | BELLINZAGO NOVARESE | NO | A898 | BIZZARONE | CO | B041 | BORGOSIESIA | VC | B198 | BROLO | ME | B366 | CAIOLO | SO |
| M294 | BELLIZZI | SA | A902 | BLEGGIO SUPERIORE | TN | B048 | BORMIDA | SV | B200 | BRONDELLO | CN | B367 | CAIRANO | SA |
| A755 | BELLONA | CE | A903 | BLELLO | BG | B049 | BORMIO | SO | B201 | BRONI | PV | B368 | CAIRATE | VA |
| A756 | BELLOSGUARDO | SA | A857 | BLERA | VT | B051 | BORNASCO | PV | B202 | BRONTE | CT | B369 | CAIRO MONTENOTTE | SV |
| A757 | BELLUNO | BL | A904 | BLESSAGNO | CO | B054 | BORNO | BS | B203 | BRONZOLO .BRANZOLLO. | BZ | B371 | Cavano | NA |
| A759 | BELLUSCO | MB | A905 | BLEVIO | CO | B055 | BORONEDDU | OR | B204 | BROSSASCO | CN | B374 | CALABRITTO | AV |
| A762 | BELMONTE CALABRO | CS | M268 | BLUFI | PA | B056 | BORREDE | NU | B205 | BROSSO | TO | B375 | CALALZO DI CADORE | BL |
| A763 | BELMONTE CASTELLO | FR | A906 | BOARA PISANI | PD | B057 | BORRELLO | CH | B207 | BROVELLO-CARPUGNINO | VB | B376 | CALAMANDRANA | AT |
| A761 | BELMONTE DEL SANNIO | IS | A909 | BOBBIO | PC | B058 | BORRIANA | BI | B209 | BROZOLO | TO | B377 | CALAMONACI | AG |
| A765 | BELMONTE IN SABINA | RI | A910 | BOBBIO PELLICE | TO | B061 | BORSO DEL GRAPPA | TV | B212 | BRUGHERIO | MB | B378 | CALANGIANUS | OT |
| A764 | BELMONTE MEZZAGNO | PA | A911 | BOCA | NO | B062 | BORTIGALI | NU | B213 | BRUGINE | PD | B379 | CALANNA | RC |
| A760 | BELMONTE PICENO | FM | A912 | BOGGHIGLIERO | CS | B063 | BORTIGIADAS | OT | B214 | BRUGNATO | SP | B380 | CALASCA-CASTIGLIONE | VB |
| A766 | BELPASSO | CT | A914 | BOCCIOLETO | VC | B064 | BORUTTA | SS | B215 | BRUGNERA | PN | B381 | CALASCIBETTA | EN |
| A768 | BELTISO | CS | A916 | BOCENAGO | TN | B067 | BORZONASCA | GE | B216 | BRUINO | TO | B382 | CALASCIO | AQ |
| A772 | BELVEDERE DI SPINELLO | KR | A918 | BODIO LOMNAGO | VA | B068 | BOSA | OR | B217 | BRUMANO | BG | B383 | CALASETTA | CI |
| A774 | BELVEDERE LANGHE | CN | A919 | BOFFALORA D'ADDA | LO | B069 | BOSARO | RO | B218 | BRUNATE | CO | B384 | CALATABIANO | CT |
| A773 | BELVEDERE MARITTIMO | CS | A920 | BOFFALORA SOPRA TICINO | MI | B070 | BOSCHI SANT'ANNA | VR | B219 | BRUNELLO | VA | B385 | CALATAFIMI SEGESTA | TP |
| A769 | BELVEDERE OSTRENSE | AN | A922 | BOGLIASCO | GE | B073 | BOSCO CHIESANUOVA | VR | B220 | BRUNICO .BRUNECK. | BZ | B386 | CALAVINO | TN |
| A770 | BELVEGLIO | AT | A925 | BOGNANO | VB | B071 | BOSCO MARENGO | AL | B221 | BRUNO | AT | B388 | CALCATA | VA |
| A776 | BELVÌ | NU | A929 | BOGGONO | NO | B075 | BOSCONERO | TO | B223 | BRUSAPORTO | BG | B389 | CALCERANICA AL LAGO | TN |
| A777 | BEMA | SO | A931 | BOISSANO | SV | B076 | BOSCOREALE | NA | B225 | BRUSASCO | TO | B390 | CALCI | PI |
| A778 | BENE LARIO | CO | A930 | BOJANO | CB | B077 | BOSOTRECASE | NA | B227 | BRUSCIANO | NA | B391 | CALCIANO | MT |
| A779 | BENE VAGIENNA | CN | A932 | BOLANO | SP | B078 | BOSENTINO | TN | B228 | BRUSIMPIANO | VA | B392 | CALCINAIA | PI |
| A780 | BENESTARE | RC | A933 | BOLBENO | TN | B079 | BOSIA | CN | B229 | BRUSNENGO | BI | B393 | CALCINATE | BG |
| A781 | BENETUTTI | SS | A937 | BOLGARE | BG | B080 | BOSIO | AL | B230 | BRUSSON | AO | B394 | CALCINATO | BS |
| A782 | BENEVELLO | CN | A940 | BOLLATE | MI | B081 | BOSIZIO PARINI | LC | B232 | BRUZIOLO | TO | B395 | CALCIO | BG |
| A783 | BENEVENTO | BN | A941 | BOLLENGO | TO | B082 | BOSNASCO | PV | B234 | BRUZZANO ZEFFIRIO | RC | B396 | CALCO | LC |
| A784 | BENNA | BI | A944 | BOLOGNA | BO | B083 | BOSSICO | BG | B235 | BUBBIANO | MI | B397 | CALDARO SULLA STRADA | |
| A785 | BENTIVOGLIO | BO | A945 | BOLOGNANO | PE | B084 | BOSOLASCO | CN | B236 | BUBBIO | AT | | DEL VINO .KALTERN AN DE. | BZ |
| A786 | BERBENNO | BG | A946 | BOLOGNETTA | PA | B085 | BOTRICELLO | CZ | B237 | BUCCHERI | SR | B398 | CALDAROLA | MC |
| A787 | BERBENNO DI VALTELLINA | SO | A947 | BOLOGNOLA | MC | B086 | BOTRUGNO | LE | B238 | BUCCHIANICO | CH | B399 | CALDERARA DI RENO | BO |
| A788 | BERCETO | PR | A948 | BOLOTANA | NU | B088 | BOTTANUOVO | BG | B239 | BUCCIANO | BN | B400 | CALDES | TN |
| A789 | BERCHIDDA | OT | A949 | BOLSENA | VT | B091 | BOTTICINO | BS | B240 | BUCCINASCO | MI | B402 | CALDIERO | VR |
| A791 | BEREGAZZO CON FIGLIARO | CO | A950 | BOLTIERA | BG | B094 | BOTTIDDA | SS | B242 | BUCCHINO | SA | B403 | CALDOGNO | VI |
| A792 | BEREGUARDO | PV | A952 | BOLZANO .BOZEN. | BZ | B097 | BOVA | RC | B243 | BUCINE | AR | B404 | CALDONAZZO | TN |
| A793 | BERGAMASCO | AL | A953 | BOLZANO NOVARESE | NO | B099 | BOVA MARINA | RC | B246 | BUDDUSO' | OT | B405 | CALDENASO | PC |
| A794 | BERGAMO | BG | A954 | BOLZANO VICENTINO | VI | B098 | BOVALINO | RC | B247 | BUDIOIA | PN | B406 | CALENZANO | FI |
| A795 | BERGANTINO | RO | A955 | BOMARZO | VT | B100 | BOVEGNO | BS | B248 | BUDONI | OT | B408 | CALESTANO | PR |
| A796 | BERGEGGI | SV | A956 | BOMBA | CH | B101 | BOVES | CN | B249 | BUDRIO | BO | B410 | CALICE AL CORNOVIGLIO | SP |
| A798 | BERGOLO | CN | A957 | BOMPENSIERE | CL | B102 | BOVEZZO | BS | B250 | BUGGERRU | CI | B409 | CALICE LIGURE | SV |
| A799 | BERLINGO | BS | A958 | BOMPIETRO | PA | A720 | BOVILLE ERNICA | FR | B251 | BUGGIANO | PT | B413 | CALIMERA | LE |
| A801 | BERNALDA | MT | A959 | BOMPORTO | MO | B104 | BOVINO | FG | B255 | BUGLIO IN MONTE | SO | B415 | CALITRI | AV |
| A802 | BERNAREGGIO | MB | A960 | BONARCADO | OR | B105 | BOVISIO-MASCIAGO | MB | B256 | BUGNARA | AO | B416 | CALIZZANO | SV |
| A804 | BERNATE TICINO | MI | A961 | BONASSOLA | SP | B106 | BOVOLENTA | PD | B258 | BUGGIGATE | VA | B417 | CALLABIANA | BI |
| A805 | BERNEZZO | CN | A963 | BONATE SOPRA | BG | B107 | | | | | | | | |

| COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. |
|-----------|------------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|-----------|---------------------------|-------|-----------|--------------------------|-------|
| B429 | CALTANISSETTA | CL | B563 | CAMPOSAMPIERO | PD | B703 | CAPRIATE SAN GERVASIO | BG | B844 | CARTIGLIANO | VI | B982 | CASOLA VALSENI | RA |
| B430 | CALTAVUTURO | PA | B565 | CAMPOSANO | NA | B704 | CAPRIATI A VOLTURNO | CE | B845 | CARTIGNANO | CN | B983 | CASOLE BRUZZO | CS |
| B431 | CALTIGNAGA | NO | B566 | CAMPOSANTO | MO | B705 | CAPRIE | TO | B846 | CARTOCETO | PU | B984 | CASOLE D'ELSA | SI |
| B432 | CALTO | RO | B567 | CAMPESPINOSE | PV | B706 | CAPRIGLIA IRPINA | AV | B847 | CARTOSIO | AL | B985 | CASOLI | CH |
| B433 | CALTRANO | VI | B569 | CAMPOTOSTO | AQ | B707 | CAPRIGLIO | AT | B848 | CARTURA | PD | B988 | CASORATE PRIMO | PV |
| B434 | CALUSCO D'ADDA | BG | B572 | CAMUGNANO | BO | B708 | CAPRILE | BI | B850 | CARUGATE | MI | B987 | CASORATE SEMPIONE | VA |
| B435 | CALUSCO | TO | B577 | CANAL SAN BOVO | TN | B710 | CAPRINO BERGAMASCO | BG | B851 | CARUGO | CO | B989 | CASOREZZO | MI |
| B436 | CALVAGESE DELLA RIVIERA | BS | B573 | CANALE | CN | B709 | CAPRINO VERONESE | VR | B853 | CARUNCHIO | CH | B990 | CASORIA | NA |
| B437 | CALVANICO | SA | B574 | CANALE D'AGORDO | BL | B711 | CAPRIOLO | BS | B854 | CARVICO | BG | B991 | CASORZO | AT |
| B439 | CALVATONE | CR | B576 | CANALE MONTERANO | RM | B712 | CAPRIVA DEL FRIULI | GO | B856 | CARZANO | TN | A472 | CASPERIA | RI |
| B440 | CALVELLO | PZ | B578 | CANARO | RO | B715 | CAPUIA | CE | B857 | CASABONA | KR | B993 | CASPOGGIO | SO |
| B441 | CALVENE | VI | B579 | CANAZEI | TN | B716 | CAPURSO | BA | B858 | CASACALENDA | CB | B994 | CASSACCO | UD |
| B442 | CALVENZANO | BG | B580 | CANCELLARA | PZ | B718 | CARAFFA DEL BIANCO | RC | B859 | CASACANDITELLA | CH | B996 | CASSAGO BRIANZA | LC |
| B443 | CALVERA | PZ | B581 | CANCELLO ED ARNONE | CE | B717 | CARAFFA DI CATANZARO | CZ | B860 | CASAGIOVE | CE | C002 | CASSANO ALL'ONIONO | CS |
| B444 | CALVI | BN | B582 | CANDA | RO | B719 | CARAGLIO | CN | B870 | CASAL CERPELLI | AL | C003 | CASSANO D'ADDA | MI |
| B446 | CALVI DELL'UMBRIA | TR | B584 | CANDELA | FG | B720 | CARAMAGNA PIEMONTE | CN | B872 | CASAL DI PRINCIPE | CE | B998 | CASSANO DELLE MURGE | BA |
| B445 | CALVI RISORTA | CE | B586 | CANDELO | BI | B722 | CARAMANICO TERME | PE | B895 | CASAL VELINO | SA | B997 | CASSANO IRPE | AV |
| B447 | CALVIGNANO | PV | B588 | CANDIA CANAVESE | TO | B723 | CARANO | TN | B861 | CASALGUIDA | CH | C004 | CASSANO MAGNAGO | VA |
| B448 | CALVIGNASCO | MI | B587 | CANDIA LOMELLINA | PV | B724 | CARAPELLE | FG | B862 | CASALATTICO | FR | C005 | CASSANO SPINOLA | AL |
| B450 | CALVISANO | BS | B589 | CANDIANA | PD | B725 | CARAPELLE CALVISIO | AQ | B864 | CASALBELTRAME | NO | B999 | CASSANO VALCUVIA | VA |
| B452 | CALVIZZANO | NA | B590 | CANDIDA | AV | B726 | CARASCO | GE | B865 | CASALBORDINO | CH | C006 | CASSARO | SR |
| B453 | CAMAGNA MONFERRATO | AL | B591 | CANDIDONI | RC | B727 | CARASSAI | AP | B866 | CASALBORE | AV | C007 | CASSIGLIO | BG |
| B455 | CAMAIORE | LU | B592 | CANDIOLO | TO | B729 | CARATE BRIANZA | MB | B867 | CASALBORGONE | TO | C014 | CASSINA DE' PECCHI | MI |
| B456 | CAMAIRAGO | LO | B593 | CANEGRATE | MI | B730 | CARATE URIO | CO | B868 | CASALBUONO | SA | C020 | CASSINA RIZZARDI | CO |
| B457 | CAMANDONA | BI | B594 | CANELLI | AT | B731 | CARAVAGGIO | BG | B869 | CASALBUTTANO ED UNITI | CR | C024 | CASSINA VALSASSINA | LC |
| B460 | CAMASTRA | AG | B597 | CANEPIVA | VT | B732 | CARAVIATE | VA | B871 | CASALCIPRANO | CB | C022 | CASSINASCIO | AT |
| B461 | CAMBIAGO | MI | B598 | CANEVA | PN | B733 | CARAVINO | TO | B873 | CASALDUNI | BN | C027 | CASSINE | AL |
| B462 | CAMBIANO | TO | B599 | CANEVINO | PV | B734 | CARAVONICA | IM | B876 | CASALE CORTE CERRO | VB | C030 | CASSINELLE | AL |
| B463 | CAMBIASCA | VB | B602 | CANICATTI | AG | B735 | CARBONANO | VT | B881 | CASALE CREMASCO-VIDOLASCO | CR | B933 | CASSINETTA DI LUGAGNANO | MI |
| B465 | CAMBURZANO | BI | B603 | CANICATTINI BAGNI | SR | B741 | CARBONARA AL TICINO | PV | B877 | CASALE DI SCODOSIA | PD | C034 | CASSINO | FR |
| B467 | CAMERANA | CN | B604 | CANINO | VT | B740 | CARBONARA DI NOLA | NA | B875 | CASALE LITTA | VA | C037 | CASSOLA | VI |
| B468 | CAMERANO | AN | B605 | CANISCHIO | TO | B739 | CARBONARA DI PO | MN | B878 | CASALE MARITTIMO | PI | C038 | CASSOLNOVO | PV |
| B469 | CAMERANO CASASCO | AT | B606 | CANISTRO | AQ | B736 | CARBONARA SCRIVIA | AL | B885 | CASALE MONFERRATO | AL | C041 | CASTAGNARO | VR |
| B471 | CAMERATA CORNELLO | BG | B607 | CANNA | CS | B742 | CARBONATE | CO | B899 | CASALE SUL SILE | TV | C044 | CASTAGNETO CARDUCCI | LI |
| B472 | CAMERATA NUOVA | RM | B608 | CANNALONGA | SA | B743 | CARBONE | PZ | B880 | CASALECCHIO DI RENO | BO | C045 | CASTAGNETO PO | TO |
| B470 | CAMERATA PICENA | AN | B609 | CANNARA | PG | B744 | CARBONERA | TV | B882 | CASALEGGIO BOIRO | AL | C046 | CASTAGNANO | CN |
| B473 | CAMERI | NO | B610 | CANNERO RIVIERA | VB | B745 | CARBONIA | CI | B883 | CASALEGGIO NOVARA | NO | C049 | CASTAGNOLE DELLE LANZE | AT |
| B474 | CAMERINIO | MC | B613 | CANNETTO PAVESE | PV | B748 | CARCARE | SV | B886 | CASALEONE | VR | C047 | CASTAGNOLE MONFERRATO | AT |
| B476 | CAMEROTA | SA | B612 | CANNETTO SULL'OGGIO | MN | B749 | CARCERI | PD | B889 | CASALETTO CEREDANO | CR | C048 | CASTAGNOLE PIEMONTE | TO |
| B477 | CAMIGLIANO | CE | B615 | CANNOBIO | VB | B752 | CARCOFORO | VC | B890 | CASALETTO DI SOPRA | CR | C050 | CASTANA | PV |
| B479 | CAMINATA | PC | B616 | CANNOLE | LE | B754 | CARDANO AL CAMPO | VA | B887 | CASALETTO LODIGIANO | LO | C052 | CASTANO PRIMO | MI |
| B481 | CAMINI | RC | B617 | CANOLO | RC | B755 | CARDE' | CN | B888 | CASALETTO SPARTANO | SA | C053 | CASTEGGIO | PV |
| B482 | CAMINO | AL | B618 | CANONICA D'ADDA | BG | M285 | CARDEDU | OG | B891 | CASALETTO VAPRIO | CR | C055 | CASTEGNATO | BS |
| B483 | CAMINO AL TAGLIAMENTO | UD | B619 | CANOSA DI PUGLIA | BT | B756 | CARDETO | RC | B892 | CASALFIUMANESE | BO | C056 | CASTEGRONO | VI |
| B484 | CAMISANO | CR | B620 | CANOSA SANNITA | CH | B758 | CARDINALE | CZ | B893 | CASALGRANDE | RE | C058 | CASTEL BARONIA | AV |
| B485 | CAMISANO VICENTINO | VI | B621 | CANOSIO | CN | B759 | CARDITO | NA | B894 | CASALGRASSO | CN | C064 | CASTEL BOGLIONE | AT |
| B486 | CAMMARATA | AG | C669 | CANOSSA | RE | B760 | CAREGGINE | LU | B896 | CASALINCONTRADA | CH | C065 | CASTEL BOLOGNESE | RA |
| B489 | CAMO | CN | B624 | CANSANO | AQ | B762 | CAREMA | TO | B897 | CASALINO | NO | B494 | CASTEL CAMPAGNANO | CE |
| B490 | CAMOGLI | GE | B626 | CANTAGALLO | PO | B763 | CARENNO | LC | B898 | CASALMAGGIORE | CR | C040 | CASTEL CASTAGNA | TE |
| B492 | CAMPAGNA | SA | B627 | CANTALICE | RI | B765 | CARENTO | AL | B899 | CASALMAIOCCO | LO | C183 | CASTEL CONDINO | TN |
| B493 | CAMPAGNA LUPIA | VE | B628 | CANTALUPA | TO | B766 | CARERI | RC | B900 | CASALMORANO | CR | C075 | CASTEL D'AIANO | BO |
| B496 | CAMPAGNANO DI ROMA | RM | B631 | CANTALUPO IN SABINA | RI | B767 | CARESANA | VC | B901 | CASALMORO | MN | C076 | CASTEL D'ARIO | MN |
| B497 | CAMPAGNATICO | GR | B629 | CANTALUPO LIGURE | AL | B768 | CARESANABLOT | VC | B902 | CASALNOCETO | AL | C078 | CASTEL D'AZZANO | VR |
| B498 | CAMPAGNOLA CREMASCA | CR | B630 | CANTALUPO NEL SANNIO | IS | B769 | CAREZZANO | AL | B905 | CASALNUOVO DI NAPOLI | NA | C082 | CASTEL DEL GIUDICE | IS |
| B499 | CAMPAGNOLA EMILIA | RE | B633 | CANTARANA | AT | B771 | CARFIZZI | KR | B904 | CASALNUOVO MONTEROTARO | FG | C083 | CASTEL DEL MONTE | AQ |
| B500 | CAMPANA | CS | B634 | CANTELEO | VA | B772 | CARGEGHE | SS | B907 | CASALOLDO | MN | C085 | CASTEL DEL PIANO | GR |
| B501 | CAMPARADA | MB | B635 | CANTERANO | RM | B774 | CARIATI | CS | B910 | CASALPUSTERLENGO | LO | C086 | CASTEL DEL RIO | BO |
| B502 | CAMPAGINE | RE | B636 | CANTIANO | PU | B776 | CARIFE | AV | B911 | CASALROMANO | MN | B969 | CASTEL DI CASIO | BO |
| B504 | CAMPELLO SUL CLITUNNO | PG | B637 | CANTOIRA | TO | B777 | CARIGNANO | TO | B912 | CASALSERUGO | PD | C090 | CASTEL DI IERI | AQ |
| B505 | CAMPERTOGNO | VC | B639 | CANTU' | CO | B778 | CARMATE | CO | B916 | CASALUCE | CE | C091 | CASTEL DI IUDICIA | CT |
| B507 | CAMPI BISENZIO | FI | B640 | CANZANO | TE | B779 | CARNARO | CE | B917 | CASALVECCHIO DI PUGLIA | FG | C093 | CASTEL DI LAMA | AP |
| B506 | CAMPI SALENTINA | LE | B641 | CANZO | CO | B780 | CARINI | PA | B918 | CASALVECCHIO SICULO | ME | C094 | CASTEL DI LUCIO | ME |
| B508 | CAMPIGLIA CERVO | BI | B642 | CAORLE | VE | B781 | CARINOLA | CE | B919 | CASALVIERI | FR | C096 | CASTEL DI SANGRO | AQ |
| B511 | CAMPIGLIA DEI BERICI | VI | B643 | CAORSO | PC | B782 | CARISIO | VC | B920 | CASALVOLONE | NO | C097 | CASTEL DI SASSO | CE |
| B509 | CAMPIGLIA MARITTIMA | LI | B644 | CAPACCIO | SA | B783 | CARISIOLO | TN | B921 | CASALZUIGNO | VA | C098 | CASTEL DI TORA | RI |
| B512 | CAMPIGLIONE FENILE | TO | B645 | CAPACI | PA | B784 | CARLANTINO | FG | B922 | CASAMARCIANO | NA | C102 | CASTEL FOCOGNANO | AR |
| B513 | CAMPIONE D'ITALIA | CO | B646 | CAPALBIO | GR | B785 | CARLAZZO | CO | B923 | CASAMASSIMA | BA | C114 | CASTEL FRENTANO | CH |
| B514 | CAMPITELLO DI FASSA | TN | B647 | CAPANNOLO | PI | B787 | CARLENTINI | SR | B924 | CASAMICCIOLA TERME | NA | C115 | CASTEL GABBIANO | CR |
| B515 | CAMPLI | TE | B648 | CAPANNORI | LU | B788 | CARLINO | UD | B925 | CASANDRINO | NA | C116 | CASTEL GANDOLFO | RM |
| B516 | CAMPO CALABRO | RC | B649 | CAPENA | RM | B789 | CARLIORFTE | CI | B928 | CASANOVA ELVO | VC | C117 | CASTEL GIORGIO | TR |
| B526 | CAMPO DI GIOVE | AQ | B650 | CAPERGANICA | CR | B790 | CARLOPOLI | CZ | B927 | CASANOVA LERRONE | SV | C118 | CASTEL GOFFREDO | MN |
| B529 | CAMPO DI TRENS FRIENFELD. | BZ | B651 | CAPESTRANO | AQ | B791 | CARMAGNOLA | TO | B929 | CASANOVA LONATI | PV | C121 | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | BN |
| B538 | CAMPO LIGURE | GE | B653 | CAPIAGO INTIMIANO | CO | B792 | CARMIANO | LE | B932 | CASAPE | RM | C203 | CASTEL MADAMA | RM |
| B553 | CAMPO NELL'ELBA | LI | B655 | CAPISTRANO | VV | B794 | CARMIGNANO | PO | M260 | CASAPESENNA | CE | C204 | CASTEL MAGGIORE | BO |
| B564 | CAMPO SAN MARTINO | PD | B656 | CAPISTRELLO | AQ | B795 | CARMIGNANO DI BRENTA | PD | B933 | CASAPINTA | BI | C208 | CASTEL MELLA | BS |
| B570 | CAMPO TURES SAND IN TAUFERS. | BZ | B658 | CAPITIGNANO | AQ | B796 | CARNAGO | VA | B934 | CASAPROTA | RI | C211 | CASTEL MORRONE | CE |
| B519 | CAMPOBASSO | CB | B660 | CAPIZZI | ME | B798 | CARNATE | MB | B935 | CASAPULLA | CE | C252 | CASTEL RITALDI | PG |
| B520 | CAMPOBELLO DI LICATA | AG | B661 | CAPIZZONE | BG | B801 | CAROBBOIO DEGLI ANGELI | BG | B936 | CASARANO | LE | C253 | CASTEL ROCCHERO | AT |
| B521 | CAMPOBELLO DI MAZARA | TP | B664 | CAPO DI PONTE | BS | B802 | CAROLEI | CS | B937 | CASARO | LC | C255 | CASTEL ROZZONE | BG |
| B522 | CAMPOCHIARO | CB | B666 | CAPO D'ORLANDO | ME | B803 | CARONIA | BG | B938 | CASARILE | MI | C259 | CASTEL SAN GIORGIO | SA |
| B524 | CAMPODARSEGO | PD | B663 | CAPODIMONTE | VT | B804 | CARONIA | ME | B940 | CASARSA DELLA DELIZIA | PN | C261 | CASTEL SAN GIOVANNI | PC |
| B525 | CAMPDENNO | TN | B667 | CAPODRISE | CE | B805 | CARONNO PERTUSELLA | VA | B939 | CASARZA LIGURE | GE | C262 | CASTEL SAN LORENZO | SA |
| B527 | CAMPDOMELE | LT | B669 | CAPOLIVERI | LI | B807 | CARONNO VARESI | VA | B941 | CASASCO | AL | C263 | CASTEL SAN NICCOLÒ | AR |
| B528 | CAMPODIPIETRA | CB | B670 | CAPOLONA | AR | B808 | CAROSINO | TA | B942 | CASASCO D'INTELVI | CO | C266 | CASTEL SAN PIETRO ROMANO | RM |
| B530 | CAMPODOLCINO | SO | B671 | CAPONAGO | MB | B809 | CAROVIGNO | BR | B943 | CASATENOVO | LC | C265 | CASTEL SAN PIETRO TERME | BO |
| B531 | CAMPODORO | PD | B672 | CAPORCIANO | AQ | B810 | CAROVILLI | IS | B945 | CASATISMA | PV | C270 | CASTEL SAN VINCENTO | IS |
| B533 | CAMPOFELICE DI FITALIA | PA | B674 | CAPOSELE | AV | B812 | CARPANETO PIACENTINO | PC | B946 | CASAVATORE | NA | C288 | CASTEL SANT'ANGELO | RI |
| B532 | CAMPOFELICE DI ROCCELLA | PA | B675 | CAPOTERRE | CA | B813 | CARPANZANO | CS | B947 | CASAZZA | BG | C289 | CASTEL SANT'ELIA | VT |
| B534 | CAMPOFILONE | FM | B676 | CAPOVALLA | BS | B814 | CARPASIO | IM | B948 | CASCIA | PG | C289 | CASTEL VISCARDIO | TR |
| B535 | CAMPOFIORITO | PA | B677 | CAPPADOCIA | AQ | B816 | CARPEGNA | PU | B949 | CASCIAGO | VA | C110 | CASTEL VITTORIO | IM |
| B536 | CAMPIFORMIDO | UD | B679 | CAPPELLA CANTONE | CR | B817 | CARPENEDOLO | BS | M327 | CASCIANA TERME LARI | PI | C291 | CASTEL VOLTURNO | CE |
| B537 | CAMPOFRANCO | CL | B680 | CAPPELLA DE' PICENARDI | CR | B818 | CARPENETO | AL | B950 | CASCINA | PI | C057 | CASTELBALDO | PD |
| B539 | CAMPOGALLIANO | MO | B678 | CAPPELLA MAGGIORE | TV | B819 | CARPI | MO | B953 | CASCINETTE DIVREA | TO | C059 | CASTELBELFORTE | MN |
| B541 | CAMPOLLATARO | BN | B681 | CAPPELLE SUL TAVO | PE | B820 | CARPIANO | MI | B954 | CASEI GEROLA | PV | C060 | CASTELBELLINO | AN |
| B543 | CAMPOLI APPENNINNO | FR | B682 | CAPROCOTTA | IS | B822 | CARPIGNANO SALENTINO | LE | B955 | CASELETTE | TO | C062 | CASTELBELLO GIARDES | AR |
| B542 | CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | BN | B684 | CAPRAIA E LIMITE | FI | B823 | CARPIGNANO SESIA | NO | B956 | CASELLA | GE | C267 | CASTELBELL TSCHARS. | BZ |
| B544 | CAMPOLIETI | CB | B685 | CAPRAIA ISOLA | LI | B825 | CARPINETI | RE | B959 | CASELLE IN PITTARI | SA | C063 | CASTELBIANCO | SV |
| B546 | CAMPOLONGO MAGGIORE | VE | B686 | CAPRALBA | CR | B827 | CARPINETO DELLA NORA | PE | B961 | CASELLE LANDI | LO | C066 | CASTELBOTTACCIO | CB |
| B547 | CAMPOLONGO SUL BRENTA | VI | B688 | CAPRANICA | VT | B828 | CARPINETO ROMANO | RM | B958 | CASELLE LURANI | LO | C067 | CASTELBUONO | PA |
| M311 | CAMPOLONGO TAPOGLIANO | UD | B687 | CAPRANICA PRENESTINA | RM | B826 | CARPINETO SINELLO | CH | B960 | | | | | |

| COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. |
|-----------|---------------------------|-------|-----------|--------------------------------|-------|-----------|-----------------------|-------|-----------|------------------------|-------|--------------|----------------------------|-------|-----------|--------|-------|
| C105 | CASTELFRANCI | AV | C271 | CASTELSARACENO | PZ | C396 | CAVERNAGO | BG | C534 | CERRO AL VOLTURNO | IS | C672 | CIBIANA DI CADORE | BL | | | |
| C113 | CASTELFRANCO DI SOTTO | PI | C272 | CASTELSARDO | SS | C398 | CAVEZZO | MO | C537 | CERRO MAGGIORE | MI | C673 | CICAGNA | GE | | | |
| C107 | CASTELFRANCO EMILIA | MO | C273 | CASTELSEPRIO | VA | C400 | CAVIZZANA | TN | C533 | CERRO TANARO | AT | C674 | CICALA | CE | | | |
| C106 | CASTELFRANCO IN MISCANO | BN | B968 | CASTELSILANO | KR | C404 | CAVOUR | TO | C538 | CERRO VERONESE | VR | C675 | CICCIANO | NA | | | |
| M322 | CASTELFRANCO PIANDISCO' | AR | C274 | CASTELSPINA | AL | C405 | CAVRIAGO | RE | C539 | CERSOSIMO | PZ | C676 | CICERALE | SA | | | |
| C111 | CASTELFRANCO VENETO | TV | C275 | CASTELTERMINI | AG | C406 | CAVRIANA | MN | C540 | CERTALDO | FI | C677 | CICILIANO | RM | | | |
| C119 | CASTELGEMBERTO | VI | C181 | CASTELGACCANA | VA | C407 | CAVRIGLIA | AR | C541 | CERTOSA DI PAVIA | AR | C678 | CICOGNOLO | CR | | | |
| C120 | CASTELGRANDE | PZ | C278 | CASTELVECCHIO CALVISIO | AQ | C409 | CAZZAGO BRABBA | VA | C542 | CERVA | CZ | C679 | CICONIO | TO | | | |
| C122 | CASTELGUGLIELMO | RO | C276 | CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | SV | C408 | CAZZAGO SAN MARTINO | BS | C543 | CERVARA DI ROMA | RM | C680 | CIGLIANO | VC | | | |
| C123 | CASTELGUIDONE | CH | C279 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | AQ | C412 | CAZZANO DI TRAMIGNA | VR | C544 | CERVARESE SANTA CROCE | PD | C681 | CIGLIE' | CN | | | |
| C125 | CASTELLABATE | SA | C280 | CASTELVENERE | BN | C410 | CAZZANO SANT'ANDREA | BG | C545 | CERVARO | FR | C684 | CIGOGNOLA | PV | | | |
| C126 | CASTELLAFIUME | AQ | B129 | CASTELVERDE | CR | C413 | CAZZANO | FR | C547 | CERVASCA | CN | C685 | CIGOLE | BS | | | |
| C127 | CASTELL'ALFERO | AT | C200 | CASTELVERRINO | IS | C414 | CECIMA | PV | C548 | CERVATTO | VC | C686 | CILAVEGNA | PV | | | |
| C128 | CASTELLALTO | TE | C284 | CASTELVETERE IN VAL FORTORE | BN | C415 | CECINA | LI | C549 | CERVENO | BS | C689 | CIMADOLMO | TV | | | |
| C130 | CASTELLAMMARE DEL GOLFO | TP | C283 | CASTELVETERE SUL CALORE | AV | C417 | CEDEGOLO | BS | C550 | CERVERE | CN | C691 | CIMBERGO | BS | | | |
| C129 | CASTELLAMMARE DI STABIA | NA | C286 | CASTELVETRANO | TP | C418 | CEDECRASCO | SO | C551 | CERVESINA | PV | C694 | CIMEGO | TN | | | |
| C133 | CASTELLAMONTE | TO | C287 | CASTELVETRO DI MODENA | MO | C420 | CEFALA' DIANA | PA | C552 | CERVETERI | RM | C695 | CIMINA' | RC | | | |
| C134 | CASTELLANA GROTTE | BA | C288 | CASTELVETRO PIACENTINO | PC | C421 | CEFFALU' | PA | C553 | CERVIA | RA | C696 | CIMINNA | PA | | | |
| C135 | CASTELLANA SICULA | PA | C290 | CASTELVISCONTI | CR | C422 | CEGGIA | VE | C554 | CERVICATI | CS | C697 | CIMITILE | NA | | | |
| C136 | CASTELLANETA | TA | C292 | CASTENASO | BO | C424 | CEGLIE MESSAPICA | BR | C555 | CERVIGNANO D'ADDA | LO | C699 | CIMOLAIS | PN | | | |
| C137 | CASTELLANIA | AL | C293 | CASTENEDOLO | BS | C426 | CELANO | AQ | C556 | CERVIGNANO DEL FRIULI | UD | C700 | CIMONE | TN | | | |
| C139 | CASTELLANZA | VA | M288 | CASTIADAS | CA | C428 | CELENZA SUL TRIGNO | CH | C557 | CERVINARA | AV | C701 | CINAGLIO | AT | | | |
| C140 | CASTELLAR | CN | C318 | CASTIGLION FIBOCCHI | AR | C429 | CELENZA VALFORTORE | FG | C558 | CERVINO | CE | C702 | CINETO ROMANO | RM | | | |
| C142 | CASTELLAR GUIDOBONO | AL | C319 | CASTIGLION FIORENTINO | AR | C430 | CELICO | CS | C559 | CERVO | IM | C703 | CINGIA DE' BOTTI | CR | | | |
| C141 | CASTELLARANO | RE | C308 | CASTIGLIONE A CASAURIA | PE | C435 | CELLA DATI | CR | C560 | CERZETO | CS | C704 | CINGOLI | MC | | | |
| C143 | CASTELLARRO | IM | C302 | CASTIGLIONE CHIAVARESE | GE | C432 | CELLA MONTE | AL | C561 | CESA | CE | C705 | CINGIANO | GR | | | |
| C145 | CASTELLARQUATO | PC | C301 | CASTIGLIONE COSENTINO | CS | C436 | CELLAMARE | BA | C563 | CESANA BRIANZA | LC | C707 | CINISELLO BALSAMO | MI | | | |
| C147 | CASTELL'AZZARA | GR | C304 | CASTIGLIONE D'ADDA | LO | C437 | CELLARA | CS | C564 | CESANA TORINESE | TO | C708 | CINISI | PA | | | |
| C148 | CASTELLAZZO BORMIDA | AL | C296 | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | BO | C438 | CELLARENGO | AT | C565 | CESANO BOSCONI | MI | C709 | CINO | SO | | | |
| C149 | CASTELLAZZO NOVARESE | NO | C306 | CASTIGLIONE DEL GENOVESI | SA | C439 | CELLATICA | BS | C566 | CESANO MADERNO | MB | C710 | CINQUEFRONDI | RC | | | |
| C153 | CASTELLEONE | CR | C309 | CASTIGLIONE DEL LAGO | PG | C444 | CELLE DI BULGHERIA | SA | C567 | CESARA | VB | C711 | CINTANO | TO | | | |
| C152 | CASTELLEONE DI SUASA | AN | C310 | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GR | C441 | CELLE DI MACRA | CN | C568 | CESARO' | ME | C712 | CINTE TESINO | TN | | | |
| C154 | CASTELLERO | AT | C312 | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | MN | C442 | CELLE DI SAN VITO | FG | C569 | CESATE | MI | C714 | CINTO CAOMAGGIORE | VE | | | |
| C155 | CASTELLETO CERVO | BI | C303 | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | LU | C440 | CELLE ENOMONDO | AT | C573 | CESATE | FC | C713 | CINTO EUGANEO | PD | | | |
| C156 | CASTELLETO D'ERRO | AL | C297 | CASTIGLIONE DI SICILIA | CT | C443 | CELLE LIGURE | SV | C574 | CESENATICO | FC | C715 | CINZANO | RC | | | |
| C157 | CASTELLETO DI BRANDUZZO | PV | C299 | CASTIGLIONE D'INTELLI | CO | C446 | CELLENO | VT | C576 | CESENALI | AV | C716 | CIORLANO | CE | | | |
| C158 | CASTELLETO D'ORBA | AL | C313 | CASTIGLIONE D'ORCIA | SI | C447 | CELLERE | VT | C578 | CESIO | IM | C718 | CIPRESSA | IM | | | |
| C160 | CASTELLETO MERLI | AL | C314 | CASTIGLIONE FALLETTO | CN | C449 | CELLINO ATTANASIO | TE | C577 | CESIOMAGGIORE | BL | C719 | CIRCELLO | BN | | | |
| C161 | CASTELLETO MOLINA | AT | C315 | CASTIGLIONE IN TEVERINA | VT | C448 | CELLINO SAN MARCO | BR | C580 | CESSALTO | TV | C722 | CIRIE' | TO | | | |
| C162 | CASTELLETO MONFERRATO | AL | C298 | CASTIGLIONE MESSER MARINO | CH | C450 | CELLIO | VC | C581 | CESSANITI | VV | C723 | CIRIGLIANO | MT | | | |
| C166 | CASTELLETO SOPRA TICINO | NO | C316 | CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | TE | M262 | CELLIOLE | CE | C582 | CESSAPALOMBO | MC | C724 | CIRIMIDO | CO | | | |
| C165 | CASTELLETO STURA | CN | C300 | CASTIGLIONE OLONA | VA | C452 | CEMBRA | TN | C583 | CESSOLE | AT | C725 | CIRO' | KR | | | |
| C167 | CASTELLETO UZZONE | CN | C317 | CASTIGLIONE TINELLA | CN | C453 | CENADI | CZ | C584 | CESTARO | SA | C726 | CIRO' MARINA | KR | | | |
| C169 | CASTELLI | TE | C307 | CASTIGLIONE TORINESE | TO | C456 | CENATE SOPRA | BG | C585 | CETO | BS | C727 | CIS | TN | | | |
| C079 | CASTELLI CALEPIO | BG | C321 | CASTIGNANO | AP | C457 | CENATE SOTTO | BG | C587 | CETONA | SI | C728 | CISANO BERGAMASCO | BG | | | |
| C172 | CASTELLINA IN CHIANTI | SI | C322 | CASTIGLIONE | TE | C458 | CENCENIGHE AGORDINO | BL | C588 | CESTRARO | CS | C729 | CISANO SUL NEVA | SV | | | |
| C174 | CASTELLINA MARITTIMA | PI | C323 | CASTINO | CN | C459 | CENE | BG | C589 | CEVA | CN | C730 | CISERANO | BG | | | |
| C173 | CASTELLINARDO | CN | C325 | CASTIONE ANDEVENNO | SO | C461 | CENESELLI | RO | C591 | CEVO | BS | C732 | CISLAGO | VA | | | |
| C175 | CASTELLINO DEL BIFERNO | CB | C324 | CASTIONE DELLA PRESOLANA | BG | C463 | CENGIO | SV | C593 | CHALLAND-SAINT-ANSELME | AO | C733 | CISLIANO | MI | | | |
| C176 | CASTELLINO TANARO | CN | C327 | CASTIONS DI STRADA | UD | C467 | CENTA SAN NICOLO' | TN | C594 | CHALLAND-SAINT-VICTOR | AO | C734 | CISMOM DEL GRAPPA | VI | | | |
| C177 | CASTELLIRI | FR | C329 | CASTIRAGA VIDARDO | LO | C466 | CENTALLO | CN | C595 | CHAMBAVE | AO | C735 | CISON DI VALMARINO | TV | | | |
| B312 | CASTELLO CABIAGLIO | VA | C330 | CASTO | BS | C469 | CENTO | FE | B491 | CHAMMOIS | AO | C738 | CISSONE | CN | | | |
| C184 | CASTELLO D'AGOGNA | PV | C331 | CASTORANO | AP | C470 | CENTOLA | SA | C596 | CHAMPDEPRAZ | AO | C739 | CISTERNA D'ASTI | AT | | | |
| C185 | CASTELLO D'ARGILE | BO | C332 | CASTREZZATO | BS | C472 | CENTRACHE | CZ | C590 | CHAMPORCHER | AO | C740 | CISTERNA DI LATINA | LT | | | |
| C178 | CASTELLO DEL MATESE | CE | C334 | CASTRI DI LECCE | LE | C471 | CENTURIPPE | EN | C548 | CHARVENSDOD | AO | C741 | CISTERNINO | BR | | | |
| C186 | CASTELLO DELL'ACQUA | SO | C335 | CASTRIGNANO DE' GRECI | LE | C474 | CEPAGATTI | PE | C294 | CHATILLON | AO | C742 | CITERNA | PG | | | |
| A300 | CASTELLO DI ANNONE | AT | C336 | CASTRIGNANO DEL CAPO | LE | C476 | CEPPALONI | BN | C599 | CHERASCO | CN | C744 | CITTA' DELLA PIEVE | PG | | | |
| C187 | CASTELLO DI AGOGNA | LC | C337 | CASTRO | BG | C478 | CEPPO MORELLI | VB | C600 | CHERMULE | SS | C745 | CITTA' DI CASTELLO | PG | | | |
| C188 | CASTELLO DI CISTERNA | NA | M361 | CASTRO | LE | C479 | CEPRANO | FR | C604 | CHIALAMBERTO | TO | C750 | CITTA' SANT'ANGELO | PE | | | |
| C190 | CASTELLO DI GODEGO | TV | C338 | CASTRO DEI VOLSCI | FR | C480 | CERAMI | EN | C605 | CHIAMPO | VI | C743 | CITTADELLA | PD | | | |
| C194 | CASTELLO TESINO | TN | C339 | CASTROCARO TERME | C481 | CERANESI | GE | C606 | CHIANCHE | AV | C746 | CITTA'DUCALE | RI | | | | |
| C189 | CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | TN | | E TERRA DEL SOLE | FC | C483 | CERANO | NO | C608 | CHIANGIANO TERME | SI | C747 | CITTA'NOVA | RC | | | |
| C195 | CASTELLUCCIO | MN | C340 | CASTROCIOLE | FR | C482 | CERANO D'INTELLI | CO | C609 | CHIANNI | PI | C749 | CITTA'REALE | RI | | | |
| C198 | CASTELLUCCIO DEI SAURI | FG | C341 | CASTROFILIPPO | AG | C484 | CERANOVA | PV | C610 | CHIANCOCCO | TO | C751 | CITTAGLIONE | VA | | | |
| C199 | CASTELLUCCIO INFERIORE | PZ | C108 | CASTROLIBERO | CS | C485 | CERASO | SA | C612 | CHIARAMONTE GULFI | RG | C752 | CIVATE | LC | | | |
| C201 | CASTELLUCCIO SUPERIORE | PZ | C343 | CASTRONNO | VA | C486 | CERCEMAGGIORE | CB | C613 | CHIARAMONTI | SS | C755 | CIVEZZA | IM | | | |
| C202 | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | FG | C344 | CASTRONNO DI SICILIA | PA | C487 | CERCENASCO | TO | C614 | CHIARANO | TV | C756 | CIVEZZANO | TN | | | |
| C051 | CASTELL'UMBERTO | ME | C345 | CASTRONNO DI SANT'ANDREA | PZ | C488 | CERCEPICCOLA | CB | C615 | CHIARAVALLE | AN | C757 | CIVIASCO | VC | | | |
| C205 | CASTELMAGNO | CN | C346 | CASTRONNO DI CALABRIA | CB | C489 | CERCHIARA DI CALABRIA | CS | C616 | CHIARAVALLE CENTRALE | CZ | C758 | CIVIDALE DEL FRIULI | UD | | | |
| C206 | CASTELMARTE | CO | C347 | CASTROREALE | ME | C492 | CERCHIO | AQ | C618 | CHIARI | BS | C759 | CIVIDATE AL PIANO | BG | | | |
| C207 | CASTELMASSA | RO | C348 | CASTROREGIO | CS | C493 | CERCINO | SO | C619 | CHIAROMONTE | PZ | C760 | CIVIDATE CAMUNO | BS | | | |
| C197 | CASTELMAURO | CB | C349 | CASTROVILLARI | CS | C494 | CERCIVENTO | UD | C620 | CHIAUCI | IS | C763 | CIVITA | CS | | | |
| C209 | CASTELMEZZANO | PZ | C351 | CATANIA | CT | C495 | CERCOLA | NA | C621 | CHIAVARI | GE | C765 | CIVITA CASTELLANA | VT | | | |
| C210 | CASTELMOLA | ME | C352 | CATANZARO | CZ | C496 | CERDA | PA | C623 | CHIAVENNA | SO | C766 | CIVITA D'ANTINO | AQ | | | |
| C213 | CASTELNOVETTO | PV | C353 | CATENANUOVA | EN | C498 | CEREA | VR | C624 | CHIAVERANO | TO | C764 | CIVITACAMPOMARANO | CB | | | |
| C215 | CASTELNOVO BARIANO | RO | C354 | CATTIGNANO | PE | C500 | CEREGNANO | RO | C625 | CHIENES-KIENS. | BZ | C768 | CIVITALUPARELLA | CH | | | |
| C217 | CASTELNOVO DEL FRIULI | PN | C357 | CATTOLICA | RN | C501 | CERENZIA | KR | C627 | CHIERSI | TO | C769 | CIVITANOVA DEL SANNIO | IS | | | |
| C218 | CASTELNOVO DI SOTTO | RE | C356 | CATTOLICA ERACLEA | AG | C497 | CERES | TO | C630 | CHIES D'ALPAGO | BL | C770 | CIVITANOVA MARCHE | MC | | | |
| C219 | CASTELNOVO NE' MONTI | RE | C285 | CAULONIA | RC | C502 | CERESARA | MN | C628 | CHIESA IN VALMALENCO | SO | C771 | CIVITAQUANA | PE | | | |
| C216 | CASTELNUOVO | TN | C359 | CAUTANO | BN | C503 | CERRESETO | AL | C629 | CHIESANUOVA | TO | C773 | CIVITAVECCHIA | RM | | | |
| C226 | CASTELNUOVO BELBO | AT | C361 | CAVA DE' TIRRENI | SA | C504 | CERESOLE ALBA | CN | C631 | CHIESINA UZZANESE | PT | C778 | CIVITELLA ALFEDENA | AO | | | |
| C227 | CASTELNUOVO BERARDENGA | SI | C360 | CAVA MANARA | PV | C505 | CERESOLE REALE | TO | C632 | CHIEI | CH | C779 | CIVITELLA CASANOVA | PI | | | |
| C228 | CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA | LO | C362 | CAVACURIA | LO | C506 | CERETE | BG | C633 | CHIEUTI | FG | C780 | CIVITELLA D'AGLIANO | VT | | | |
| C229 | CASTELNUOVO BORMIDA | AL | C363 | CAVAGLIA' | BI | C508 | CERETTO LOMELLINA | PV | C634 | CHIEVE | CR | C781 | CIVITELLA DEL TRONTO | TE | | | |
| C220 | CASTELNUOVO BOZZENTE | CO | C364 | CAVAGLIETTO | NO | C509 | CERGNAGO | PV | C635 | CHIGNOLO D'ISOLA | BG | C777 | CIVITELLA DI ROMAGNA | FC | | | |
| C230 | CASTELNUOVO CALCEA | AT | C365 | CAVAGLIO D'AGOGNA | NO | C510 | CERIALE | SV | C637 | CHIGNOLO PO | PV | C774 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | AR | | | |
| C231 | CASTELNUOVO CILENTO | SA | C367 | CAVAGLIO-SPOCCIA | VB | C511 | CERIANA | IM | C638 | CHIOGGIA | VE | C776 | CIVITELLA MESSER RAIMONDO | CH | | | |
| C225 | CASTELNUOVO DEL GARDA | VR | C369 | CAVAGNOLO | TO | C512 | CERIANO LAGHETTO | MB | C639 | CHIOMONTE | TO | C782 | CIVITELLA PAGANICO | GR | | | |
| C222 | CASTELNUOVO DELLA DALUINA | FG | C370 | CAVAION VERONESE | VR | C513 | CERIGNALE | PC | C640 | CHIONS | PN | C783 | CIVITELLA ROVETO | AO | | | |
| C214 | CASTELNUOVO DI CEVA | CN | C372 | CAVALESE | TN | C514 | CERIGNOLA | FG | C641 | CHIOPRIS VISCONI | UD | C784 | CIVITELLA SAN PAOLO | RM | | | |
| C235 | CASTELNUOVO DI CONZA | SA | C374 | CAVALLASCA | CO | C515 | CERISANO | CS | C648 | CHITIGNANO | AR | C785 | CIVO | SO | | | |
| C224 | CASTELNUOVO DI FARFA | RI | C375 | CAVALLERLEONE | CN | C516 | CERINATE | CO | C649 | CHIUDUNO | BG | C787 | CLAIANO CON OSTENO | CO | | | |
| C236 | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | LU | C376 | CAVALLERMAGGIORE | CN | A022 | CERMES-TSCHERMS. | BZ | C650 | CHIUPPANO | VI | C790 | CLAUT | PN | | | |
| C237 | CASTELNUOVO DI PORTO | RM | C377 | CAVALLINO | LE | C517 | CERMIGNANO | TE | C651 | CHIURO | SO | C791 | CLAUZETTO | PN | | | |
| C232 | CASTELNUOVO DON BOSCO | AT | M308 | CAVALLINO-TREPORI | VE | C520 | CERNOBBIO | CO | C652 | CHIUSA KLAUSEN | BZ | C792 | CLAVESANA | CN | | | |
| C240 | CASTELNUOVO MAGRA | SP | C378 | CAVALLIRIO | NO | C521 | CERNUSCO LOMBARDONE | LC | C653 | CHIUSA DI PESIO | CN | C793 | CLAVIERE | TO | | | |
| C241 | CASTELNUOVO NIGRA | TO | C380 | CAVARENO | TN | C523 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | MI | C655 | CHIUSA DI SAN MICHELE | TO | C794 | CLES | TS | | | |
| C223 | CASTELNUOVO PARANO | FR | C381 | CAVARGINA | CO | C526 | CERRETO CASTELLO | BI | C654 | CHIUSA SCLAFANI | PA | C795 | CLETO | CS | | | |
| C242 | CASTELNUOVO RANGONE | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. |
|-----------|---------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-------|-----------|--------------------------|-------|-----------|---------------------|-------|-----------|------------------------|-------|
| C813 | CODEVILLA | PV | C962 | CONIOLO | AL | D117 | COSTA VOLPINO | BG | D255 | DAVAGNA | GE | D410 | ENTRACQUE | CN |
| C814 | CODIGORO | FE | C963 | CONSELICE | RA | D107 | COSTABISSARA | VI | D256 | DAVERIO | VA | D411 | ENTRATICO | BG |
| C815 | CODOGNE' | TV | C964 | CONSELVE | PD | D108 | COSTACCIARO | PG | D257 | DAVOLI | CZ | D412 | ENWIE | CN |
| C816 | CODOGNO | LO | C968 | CONTESSA ENTELLINA | PA | D113 | COSTANZANA | VC | D258 | DAZIO | SO | D414 | EPISCOPIA | PZ |
| C817 | CODROIPO | UD | C969 | CONTIGLIANO | RI | D114 | COSTARAINERA | IM | D259 | DECIMOMANNU | CA | D415 | ERACLEA | VE |
| C818 | CODRONGANOS | SS | C971 | CONTRA | AV | D118 | COSTERMANO | VR | D260 | DECIMOPUTZU | CA | D416 | ERBA | CO |
| C819 | CODRIGLIA | BI | C972 | CONTROGUERRA | TE | D119 | COSTIGLIELE D'ASTI | AT | D261 | DECOLLATURA | CZ | D419 | ERBE' | VR |
| C820 | COGLIATE | MB | C973 | CONTRONE | SA | D120 | COSTIGLIELE SALUZZO | CN | D264 | DEGO | SV | D420 | ERBEZZO | VR |
| C821 | COGNE | AO | C974 | CONTURSI TERME | SA | D121 | COTIGNOLE | RA | D265 | DEIVA MARINA | SP | D421 | ERBUSCO | BS |
| C823 | COGOLETO | GE | C975 | CONVERSANO | BA | D123 | COTRONEI | KR | D266 | DELEBIO | SO | D422 | ERCHE | BR |
| C824 | COGOLLO DEL CENGIO | VI | C976 | CONZA DELLA CAMPANIA | AV | D124 | COTTANELLO | RI | D267 | DELIA | CL | H243 | ERCOLANO | NA |
| C826 | COGNORNO | GE | C977 | CONZANO | AG | D012 | COURMAYEUR | AO | D268 | DELIANUOVA | CR | D423 | ERICE | TP |
| C829 | COLAZZA | NO | C978 | COPERTINO | LE | D126 | COVO | BG | D269 | DELICETO | FG | D424 | ERLI | SV |
| C835 | COLERE | BG | C979 | COPIANO | PV | D127 | COZZO | PV | D270 | DELLO | BS | D426 | ERTO E CASSO | PN |
| C836 | COLFELICE | FR | C980 | COPPARO | FE | D128 | CRACO | MT | D271 | DEMONTE | CN | M292 | ERULA | SS |
| C838 | COLI | PC | C982 | CORANA | PV | D131 | CRANDOLA VALSASSINA | LC | D272 | DENICE | AL | D428 | ERVE | LC |
| C839 | COLICO | LC | C983 | CORATO | BA | D132 | CRAWAGLIANA | VC | D273 | DENNO | TN | D429 | ESANATOGLIA | MC |
| C840 | COLLAGNA | RE | C984 | CORBARA | SA | D133 | CRAWANZANA | CN | D277 | DERNICE | AL | D430 | ESCALAPLANO | CA |
| C841 | COLLALTO SABINO | RI | C986 | CORBETTA | MI | D134 | CRAVEGGIA | VB | D278 | DEROEVERE | CR | D431 | ESCOLCA | CA |
| C844 | COLLARMELE | AQ | C987 | CORBOLA | RO | D136 | CREAZZO | VI | D279 | DERUTA | PG | D434 | ESINE | BS |
| C845 | COLLAZZONE | PG | C988 | CORCHIANO | VT | D137 | CRECCHIO | CH | D280 | DERVIO | LC | D436 | ESINO LARIO | LC |
| C851 | COLLE BRIANZA | LC | C990 | CORCIANO | PG | D139 | CREDARO | BG | D281 | DESANA | VC | D440 | ESPERIA | FR |
| C854 | COLLE D'ANCHISE | CB | C991 | CORDENONS | PN | D141 | CREDERA RUBBIANO | CR | D284 | DESENZANO DEL GARDA | BS | D441 | ESPORLATU | SS |
| C857 | COLLE DI TORA | RI | C992 | CORDIGNANO | TV | D142 | CREMA | CR | D286 | DESIO | MB | D442 | ESTE | MI |
| C847 | COLLE DI VAL DELSA | SI | C993 | CORDOVADO | PN | D143 | CREMELLA | LC | D287 | DESULO | NU | D443 | ESTERZILI | CA |
| C870 | COLLE SAN MAGNO | FR | C996 | COREGLIA ANTELMINELLI | LU | D144 | COREMANAGA | VA | D289 | DIAMANTE | CS | D444 | ETROUBLES | AO |
| C846 | COLLE SANNITA | BN | C995 | COREGLIA LIGURE | GE | D145 | CREMENO | LC | D293 | DIANO ARENTINO | IM | D445 | EUPILIO | CO |
| C872 | COLLE SANTA LUCIA | BL | C998 | CORENO AUSONIO | FR | D147 | CREMA | CO | D296 | DIANO CASTELLO | IM | D433 | EXILLES | AL |
| C848 | COLLE UMBERTO | TV | C999 | CORFINIO | AQ | D149 | CREMOLINO | AL | D291 | DIANO D'ALBA | CN | D447 | FABBRICA CURONE | TO |
| C850 | COLLEBEATO | BS | D003 | CORI | LT | D150 | CREMONA | CR | D297 | DIANO MARINA | IM | M319 | FABBRICHE DI VERGEMOLI | LU |
| C852 | COLLECCHIO | PR | D004 | CORIANO | RN | D151 | CREMOSSANO | CR | D298 | DIANO SAN PIETRO | IM | M450 | FABBRICO | RE |
| C853 | COLLECORVINO | PE | D005 | CORIGLIANO CALABRO | CS | D154 | CRESCENTINO | VC | D299 | DICOMANO | FI | D451 | FABRIANO | AN |
| C311 | COLLEDARA | TE | D006 | CORIGLIANO D'OTRANTO | LE | D156 | CRESPADORO | VI | D300 | DIGNANO | UD | D452 | FABRICA DI ROMA | VT |
| C855 | COLLEDIMACINE | CH | D007 | CORINALDO | AN | D157 | CRESPANO DEL GRAPPA | TV | D302 | DIMARO | TN | D453 | FABRIZIA | VI |
| C856 | COLLEDIMERZO | CH | D008 | CORIO | TO | D159 | CRESPATIACA | LO | D303 | DINAMI | VV | D454 | FABRO | TR |
| C858 | COLLEFFERO | RM | D009 | CORLEONE | PA | M328 | CRESPINA LORENZANA | PI | D304 | DIPIGNANO | CS | D455 | FAEDIS | UD |
| C859 | COLLEGIOVE | RI | D011 | CORLETO MONFORTE | SA | D161 | CRESPINO | RO | D305 | DISO | LE | D457 | FAEDO | TN |
| C860 | COLLEGNO | TO | D010 | CORLETO PERTICARA | PZ | D162 | CRESSA | NO | D309 | DIVIGNANO | NO | D456 | FAEDO VALTELLINO | SO |
| C862 | COLLELONGO | AQ | D013 | CORMANO | MI | D165 | CREVACUORE | BI | D310 | DIZZASCO | CO | D458 | FAENZA | RA |
| C864 | COLLEPARDO | FR | D014 | CORNOMONS | GO | D166 | CREVALCORE | BO | D311 | DOBBIACO .TOBLACH. | BZ | D459 | FAETO | FG |
| C865 | COLLEPASSO | LE | D015 | CORNIA IMAGNA | BG | D168 | CREVALDOSSOLA | VB | D312 | DOBERDO' DEL LAGO | GO | D461 | FAGAGNA | UD |
| C866 | COLLEPIETRO | AQ | D016 | CORNALBA | BG | D170 | CRISPANO | NA | D314 | DOGLIANI | CN | D462 | FAGGETTO LARIO | CO |
| C867 | COLLERETTO CASTELNUOVO | TO | M338 | CORNALE E BASTIDA | PV | D171 | CRISPANO | TA | D315 | DOGLIOLA | CH | D463 | FAGGIANO | TA |
| C868 | COLLERETTO GIACOSA | TO | D018 | CORNAREDO | MI | D172 | CRISOLO | CN | D316 | DOGNA | UD | D465 | FAGNANO ALTO | AO |
| C869 | COLLESALVETTI | LI | D019 | CORNATE D'ADDA | MB | D175 | CROCFIESCHI | GE | D317 | DOLCE' | VR | D464 | FAGNANO CASTELLO | CS |
| C871 | COLLESANO | PA | B799 | CORNEDO ALLISARCO .KARNEID. | BZ | C670 | CROCETTA DEL MONTELLIO | TV | D318 | DOLCEACQUA | IM | D467 | FAGNANO OLONA | VA |
| C875 | COLLETORTO | CB | D020 | CORNEDO VICENTINO | VI | D177 | CRODO | VB | D319 | DOLCEDO | IM | D468 | FAI DELLA PAGANELLA | TN |
| C876 | COLLEVECCHIO | RI | D021 | CORNEGLIANO LAUDENSE | LO | D179 | CROGNALETO | TE | D321 | DOLEGNA DEL COLLIO | GO | D469 | FAICCHIO | BN |
| C878 | COLLI A VOLTURNO | IS | D022 | CORNELIANO D'ALBA | CN | D180 | CROPALATI | CS | D323 | DOLJANOVA | CA | D470 | FALCADE | BL |
| C877 | COLLI DEL TRONTO | AP | D026 | CORNIGLIO | PR | D181 | CROPANI | CZ | D325 | DOLO | VE | D471 | FALCIANO DEL MASSICO | CE |
| C880 | COLLI SUL VELINO | RI | D027 | CORNO DI ROSAZZO | UD | D182 | CROSA | BI | D327 | DOLZAGO | LC | D473 | FALCONARA ALBANESE | CS |
| C879 | COLLIANO | SA | D028 | CORNO GIOVINE | LO | D184 | CROSIA | CS | D328 | DOMANICO | CS | D472 | FALCONARA MARIITIMA | AN |
| C882 | COLLINAS | VS | D029 | CORNOVECCHIO | LO | D185 | CROSIO DELLA VALLE | VA | D329 | DOMASO | CO | D474 | FALCONE | ME |
| C883 | COLLIO | BS | D030 | CORNUEDA | TV | D122 | CROTONE | KR | D330 | DOMEGGE DI CADORE | BL | D475 | FALERIA | VT |
| C884 | COLLOBIANO | VC | D037 | CORREGGIO | RE | D186 | CROTTA D'ADDA | CR | D331 | DOMICELLA | AV | D476 | FALERNA | CZ |
| C885 | COLLOREDO DI MONTE ALBANO | UD | D038 | CORREZZANA | MB | D187 | CROVA | VC | D332 | DOMODOSSOLA | VB | D477 | FALERONE | FM |
| C886 | COLMURANO | MC | D040 | CORREZZOLA | PD | D188 | CROVIANA | TN | D333 | DOMUS DE MARIA | CA | D480 | FALLO | CH |
| C888 | COLOBRARO | MT | D041 | CORRIDO | CO | D189 | CROCOLI | KR | D334 | DOMUSNOVAS | CI | D481 | FALMENTA | VB |
| C890 | COLOGNA VENETA | VR | D042 | CORRIDONIA | MC | D192 | CUASSO AL MONTE | VA | D336 | DON | TN | D482 | FALOPPIO | CR |
| C893 | COLOGNE | BS | D043 | CORROPOLI | TE | D194 | CUCCARO MONFERRATO | AL | D339 | DONATO | BI | D483 | FALVATERRA | FO |
| C894 | COLOGNO AL SERIO | BG | D044 | CORSANO | LE | D195 | CUCCARO VETERE | SA | D341 | DONGO | CO | D484 | FALZES .PFALZEN. | BZ |
| C895 | COLOGNO MONZESE | MI | D045 | CORSICO | MI | D196 | CUCCIAGO | CO | D338 | DONNAS | AO | D486 | FANANO | MO |
| C897 | COLOGNOLA AI COLLI | VR | D046 | CORSIONE | AT | D197 | CUCEGLIO | TO | D344 | DONORI | CA | D487 | FANNA | PN |
| C900 | COLONNA | RM | D048 | CORTACCIA SULLA STRADA | TE | D198 | CUGGIONO | MI | D345 | DORGALI | LU | D488 | FANO | PU |
| C901 | COLONNELLA | TE | | DEL VINO .KURTATSCH A. | BZ | D199 | CUGLIATE-FABIASCO | VA | D346 | DORIO | NC | D489 | FANO ADRIANO | TR |
| C902 | COLONNO | CO | D049 | CORTALE | CZ | D200 | CUGLIERI | OR | D347 | DORMELLETO | NO | D494 | FARA FILIORUM PETRI | CH |
| C903 | COLORINA | SO | D050 | CORTANDONE | AT | D201 | CUGNOLI | PE | D348 | DORNO | PV | D490 | FARA GERA D'ADDA | BG |
| C904 | COLORNO | PR | D051 | CORTANZE | AT | D202 | CUMIANA | TO | D350 | DORZANO | BI | D493 | FARA IN SABINA | RI |
| C905 | COLOSIMI | CS | D052 | CORTAZZONE | AT | D203 | CUMIGNANO SUL NAVIGLIO | CR | D351 | DOSSO | MN | D492 | FARA NOVARESE | NO |
| C908 | COLTURANO | MI | D054 | CORTE BRUGNATELLA | PC | D204 | CUNARDO | VA | D352 | DOSSENA | BG | D491 | FARA OLIVANA CON SOLA | BG |
| M336 | COLVERDE | CO | D056 | CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE | CR | D205 | CUNEO | CN | D355 | DOSSO DEL LIRO | CO | D495 | FARA SAN MARTINO | CH |
| C910 | COLZATE | BG | D057 | CORTE DE' FRATI | CR | D206 | CUNEVO | TN | D356 | DOUES | AO | D496 | FARA VICENTINO | VI |
| C911 | COMABGIO | VA | D058 | CORTE FRANCA | BS | D207 | CUNICO | AT | D357 | DOVADOLA | FC | D497 | FARDELLA | PZ |
| C912 | COMACCHIO | FE | D068 | CORTE PALASIO | LO | D208 | CUORGNE' | TO | D358 | DOVERA | CR | D499 | FARIGLIANO | CN |
| C914 | COMANO | MS | D061 | CORTEMAGGIORE | PC | D209 | CUPELLO | CH | D360 | DOZZA | BO | D501 | FARINDOLA | PE |
| M314 | COMANO TERME | TN | D062 | CORTEMLIA | CN | D210 | CUPRA MARITTIMA | AP | D361 | DRAGONI | CE | D502 | FARINI | PC |
| C917 | COMAZZO | LO | D064 | CORTENO GOLGI | BS | D211 | CUPRAMONTANA | AN | D364 | DRAPIA | VV | D503 | FARNESE | VI |
| C918 | COMEGLIANS | UD | D065 | CORTENOVA | LC | B824 | CURA CARPIGNANO | PV | D365 | DRENA | TN | D506 | FARRA D'ALPAGO | BL |
| C920 | COMELICO SUPERIORE | BL | D066 | CORTENUOVA | BG | D214 | CURCURIS | OR | D366 | DRENCHIA | UD | D505 | FARRA DI SOLIGO | TV |
| C922 | COMERIO | VA | D067 | CORTEOLONA | PV | D216 | CUREGGIO | NO | D367 | DRESANO | MI | D504 | FARRA D'ISONZO | GO |
| C925 | COMIZZANO-CIZZAGO | BS | D072 | CORTIGLIONE | AT | D217 | CURIGLIA CON MONTEVIASCO | VA | D370 | DRIZZONA | CR | D508 | FASANO | BR |
| C926 | COMIGNAGO | NO | A266 | CORTINA D'AMPEZZO | BL | D218 | CURINGA | CZ | D371 | DRO | TN | D509 | FASCIA | GE |
| C927 | COMISO | RG | D075 | CORTINA SULLA STRADA | | D219 | CURINO | BI | D372 | DRONERO | CN | D510 | FAUGLIA | PU |
| C928 | COMITINI | AG | | DEL VINO .KURTINIG AN D. | BZ | D221 | CURNO | BG | D373 | DRUENTO | TO | D511 | FAULE | CN |
| C929 | COMIZIANO | NA | D076 | CORTINO | TE | D222 | CURNO VENOSTA .GRAUN | | D374 | DRUOGNO | VB | D512 | FAWALE DI MALVARO | GE |
| C930 | COMMESSAGGIO | MN | D077 | CORTONA | AR | | IM VINSCHGAU. | BZ | D376 | DUALCHI | NU | D514 | FAVARA | AG |
| C931 | COMMEZZADURA | TN | D078 | CORVARA | PE | D223 | CURSI | LE | D377 | DUBINO | SO | D516 | FAVER | TN |
| C933 | COMO | CO | D079 | CORVARA IN BADIA .CORVARA. | BZ | D225 | CURSOLO-ORASSO | VB | M300 | DUE CARRARE | PD | D518 | FAVIGNANA | TP |
| C934 | COMPIANO | PR | D081 | CORVINO SAN QUIRICO | PV | D226 | CURTAROLO | PD | D379 | DUENVILLE | VI | D520 | FAVRIA | TO |
| C937 | COMUN NUOVO | BG | D082 | CORZANO | BS | D227 | CURTATONE | MN | D380 | DUGENTA | BN | D523 | FEISOGGIO | CN |
| C935 | COMUNANZA | AP | D085 | COSEANO | UD | D228 | CURTI | CE | D383 | DUINO-AURISINA | TS | D524 | FELETO | TO |
| C938 | CONA | VE | D086 | COSENZA | CS | D229 | CUSAGO | MI | D384 | DUMENZA | VA | D526 | FELINO | PR |
| C941 | CONCA CASALE | IS | D087 | COSIO D'ARROSCIA | IM | D231 | CUSANO MILANINO | MI | D385 | DUNO | VA | D527 | FELITTO | SA |
| C940 | CONCA DEI MARINI | SA | D088 | COSIO VALTELLINO | SO | D230 | CUSANO MUTRI | BN | D386 | DURAZZANO | BN | D528 | FELIZZANO | AL |
| C939 | CONCA DELLA CAMPANIA | CE | D089 | COSOLETO | RC | D232 | CUSINO | CO | C772 | DURONIA | CB | D529 | FELONICA | MN |
| C943 | CONCAMARISE | VR | D093 | COSSANO BELBO | CN | D233 | CUSIO | BG | D388 | DUSINO SAN MICHELE | AT | D530 | FELTRE | BL |
| C946 | CONCERVIANO | RI | D092 | COSSANO CANAVESE | TO | D234 | CUSTONACI | TP | D390 | EBOLI | SA | D531 | FENEGRO' | CO |
| C948 | CONCESIO | BS | D094 | COSSATO | BI | D235 | CUTIGLIANO | PT | D391 | EDOLO | BS | D532 | FENESTRELLE | TO |
| C949 | CONCO | VI | D095 | COSSERIA | SV | D236 | CUTIRO | KR | D392 | EGNA .NEUMARKT. | BZ | D537 | FENIS | AO |
| C950 | CONCORDIA SAGITTARIA | VE | D096 | COSSIGNANO | AP | D237 | CUTROFIANO | LE | D394 | ELICE | PE | D538 | FERENTILLO | TR |
| C951 | CONCORDIA SULLA SECCHIA | MO | D099 | COSSOGLIO | VB | D238 | CUTEGGIO | VA | D395 | ELINI | OG | D539 | FERENTINO | FR |
| C952 | CONCOREZZO | MB | D100 | COSSOINE | SS | D239 | CUVIO | VA | D398 | ELLO | LC | D540 | FERLA | SR |
| C953 | CONDINO | TN | D101 | COSSOMBRATO | AT | D243 | DAIANO | TN | D399 | | | | | |

| COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. |
|-----------|-------------------------------|-------|-----------|----------------------|-------|-----------|------------------------------|-------|-----------|------------------------------|-------|-----------|---------------------------|-------|
| E232 | GUALTIERI | RE | E382 | JENNE | RM | E506 | LECCE | LE | E649 | LODINE | NU | E795 | MADONNA DEL SASSO | VB |
| E233 | GUALTIERI SICAMINO | ME | E386 | JERAGO CON ORAGO | VA | E505 | LECCE NEI MARS | AO | E652 | LODRINO | BS | E798 | MAENZA | LT |
| E234 | GUAMAGGIORE | CA | E387 | JERZU | OG | E507 | LECCO | LC | E654 | LOGRATO | BS | E799 | MAFALDA | LT |
| E235 | GUANZATE | CO | E388 | JESI | AN | M313 | LEDRO | TN | E655 | LOIANO | BO | E800 | MAGASA | BS |
| E236 | GUARCHINO | FR | C388 | JESOLO | VE | E509 | LEFFE | BG | M275 | LOIRI PORTO SAN PAOLO | OT | E801 | MAGENTA | MI |
| E240 | GUARDA VENETA | RO | E320 | JOLANDA DI SAVOIA | FE | E510 | LEGGIUNO | VA | E656 | LOMAGNA | LC | E803 | MAGGIORA | NO |
| E237 | GUARDABOSONE | VC | E389 | JOPIPOLO | VE | E512 | LEGNAGO | VR | E659 | LOMAZZO | CO | E804 | MAGHERA | PV |
| E238 | GUARDAMIGLIO | LO | E390 | JOPIPOLO GIANCAXIO | AG | E514 | LEGNANO | MI | E660 | LOMBARDORE | TO | E805 | MAGIONE | PG |
| E239 | GUARDAVALLE | CZ | E391 | JOVENCAN | AO | E515 | LEGNARO | PD | E661 | LOMBRIASCO | TO | E806 | MAGISANO | CZ |
| E241 | GUARDEA | TR | E394 | LA CASSA | TO | E517 | LEI | NU | E662 | LOMELLO | PV | E809 | MAGLIANO ALFIERI | CN |
| E245 | GUARDIA LOMBARDI | AV | E423 | LA LOGGIA | TO | E518 | LEINI | TO | E664 | LONA LASES | TN | E808 | MAGLIANO ALPI | CN |
| E246 | GUARDIA PERTICARA | PZ | E425 | LA MADDALENA | OT | E519 | LEIVI | GE | E665 | LONATE CEPPINO | VA | E811 | MAGLIANO DE' MARS | AO |
| E242 | GUARDIA PIEMONTESE | CS | A308 | LA MADGELEINE | AO | E520 | LEMIE | AO | E666 | LONATE POZZOLO | VA | E807 | MAGLIANO DI TENNA | FM |
| E249 | GUARDIA SANFRAMONDI | BN | E430 | LA MORRA | CN | E522 | LENDINARA | RO | M312 | LOMATO DEL GARDA | BS | E810 | MAGLIANO IN TOSCANA | GR |
| E243 | GUARDIAGRELE | CH | E458 | LA SALLE | AO | E523 | LENI | ME | E668 | LONDA | FI | E813 | MAGLIANO ROMANO | RM |
| E244 | GUARDIALFIERA | CB | E463 | LA SPEZIA | SP | E524 | LENNA | BG | E669 | LONGARE | IS | E812 | MAGLIANO SABINA | RI |
| E248 | GUARDIAREGIA | CB | E470 | LA THUILE | AO | E526 | LENO | BS | E671 | LONGARE | VI | E814 | MAGLIANO VETERE | SA |
| E250 | GUARDISTALLO | PI | E491 | LA VALLE .WENGEN. | BZ | E527 | LENOLA | LT | M342 | LONGARONE | BL | E815 | MAGLIE | LE |
| E251 | GUARENNE | CN | E490 | LA VALLE AGORDINA | BL | E528 | LENTA | VC | E673 | LONGHENA | BS | E816 | MAGLIOLO | SV |
| E252 | GUASILA | CA | M348 | LA VALLETTA BRIANZA | LC | E530 | LENTATE SUL SEVESO | MB | E674 | LONGI | ME | E817 | MAGLIONE | TO |
| E253 | GUASTALLA | RE | E392 | LABICO | RM | E531 | LENTELLA | CH | E675 | LONGIANO | FC | E818 | MAGNACAVALLO | MN |
| E255 | GUAZZORA | AL | E393 | LABRO | RI | C562 | LENTIAI | BL | E677 | LONGOBARDI | CS | E819 | MAGNAGO | MI |
| E256 | GUDDO | PG | E395 | LACCHIARELLA | MI | E532 | LENTINI | SR | E678 | LONGOBUCCO | CS | E820 | MAGNANO | BI |
| E258 | GUBIO VISCONTI | MI | E396 | LACCO AMENO | NA | E535 | LEONESSA | RI | E679 | LONGONE AL SEGRINO | CO | E821 | MAGNANO IN RIVIERA | UD |
| E259 | GUGLIONESI | CB | E397 | LACEDONIA | AV | E536 | LEONFORTE | EN | E681 | LONGONE SABINO | RI | E825 | MAGOMADAS | OR |
| E261 | GUIDIZZOLO | MN | E398 | LACES. LATSCH. | BZ | E537 | LEPORANO | TA | E682 | LONGO | VI | E829 | MAGRE' SULLA STRADA | VR |
| E263 | GUIDONIA MONTECELIO | RM | E400 | LACONI | OR | E538 | LEQUILE | LE | E683 | LORANZE' | TO | | DEL VINO .MARGREID AN DE. | BZ |
| E264 | GUGLIA | MO | M212 | LADISPOLI | RM | E540 | LEQUIO BERRIA | CN | E684 | LOREGGIA | PD | E830 | MAGREGGIO | CO |
| E266 | GUILMI | CH | E401 | LAERRU | SS | E539 | LEQUIO TANARO | CN | E685 | LOREGLIA | VB | E834 | MAIDA | CZ |
| E269 | GURRO | VB | E402 | LAGANADI | RC | E541 | LERCARA FRIDDI | PA | E687 | LORENZANO DI CADORE | BL | E835 | MAIERA' | CS |
| E270 | GIUSPINI | VS | E403 | LAGHI | VI | E542 | LERICI | SP | E689 | LOREO | RO | E836 | MAIERATO | VV |
| E271 | GIUSSAGO | BS | E405 | LAGLIO | CO | E543 | LERMA | AL | E690 | LORETO | AN | E837 | MAIOLATI SPONTINI | AN |
| E272 | GIUSSOLA | CR | E406 | LAGNASCO | CN | E544 | LESA | NO | E691 | LORETO APRUTINO | PE | E838 | MAIOLO | RN |
| E273 | HONE | AO | E407 | LAGO | CS | E546 | LESEGNO | CN | E692 | LORIA | TV | E839 | MAIORI | SA |
| E280 | IDRO | BS | E409 | LAGONEGRO | PZ | E547 | LESIIGNANO DE' BAGNI | PR | E693 | LORO CIUFFENNA | AR | E840 | MAIRAGO | LO |
| E281 | IGLESIAS | CI | E410 | LAGOSANTO | FE | E549 | LESINA | FG | E694 | LORO PICENO | MC | E841 | MAIRANO | BS |
| E282 | IGLIANO | CN | E412 | LAGUNDO .ALGUND. | BZ | E550 | LESOMO | MB | E695 | LORSICA | GE | E842 | MAISSANA | SP |
| E283 | ILBONO | OG | E414 | LAIGUEGLIA | SV | E551 | LESSOLO | TO | E698 | LORSINE | BS | E833 | MAJANO | UD |
| E284 | ILLASI | VR | E415 | LAINATE | MI | E552 | LESSONA | BI | E700 | LOTZORAI | OG | E843 | MALAGNINO | CR |
| E285 | ILLORAI | SS | E416 | LAINO | CO | E553 | LESTIZZA | UD | E704 | LOVERE | BG | E844 | MALALBERGO | BO |
| E287 | IMBERSAGO | LC | E417 | LAINO BORGO | CS | E554 | LESTINO | CE | E705 | LOVERO | SO | E847 | MALBORGHETTO-VALBRUNA | UD |
| E288 | IMER | TN | E419 | LAINO CASTELLO | CS | E555 | LETOJANNI | ME | E706 | LOZIO | BS | E848 | MALCESINE | VR |
| E289 | IMOLA | BO | E420 | LAION LAJEN | BZ | E557 | LETTERE | NA | E707 | LOZZA | VA | E850 | MALE' | TN |
| E290 | IMPERIA | IM | E421 | LAIVES .LEIFERS. | BZ | E558 | LETTOMANOPPELLO | PE | E709 | LOZZO ATESTINO | PD | E851 | MALEGNO | BS |
| E291 | IMPRUNETA | FI | E413 | LAJATICO | PI | E559 | LETTOPALENA | CH | E708 | LOZZO DI CADORE | BL | E852 | MALEO | LO |
| E292 | INARZO | VA | E422 | LALLIO | BG | E560 | LEVANTO | SP | E711 | LOZZOLO | VC | E853 | MALESCO | VB |
| E295 | INCISA SCAPACCINO | AT | E424 | LAMA DEI PELIGNI | CH | E562 | LEVATE | BG | E712 | LU | AL | E854 | MALETTO | CT |
| E297 | INCUDINE | BS | E426 | LAMA MOCCOGNO | MO | E563 | LEVERANO | LE | E713 | LUBRIANO | VT | E855 | MALFA | ME |
| E299 | INDUNO OLONA | VA | E428 | LAMBRUGO | CO | E564 | LEVICO | CN | E715 | LUCCA | LU | E856 | MALGESSO | VA |
| E301 | INGRIA | TO | M208 | LAMEZIA TERME | CZ | E565 | LEVICO TERME | TN | E714 | LUCCA SICULA | AG | E858 | MALGRATE | LC |
| E304 | INTRAGNA | VB | E429 | LAMON | BL | E566 | LEVONE | TO | E716 | LUCERA | FG | E859 | MALITO | CS |
| E305 | INTROBIO | LC | E431 | LAMPEDUSA E LINOSA | AG | E569 | LEZZENO | CO | E718 | LUCIGNANO | AR | E860 | MALLARE | SV |
| E306 | INTROD | AO | E432 | LAMPPORECCO | PT | E570 | LIBERI | CE | E719 | LUCINASCO | IM | E862 | MALLES VENOSTA .MALS. | BZ |
| E307 | INTRODACQUA | AO | E433 | LAMPORO | VC | E571 | LIBRIZZI | ME | E722 | LUCITO | CB | E863 | MALNATE | VA |
| E308 | INTROZZO | LC | E434 | LANA LANA | BZ | E573 | LICATA | AG | E723 | LUCO DEI MARS | AQ | E864 | MALO | VA |
| E309 | INVERIGO | CO | E435 | LANCIANO | CH | E574 | LICCIANA NARDI | MS | E724 | LUCOLI | AQ | E865 | MALONNO | BS |
| E310 | INVERNO E MONTELEONE | PV | E436 | LANDIONA | NO | E576 | LICENZA | RM | E726 | LUGAGNANO VAL D'ARDA | PC | E866 | MALOSCO | TN |
| E311 | INVERSO PINASCA | TO | E437 | LANDRIANO | PV | E578 | LICODIA EUBEA | CT | E727 | LUGNACCO | TO | E868 | MALTIGNANO | AP |
| E313 | INVERUNO | MI | E438 | LANGHIRANO | PR | E581 | LIERNA | LC | E729 | LUGNANO IN TEVERINA | TR | E869 | MALVAGNA | ME |
| E314 | INVORIO | NO | E439 | LANGOSCO | PV | E583 | LIGNANA | VC | E730 | LUGO | RA | E870 | MALVICINO | MC |
| E317 | INZAGO | MI | E441 | LANUSEI | OG | E584 | LIGNANO SABBADORO | UD | E731 | LUGO DI VICENZA | VI | E872 | MALVITO | CS |
| E321 | IONADI | VV | C767 | LANUVIO | RM | E585 | LIGONCHIO | RE | E734 | LUINO | VA | E873 | MAMMOLA | RC |
| E323 | IRGOLI | NU | E443 | LANZADA | SO | E586 | LIGOSULLO | UD | E735 | LUISAGO | CO | E874 | MAMOIADA | NU |
| E325 | IRMA | BS | E444 | LANZO D'INTEI | CO | E587 | LILLIANES | AO | E736 | LULA | NU | E875 | MANCIANO | GR |
| E326 | IRSINA | MT | E445 | LANZO TORINESE | TO | E588 | LIMANA | BL | E737 | LUMARZO | GE | E876 | MANDANICI | ME |
| E327 | ISASCA | CN | E447 | LAPEDONA | FM | E589 | LIMATOLA | BN | E738 | LUMEZZANE | BS | E877 | MANDAS | VA |
| E328 | ISCA SULLO IONIO | CZ | E448 | LAPIO | AV | E590 | LIMBADI | VV | E742 | LUNAMATRONA | VS | E878 | MANDATORICCIO | CS |
| E329 | ISCHIA | NA | E450 | LAPPANO | CS | E591 | LIMBIATE | MB | E743 | LUNANO | PU | E632 | MANDELA | RM |
| E330 | ISCHIA DI CASTRO | VT | A345 | L'AQUILA | AQ | E592 | LIMENA | PD | B387 | LUNGAVILLA | PV | E879 | MANDELLO DEL LARIO | LC |
| E332 | ISCHITELLA | FG | E451 | LARCIANO | PT | E593 | LIMIDO COSMASCO | CO | E745 | LUNGRO | CS | E880 | MANDELLO VITTA | NO |
| E333 | ISEO | BS | E452 | LARDARO | TN | E594 | LIMINA | ME | E746 | LUOGOSANTO | AV | E882 | MANDURIA | TA |
| E334 | ISERA | TN | E454 | LARDIRAGO | PV | E597 | LIMONE PIEMONTE | CN | E747 | LUOGOSANTO | OT | E883 | MANERBA DEL GARDA | BS |
| E335 | ISERNIA | IS | M207 | LARIANO | RM | E596 | LIMONE SUL GARDA | BS | E748 | LUPARA | CB | E884 | MANERBIO | BS |
| E336 | ISILI | CA | E456 | LARINO | CB | E599 | LIMOSANO | CB | E749 | LURAGO D'ERBA | CO | E885 | MANFREDONIA | FG |
| E337 | ISNELLO | PA | E464 | LAS PLASSAS | VS | E600 | LINAROLO | PV | E750 | LURAGO MARINONE | CO | E887 | MANGO | CN |
| E338 | ISOLA D'ASTI | AT | E457 | LASA LAAS. | BZ | E602 | LINGUAGLOSSA | CT | E751 | LURANO | BG | E888 | MANGONE | CS |
| E341 | ISOLA DEL CANTONE | GE | E459 | LASCARI | PA | E605 | LIONI | AV | E752 | LURAS | OT | M283 | MANIACE | CT |
| E348 | ISOLA DEL GIGLIO | GR | E461 | LASINO | TN | E606 | LIPARI | ME | E753 | LURATE CACCIVIO | CO | E889 | MANIAGO | PN |
| E343 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | TE | E462 | LASNIGO | CO | E607 | LIPOMO | CO | E754 | LUSCIANO | CE | E891 | MANOCALZATI | AV |
| E340 | ISOLA DEL LIRI | FR | E465 | LASTEBASSE | VI | E608 | LIRIO | PV | E757 | LUSERNA | TN | E892 | MANOPPELLO | PE |
| E351 | ISOLA DEL PIANO | PU | E466 | LASTRA A SIGNA | FI | E610 | LISCATE | MI | E758 | LUSERNA SAN GIOVANNI | TO | E893 | MANSUE' | TV |
| E349 | ISOLA DELLA SCALA | VR | E467 | LATERA | VT | E611 | LISCIA | CH | E759 | LUSERNETTA | TO | E894 | MANIA | CN |
| E350 | ISOLA DELLE FEMMINE | PA | E468 | LATERINA | AR | E613 | LISCIANO NICCONI | PG | E760 | LUSEVERA | UD | E896 | MANTELLO | SO |
| E339 | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | KR | E469 | LATERZA | TA | E614 | LISIGNAGO | TN | E761 | LUSIA | RO | E897 | MANTOVA | MN |
| E353 | ISOLA DI FONDRÀ | BG | E471 | LATIANO | BR | E615 | LISIO | CN | E762 | LUSIANA | VI | E899 | MANZANO | UD |
| E356 | ISOLA DOVARESE | CR | E472 | LATINA | LT | E617 | LISSONE | MB | E763 | LUSIGLIE' | TO | E900 | MANZIANA | RM |
| E358 | ISOLA RIZZA | VR | E473 | LATISANA | UD | E620 | LIVERI | NA | E764 | LUSON .LUESEN. | BZ | E901 | MAPPELO | BG |
| E360 | ISOLA SANT'ANTONIO | AL | E474 | LATRONICO | PZ | E621 | LIVIGNO | SO | E767 | LUSTRA | SA | M316 | MAPPANO | TO |
| E354 | ISOLA VICENTINA | VI | E475 | LATTARICO | CS | E622 | LIVINALLONGO DEL COL DI LANA | BL | E769 | LUVINATE | VA | E902 | MARA | SS |
| E345 | ISOLABELLA | TO | E476 | LAUICO | UD | E623 | LIVO | CO | E770 | LUZZANA | BG | E903 | MARACALAGONIS | CA |
| E346 | ISOLABONA | IM | E480 | LAUREANA CILENTO | SA | E624 | LIVO | TN | E772 | LUZZARA | RE | E904 | MARANELLO | MO |
| E363 | ISOLE TREMITI | FG | E479 | LAUREANA DI BORRELLO | RC | E625 | LIVORNO | LI | E773 | LUZZI | CS | E906 | MARANO DI NAPOLI | NA |
| E364 | ISORELLA | BS | E481 | LAUREGNO .LAUREIN. | BZ | E626 | LIVORNO FERRARIS | VC | M339 | MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA | VA | E908 | MARANO DI VALPOLICELLA | VR |
| E365 | ISPANI | SA | E482 | LAURENZANA | PZ | E627 | LIVRAGA | LO | E777 | MACCASTORNA | LO | E911 | MARANO EQUO | RM |
| E366 | ISPICA | RG | E483 | L'AURIA | PZ | E629 | LIZZANELLO | LE | E778 | MACCHIA D'ISERNIA | IS | E910 | MARANO LAGUNARE | UD |
| E367 | ISPRA | VA | E484 | L'AURIANO | TO | E630 | LIZZANO | TA | E780 | MACCHIA VALFORTORE | CB | E914 | MARANO MARCHESATO | CS |
| E368 | ISSIGLIO | TO | E485 | LAURINO | SA | A771 | LIZZANO IN BELVEDERE | BO | E779 | MACCHIAGODENA | IS | E915 | MARANO PRINCIPATO | CS |
| E369 | ISSIME | AO | E486 | LAURITO | SA | E632 | LOANO | SV | E782 | MACCELLO | TO | E905 | MARANO SUL PANARO | MO |
| E370 | ISSO | BG | E487 | LAURO | AV | E633 | LOAZZOLO | AT | E783 | MACERATA | MC | E907 | MARANO TICINO | NO |
| E371 | ISSOGNE | AO | E488 | LAVAGNA | GE | E635 | LOCANA | TO | E784 | MACERATA CAMPANIA | CE | E912 | MARANO VICENTINO | VI |
| E373 | ISTRANA | TV | E489 | LAVAGNO | VR | E639 | LOCATE DI TRIULZI | MI | E785 | MACERATA FELTRIA | PU | E917 | MARANZANA | AT |
| E374 | ITALA | ME | E492 | LAVARONE | TN | E638 | LOCATE VARESINO | CO | E786 | MACHERIO | MB | E919 | MARATEA | PZ |
| E375 | ITRI | LT | E493 | LAVELLO | PZ | E640 | LOCATELLO | BG | E787 | MACLUDIO | BS | E921 | MARCALLO CON CASONE | MI |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. |
|-----------|--------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------|-----------|-----------------------------|-------|-----------|------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|-------|
| E930 | MARCIANA | LI | F065 | MAZZARINO | CL | F207 | MILETO | VV | F354 | MONEGLIA | GE | F448 | MONTECALVO IRPINO | AV |
| E931 | MARCIANA MARINA | LI | F066 | MAZZARRA SANT'ANDREA | ME | F208 | MILIS | OR | F355 | MONESIGLIO | CN | F449 | MONTECALVO VERSIGGIA | PV |
| E932 | MARCIANESE | CE | M271 | MAZZARRONE | CT | F209 | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | CT | F356 | MONFALCONE | GO | F452 | MONTECARLO | LU |
| E933 | MARCIGNANO DELLA CHIARA | AR | F067 | MAZZE' | TO | F210 | MILITELLO ROSMARINO | ME | F358 | MONFORTE D'ALBA | CN | F453 | MONTECAROTTO | AN |
| E934 | MARCIGNANO | PV | F068 | MAZZE' | TN | F213 | MILLESIMO | SV | F359 | MONFORTE SAN GIORGIO | ME | F454 | MONTECASSIANO | MC |
| E936 | MARCON | VE | F070 | MAZZO DI VALTELLINA | SO | F214 | MILANO | CT | F360 | MONFUMO | TV | F455 | MONTECASTELLO | AL |
| E938 | MAREBBE - ENNEBERG | BZ | F074 | MEANA DI SUSA | TO | F216 | MILZANO | BS | F361 | MONGARDINO | AT | F457 | MONTECASTRILLI | TR |
| E939 | MARENE | CN | F073 | MEANA SARDO | NU | F217 | MINEO | CT | F363 | MONGHIDORO | BO | F458 | MONTECATINI TERME | PT |
| E940 | MARENO DI PIAVE | TV | F078 | MEDA | MB | F218 | MINERBE | VR | F364 | MONGIANA | VV | F456 | MONTECATINI VAL DI CECINA | PI |
| E941 | MARENTINO | TO | F080 | MEDE | PV | F219 | MINERBIO | BO | F365 | MONGIARDINO LIGURE | AL | F461 | MONTECCHIA DI CROSARA | VR |
| E944 | MARETTO | AT | F081 | MEDEA | GO | F221 | MINERVINO DI LECCE | LE | F368 | MONGIUFFI MELIA | ME | F462 | MONTECCHIO | TR |
| E945 | MARGARITA | CN | F082 | MEDESANO | PR | F220 | MINERVINO MURGE | BT | F369 | MONGRANDO | BI | F463 | MONTECCHIO EMILIA | RE |
| E946 | MARGHERITA DI SAVOIA | BT | F083 | MEDICINA | BO | F223 | MINORI | SA | F370 | MONGRASSANO | CS | F464 | MONTECCHIO MAGGIORE | VI |
| E947 | MARGNO | LC | F084 | MEDIGLIA | MI | F224 | MINTURNO | LT | F371 | MONGUELFO-TESIDO | VI | F465 | MONTECCHIO PRECALCINO | VI |
| E949 | MARIANA MANTOVANA | MN | F085 | MEDOLAGO | BG | F225 | MINUCCIANO | LU | F372 | WELSBERG-TAISTEN | BZ | F469 | MONTECHIARO D'ACQUI | AL |
| E951 | MARIANO COMENSE | CO | F086 | MEDOLE | MN | F226 | MIOGLIA | SV | F372 | MONGUZZO | CO | F468 | MONTECHIARO D'ASTI | AT |
| E952 | MARIANO DEL FRIULI | GO | F087 | MEDOLLA | MO | F229 | MIRA | VE | F373 | MONIGA DEL GARDA | BS | F473 | MONTECHIARUGOLO | PR |
| E953 | MARIANOPIOLI | CL | F088 | MEDUNA DI LIVENZA | TV | F230 | MIRABELLA ECLANO | AV | F374 | MONLEALE | AL | F474 | MONTECICCARDO | PU |
| E954 | MARIANELLA | NA | F089 | MEDUNO | PN | F231 | MIRABELLA IMBACCARI | CT | F375 | MONNO | BS | F475 | MONTECILFONE | CB |
| E955 | MARIGLIANO | NA | F091 | MEGLIADINO SAN FIDENZIO | PD | F235 | MIRABELLO | FE | F376 | MONOPOLI | BA | F478 | MONTECOIPIOLO | PU |
| E956 | MARINA DI GIOIOSA IONICA | RC | F092 | MEGLIADINO SAN VITALE | PD | F232 | MIRABELLO MONFERRATO | AL | F377 | MONREALE | PA | F479 | MONTECORICE | SA |
| E957 | MARINEO | PA | F093 | MEINA | NO | F233 | MIRABELLO SANNITICO | CB | F378 | MONRUPINO | TS | F480 | MONTECORVINO PUGLIANO | SA |
| E958 | MARINO | RM | F094 | MEL | BL | F238 | MIRADOLLO TERME | PV | F379 | MONSAMPETRO MORICO | FM | F481 | MONTECORVINO ROVELLA | SA |
| E959 | MARLENGO - MARLING | BZ | F095 | MELARA | RO | F239 | MIRANDA | IS | F380 | MONSAMPOLO DEL TRONTO | AP | F482 | MONTECOSARO | MC |
| E960 | MARLUANA | PT | F096 | MELAZZO | AL | F240 | MIRANDOLA | MO | F381 | MONSANO | AN | F483 | MONTECRESTESE | VB |
| E961 | MARMENTINO | BS | F097 | MELDOLA | FC | F241 | MIRANO | VE | F382 | MONSELICE | PD | F484 | MONTECRETO | MO |
| E962 | MARMIROLO | MN | F098 | MELE | GE | F242 | MIRTO | ME | F383 | MONSERRATO | CA | F487 | MONTEEDINOVE | AP |
| E963 | MARMORA | CN | F100 | MELEGNANO | MI | F244 | MISANO ADRIATICO | RN | F384 | MONSUMMANO TERME | PT | F489 | MONTEEDORO | CL |
| E965 | MARNATE | VA | F101 | MELENDUGNO | LE | F243 | MISANO DI GERA D'ADDA | BG | F385 | MONTA' | CN | F491 | MONTEFALCIONE | AN |
| E967 | MARONE | BS | F102 | MELTI | LO | F246 | MISLIMERI | PA | F386 | MONTABONE | AT | F492 | MONTEFALCO | PG |
| E968 | MAROPATI | RC | F104 | MELFI | PZ | F247 | MISINTO | MB | F387 | MONTACUTO | AL | F493 | MONTEFALCONE APPENNINO | FM |
| E970 | MAROSTICA | VI | F105 | MELICUCCA' | RC | F248 | MISSAGLIA | LC | F390 | MONTAFIA | AT | F494 | MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | BN |
| E971 | MARRADI | FI | F106 | MELICUCCO | RC | F249 | MISSANELLO | PZ | F391 | MONTAGANO | CB | F495 | MONTEFALCONE NEL SANNOIO | CB |
| E972 | MARRUBIU | OR | F107 | MELLILI | SR | F250 | MISTERBIANCO | CT | F392 | MONTAGNA MONTAN. | BZ | F496 | MONTEFANO | MC |
| E973 | MARSAGLIA | CN | F108 | MELISSA | KR | F251 | MISTRETTA | ME | F393 | MONTAGNA IN VALTELLINA | SO | F497 | MONTEFELCINO | PU |
| E974 | MARSALA | TP | F109 | MELISSANO | LE | F254 | MOASCA | AT | F394 | MONTAGNANA | PD | F498 | MONTEFERRANTE | CH |
| E975 | MARSCIANO | PG | F111 | MELITO DI NAPOLI | NA | F256 | MOCONESI | GE | F395 | MONTAGNAREALE | ME | F499 | MONTEFASCONA | VT |
| E976 | MARISCO NUOVO | PZ | F112 | MELITO DI PORTO SALVO | RC | F257 | MODENA | MO | F396 | MONTAGNE | TN | F500 | MONTEFINO | TE |
| E977 | MARSICOVETERE | PZ | F110 | MELITO IRPINO | AV | F258 | MODICA | RG | F397 | MONTAGUTO | AV | F502 | MONTEFIORE CONCA | RN |
| E978 | MARTA | VT | F113 | MELIZZANO | BN | F259 | MODIGLIANA | FC | F398 | MONTAIONE | FI | F501 | MONTEFIORE DELL'ASO | AP |
| E979 | MARTANO | LE | F114 | MELLE | CN | F261 | MODULO | OR | F400 | MONTALBANO ELICONA | ME | F503 | MONTEFIORINO | MO |
| E980 | MARTELLAGO | VE | F115 | MELLO | SO | F262 | MODUGNO | BA | F399 | MONTALBANO JUNICO | MT | F504 | MONTEFLAVIO | RM |
| E981 | MARTELLO - MARTELL | BZ | F117 | MELPIGNANO | LE | F263 | MOENA | TN | F402 | MONTALCINO | SI | F507 | MONTEFORTE CILENTO | SA |
| E982 | MARTIGNACCO | UD | F118 | MELTINA - MOELTEN | BZ | F265 | MOGGIO | LC | F403 | MONTALDEO | AL | F508 | MONTEFORTE DALPONE | VR |
| E983 | MARTIGNANA DI PO | CR | F119 | MELZO | MI | F266 | MOGGIO UDINESE | UD | F404 | MONTALDO BORMIDA | AL | F506 | MONTEFORTE IRPINO | AV |
| E984 | MARTIGNANO | LE | F120 | MENAGGIO | CO | F267 | MOGLIA | MN | F405 | MONTALDO DI MONDOVI' | CN | F509 | MONTEFORTINO | FM |
| E986 | MARTINA FRANCA | TA | F121 | MENAROLA | SO | F268 | MOGLIANO | MC | F408 | MONTALDO ROERO | CN | F510 | MONTEFRANCO | TR |
| E987 | MARTINENGO | BG | F122 | MENCONICO | PV | F269 | MOGLIANO VENETO | TV | F409 | MONTALDO SCARAMPI | AT | F511 | MONTEFREDANE | AV |
| E988 | MARTINIANA PO | CN | F123 | MENDATICA | IM | F270 | MOGORELLA | OR | F407 | MONTALDO TORINESE | TO | F512 | MONTEFUSCO | AV |
| E989 | MARTINSICURO | TE | F125 | MENDICINO | CS | F272 | MOGORO | OR | F410 | MONTALE | PT | F513 | MONTEGABBIONE | TR |
| E990 | MARTIRANO | CZ | F126 | MENFI | AG | F274 | MOIANO | BN | F411 | MONTALENGHE | TO | F514 | MONTEGALDA | VI |
| E991 | MARTIRANO LOMBARDO | CZ | F127 | MENTANA | RM | F275 | MOIACCO | UD | F414 | MONTALLEGRO | AG | F515 | MONTEGALDELLA | VI |
| E992 | MARTIS | SS | F130 | MEOLO | VE | F277 | MIO ALCANTARA | ME | F415 | MONTALTO DELLE MARCHE | AP | F516 | MONTEGALLO | AP |
| E993 | MARTONE | RC | F131 | MERANA | AL | F276 | MOIO DE' CALVI | BG | F419 | MONTALTO DI CASTRO | VT | F518 | MONTEGIOCO | AL |
| E994 | MARUDO | LO | F132 | MERANO MERAN. | BZ | F278 | MOIO DELLA CIVITELLA | SA | F420 | MONTALTO DORA | TO | F519 | MONTEGIORDANO | CS |
| E995 | MARUGGIO | TA | F133 | MERATE | LC | F279 | MOIOLA | CN | F406 | MONTALTO LIGURE | IM | F520 | MONTEGIORGIO | FM |
| B689 | MARZABOTTO | BO | F134 | MERCALLO | VA | F280 | MOLA DI BARI | BA | F417 | MONTALTO PAVESE | PV | F522 | MONTEGRANARO | FM |
| E999 | MARZANO | PV | F135 | MERCATELLO SUL METAURO | PU | F281 | MOLARE | AL | F416 | MONTALTO UFFUGO | CS | F523 | MONTEGRIDOLFO | RN |
| E998 | MARZANO APPIO | CE | F136 | MERCATINO CONCA | PU | F283 | MOLAZZANA | LU | F422 | MONTANARO | TO | F526 | MONTEGRINO VALTRAVAGLIA | VA |
| E997 | MARZANO DI NOLA | AV | F138 | MERCATO SAN SEVERINO | SA | F284 | MOLFETTA | BA | F423 | MONTANASO LOMBARDO | LO | F527 | MONTEGROSSO D'ASTI | VA |
| F001 | MARZI | CS | F139 | MERCATO SARACENO | FC | M255 | MOLINATERNO | AQ | F424 | MONTANERA | CN | F528 | MONTEGROSSO PIAN LATTE | IM |
| F002 | MARZIO | VA | F140 | MERCENASCO | TO | F287 | MOLINARA | BN | F426 | MONTANO ANTILIA | SA | F529 | MONTEGROTTO TERME | PD |
| M270 | MASAINAS | CI | F141 | MERCOGLIANO | AV | F288 | MOLINELLA | BO | F427 | MONTANO LUCINO | CO | F531 | MONTEIASI | TA |
| F003 | MASATE | MI | F144 | MERETO DI TOMBA | UD | F290 | MOLINI DI TRIORA | IM | F428 | MONTAPPONE | FM | F533 | MONTELABBATE | PU |
| F004 | MASCALI | CT | F145 | MERGO | AN | F293 | MOLINO DEI TORTI | IM | F429 | MONTAQUILA | IS | F534 | MONTELANICO | RM |
| F005 | MASCALUCIA | CT | F146 | MERGOZZO | VB | F294 | MOLISE | CB | F430 | MONTASOLA | RI | F535 | MONTELAPIANO | CH |
| F006 | MASCHITO | PZ | F147 | MERI' | ME | F295 | MOLITERNO | PZ | F432 | MONTAUARO | CZ | F536 | MONTELEONE DI FERMO | FM |
| F007 | MASCIAGO PRIMO | VA | F148 | MERLARA | PD | F297 | MOLLIA | VC | F433 | MONTAZZOLI | CH | F538 | MONTELEONE DI PUGLIA | FG |
| F009 | MASER | TV | F149 | MERLINO | LO | F301 | MOLOCHIO | RC | F437 | MONTE ARGENTARIO | GR | F540 | MONTELEONE DI SPOLETO | PG |
| F010 | MASERA | VB | F151 | MERONE | CO | F304 | MOLTENO | LC | F456 | MONTE CASTELLO DI VIBIO | PG | F543 | MONTELEONE D'ORVIETO | TR |
| F011 | MASERA' DI PADOVA | PD | F152 | MESAGNE | BR | F305 | MOLTRASIO | CO | F460 | MONTE CERVIGNO | MC | F542 | MONTELEONE ROCCA DORIA | SS |
| F012 | MASERADA SUL PIAVE | TV | F153 | MESE | SO | F306 | MOLVENA | VI | F467 | MONTE CERIGNONE | PU | F541 | MONTELEONE SABINO | RI |
| F013 | MASI | PD | F154 | MESENZANA | VA | F307 | MOLVENO | TN | F476 | MONTE COLOMBO | RN | F544 | MONTELEPRE | PA |
| F016 | MASI TORELLO | FE | F155 | MESERO | MI | F308 | MOMBALDONE | AT | F477 | MONTE COMPATRI | RM | F545 | MONTELIBRETTI | RM |
| F015 | MASIO | AL | F156 | MESOLA | FE | F309 | MOMBARCARO | CN | F434 | MONTE CREMASCO | CR | F546 | MONTELLA | AV |
| F017 | MASLIANICO | CO | F157 | MESORACA | KR | F310 | MOMBAROCCIO | PU | F486 | MONTE DI MALO | VI | F547 | MONTELLO | BG |
| F019 | MASON VICENTINO | VI | F158 | MESSINA | ME | F311 | MOMBARUZZO | AT | F488 | MONTE DI PROCIDA | NA | F548 | MONTELONGO | CB |
| F020 | MASONE | GE | F161 | MESTRINO | PD | F312 | MOMBASIGLIO | CN | F517 | MONTE GIBERTO | FM | F549 | MONTEPARO | FM |
| F023 | MASSA | MS | F162 | META | NA | F315 | MOMBELLO DI TORINO | TO | F524 | MONTE GRIMANO TERME | PU | F550 | MONTELUPO ALBESE | CN |
| F022 | MASSA D'ALBE | AQ | F164 | MEGLIANO | TO | F313 | MOMBELLO MONFERRATO | AL | F532 | MONTE ISOLA | BS | F551 | MONTELUPO FIORENTINO | FI |
| M289 | MASSA DI SOMMA | NA | F165 | MEZZAGA | MB | F316 | MOMBERCELLI | AT | F561 | MONTE MARENZO | LC | F552 | MONTELUPONE | MC |
| F025 | MASSA E COZZILE | PT | F168 | MEZZANA | TN | F317 | MOMO | NO | F589 | MONTE PORZIO | PU | F555 | MONTEMAGGIORE AL METAURO | PU |
| F021 | MASSA FERMANA | FM | F170 | MEZZANA BIGLI | PV | F318 | MOMPANTERO | TO | F590 | MONTE PORZIO CATONE | RM | F553 | MONTEMAGGIORE BELSITO | PA |
| F029 | MASSA LOMBARDA | RA | F167 | MEZZANA MORTIGLIENGO | BI | F319 | MOMPEO | RI | F599 | MONTE RINALDO | FM | F556 | MONTEMAGNO | FM |
| F030 | MASSA LUBRENSE | NA | F171 | MEZZANA RABATONE | PV | F320 | MOMPERONE | AL | F600 | MONTE ROBERTO | AN | F558 | MONTEMALE DI CUNEO | CN |
| F032 | MASSA MARITTIMA | GR | F172 | MEZZANE DI SOTTO | VR | F322 | MONACILIONI | CB | F603 | MONTE ROMANO | VT | F559 | MONTEMARANO | AN |
| F024 | MASSA MARTANA | PG | F173 | MEZZANEGO | GE | F323 | MONALE | AT | F616 | MONTE SAN BIAGIO | LT | F560 | MONTEMARCIANO | AN |
| F027 | MASSAFRA | TA | F174 | MEZZANI | PR | F324 | MONASTERACE | RC | F618 | MONTE SAN GIACOMO | SA | F562 | MONTEMARZINO | TA |
| F028 | MASSALENGO | LO | F175 | MEZZANINO | PV | F325 | MONASTERO BORMIDA | AT | F620 | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FR | F563 | MONTEMESOLA | AL |
| F033 | MASSANZAGO | PD | F176 | MEZZANO | TN | F327 | MONASTERO DI LANZO | TO | F619 | MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA | RI | F564 | MONTEMEZZO | CO |
| F035 | MAS SAROSA | LU | F182 | MEZZENILE | TO | F326 | MONASTERO DI VASCO | CN | F621 | MONTE SAN GIUSTO | MC | F565 | MONTEMIGNAIO | AR |
| F037 | MASSAZZA | BI | F183 | MEZZOCORONA | TN | F329 | MONASTEROLO CASOTTO | CN | F622 | MONTE SAN MARTINO | MC | F566 | MONTEMILETTO | AV |
| F041 | MASSELLO | TO | F184 | MEZZOJUSO | PA | F328 | MONASTEROLO DEL CASTELLO | BG | F626 | MONTE SAN PIETRANGELI | FM | F568 | MONTEMILONE | PZ |
| F042 | MASSERANO | BI | F186 | MEZZOLDI | BG | F330 | MONASTEROLO DI SAVIGLIANO | CN | F627 | MONTE SAN PIETRO | BO | F569 | MONTEMITRO | CB |
| F044 | MASSIGNANO | AP | F187 | MEZZOLOMBARDO | TN | F332 | MONASTIER DI TREVISO | TV | F628 | MONTE SAN SAVINO | AR | F570 | MONTEMONACO | AP |
| F045 | MASSIMENO | TN | F188 | MEZZOMERICO | NO | F333 | MONASTIR | CA | F634 | MONTE SAN VITO | AN | F572 | MONTEMURLO | PO |
| F046 | MASSIMINO | SV | F189 | MIAGLIANO | BI | F335 | MONCALIERI | TO | F629 | MONTE SANTA MARIA TIBERINA | PG | F573 | MONTEMURRO | PZ |
| F047 | MASSINO VISCONTI | NO | F190 | MIANE | TV | F336 | MONCALVO | AT | F631 | MONTE SANT'ANGELO | FG | F574 | MONTENARS | UD |
| F048 | MASSIOLA | VB | F191 | MIASINO | NO | D553 | MONCENISIO | FM | F637 | MONTE URANO | FM | F576 | MONTENERO DI BISACCIA | CB |
| F050 | MASULLAS | OR | F192 | MIAZZINA | VB | F337 | MONCESTINO | AL | F664 | MONTE VIDON COMBATTE | FM | F579 | MONTENERO SAB | |

| COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. |
|-----------|----------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------|-----------|--------|-------|
| F597 | MONTERENZO | BO | F756 | MORTEGLIANO | UD | F901 | NIZZA DI SICILIA | ME | G039 | OLIVETO CITRA | SA | G171 | OSSAGO LODIGIANO | LO | | | |
| F598 | MONTERIGGIONI | SI | F758 | MORTERONE | LC | F902 | NIZZA MONFERRATO | AT | G040 | OLIVETO LARIO | LC | G173 | OSSANA | TN | | | |
| F601 | MONTERODUNI | IS | F760 | MORUZZO | UD | F904 | NOALE | VE | G037 | OLIVETO LUCANO | MT | G178 | OSSI | SS | | | |
| F605 | MONTERONI D'ARBIA | SI | F761 | MOSCAZZANO | CR | F906 | NOASCARA | TO | G041 | OLIVETTA SAN MICHELE | IM | G179 | OSSIMO | BS | | | |
| F604 | MONTERONI DI LECCE | LE | F762 | MOSCHIANO | AV | F907 | NOCARA | CS | G042 | OLIVOLA | AL | G181 | OSSONA | MI | | | |
| F606 | MONTEROSI | VT | F764 | MOSCIANO SANT'ANGELO | TE | F908 | NOCCIANO | PE | G043 | OLLASTRA | OR | G183 | OSTANA | CN | | | |
| F609 | MONTEROSSO AL MARE | SP | F765 | MOSCUFO | PE | F912 | NOCCERA INFERIORE | SA | G044 | OLLOLAI | NU | G184 | OSTELLATO | FE | | | |
| F610 | MONTEROSSO ALMO | RG | F766 | MOSO IN PASSIRIA. MOOS IN PASSEIER.BZ | F913 | NOCCERA SUPERIORE | SA | G045 | OLLMONT | AO | G185 | OSTIANO | CR | | | | |
| F607 | MONTEROSSO CALABRO | VV | F767 | MOSSA | GO | F910 | NOCCERA TERINESE | CZ | G046 | OLMEDO | SS | G186 | OSTIGLIA | MN | | | |
| F608 | MONTEROSSO GRAINA | CN | F768 | MOSSANO | VI | F911 | NOCCERA UMBRA | PG | G047 | OLMENETA | CR | F401 | OSTRA | AN | | | |
| F611 | MONTEROTONDO | RM | M304 | MOSSO | BI | F914 | NOCETO | PR | G049 | OLMO AL BREMBO | BG | F581 | OSTRA VETERE | AN | | | |
| F612 | MONTEROTONDO MARITTIMO | GR | F771 | MOTTA BALUFFI | CR | F915 | NOCI | BA | G048 | OLMO GENTILE | AT | G187 | OSTUNI | BR | | | |
| F614 | MONTERUBBIANO | FM | F772 | MOTTA CAMASTRA | ME | F916 | NOCIUGLIA | LE | G050 | OLTRE IL COLLE | BG | G188 | OTRANTO | LE | | | |
| F623 | MONTESANO SALENTINO | LE | F773 | MOTTA D'AFFERMO | ME | F917 | NOCEPOLI | PZ | G054 | OLTRESSENDA ALTA | BG | G189 | OTRICOLI | TR | | | |
| F625 | MONTESANO SULLA MARCELLANA | SA | F774 | MOTTA DE' CONTI | VC | F918 | NOGARA | VR | G056 | OLTRONA DI SAN MAMETTE | CO | G191 | OTTANA | NU | | | |
| F636 | MONTESARCHIO | BN | F770 | MOTTA DI LIVENZA | TV | F920 | NOGAREDO | TN | G058 | OLZAI | NU | G192 | OTTATI | SA | | | |
| F637 | MONTESCAGLIOSO | MT | F777 | MOTTA MONTECORVINO | FG | F921 | NOGAROLE ROCCA | VR | G061 | OME | BS | G190 | OTTAVIANO | NA | | | |
| F638 | MONTESCANO | PV | F779 | MOTTA SAN GIOVANNI | RC | F922 | NOGAROLE VICENTINO | VI | G062 | OMEGNA | VB | G193 | OTTIGLIO | AL | | | |
| F639 | MONTESCHENO | VB | F780 | MOTTA SANTA LUCIA | CZ | F923 | NOGATTARO | BA | G063 | OMIGNANO | SA | G194 | OTTOBIANO | PV | | | |
| F640 | MONTESCUIDAIO | PI | F781 | MOTTA SANT'ANASTASIA | CT | F924 | NOLA | NA | G064 | ONANI' | NU | G195 | OTTONE | PC | | | |
| F641 | MONTESCUDO | RN | F783 | MOTTA VISCONTI | MI | F925 | NOLE | TO | G065 | ONANO | VT | G196 | OULX | TO | | | |
| F642 | MONTESE | MO | F775 | MOTTAFOLLONE | CS | F926 | NOLI | SV | G066 | ONCINO | CN | G197 | OVADA | AL | | | |
| F644 | MONTESEGALE | PV | F776 | MOTTALCIATA | BI | F927 | NOMAGLIO | TO | G068 | ONETA | BG | G198 | OVARO | UD | | | |
| F646 | MONTESILVANO | PE | B012 | MOTTEGGIANA | MN | F929 | NOMI | TN | G070 | ONIFAI | NU | G199 | OVIGLIO | AL | | | |
| F648 | MONTESPERTOLI | FI | F784 | MOTTOLA | TA | F930 | NONANTOLA | MO | G071 | ONIFERI | NU | G200 | OVINDOLI | AO | | | |
| F651 | MONTEU DA PO | TO | F785 | MOZZAGROGNA | CH | F931 | NONÈ | TO | G074 | ONO SAN PIETRO | BS | G201 | OVODDA | NU | | | |
| F654 | MONTEU ROERO | CN | F786 | MOZZANICA | BG | F932 | NONIO | VB | G075 | ONORE | BG | G012 | OYACE | AO | | | |
| F655 | MONTEVAGO | AG | F788 | MOZZATE | CO | F933 | NORRAGUGUME | NU | G076 | ONZO | SV | G202 | OZEGNA | NO | | | |
| F656 | MONTEVARCHI | AR | F789 | MOZZECANE | VR | F934 | NORBELLO | OR | G078 | OPERA | MI | G203 | OZIERI | SS | | | |
| F657 | MONTEVECCHIA | LC | F791 | MOZZO | BG | F935 | NORCIA | PG | G079 | OPI | AO | G205 | OZZANO DELL'EMILIA | BO | | | |
| F660 | MONTEVERDE | AV | F793 | MUCCIA | MC | F937 | NORMA | LT | G080 | OPPEANO | VR | G204 | OZZANO MONFERRATO | AL | | | |
| F661 | MONTEVERDI MARITTIMO | PI | F795 | MUGGIA | TS | F939 | NOSATE | MI | G081 | OPPIDO LUCANO | PZ | G206 | OZZERO | MI | | | |
| F662 | MONTEVIALE | VI | F797 | MUGGIO' | MB | F942 | NOTARESCO | TE | G082 | OPPIDO MAMERTINA | RC | G207 | PABILLONIS | VS | | | |
| F666 | MONTEZEMOLO | CN | F798 | MUGNANO DEL CARDINALE | AV | F943 | NOTO | SR | G083 | ORA AUER. | BZ | G209 | PACE DI MELA | ME | | | |
| F667 | MONTI | OT | F799 | MUGNANO DI NAPOLI | NA | F949 | NOVA LEVANTE. WELSCHNOFEN. | BZ | G084 | ORANI | NU | G208 | PACECO | TP | | | |
| F668 | MONTIANO | FC | F801 | MULAZZANO | LO | F944 | NOVA MILANESE | MB | G086 | ORATINO | CB | G210 | PACENTRO | AO | | | |
| F672 | MONTICELLI BRUSATI | BS | F802 | MULAZZO | MS | F950 | NOVA PONENTE. DEUTSCHNOFEN. | BZ | G087 | ORBASSANO | TO | G211 | PACHINO | LC | | | |
| F671 | MONTICELLI D'ONGINA | PC | F806 | MURA | BS | A942 | NOVA SIRI | MT | G088 | ORBETTELLO | GR | G212 | PACIANO | PG | | | |
| F670 | MONTICELLI PAVESE | PV | F808 | MURAUERA | CA | F137 | NOVAFELTRIA | RN | G089 | ORCIANO DI PESARO | PU | G213 | PADENGHE SUL GARDA | BS | | | |
| F674 | MONTICELLO BRIANZA | LC | F809 | MURAZZANO | CN | F947 | NOVALEDO | TN | G090 | ORCIANO PISANO | PI | G214 | PADERGNONE | TN | | | |
| F675 | MONTICELLO CONTE OTTO | VI | F811 | MURELLO | CN | F948 | NOVALESA | TO | D522 | ORCO FEGLINO | SV | G215 | PADERNA | VA | | | |
| F669 | MONTICELLO DALBA | CN | F813 | MURIALDO | SV | F952 | NOVARA | NO | M266 | ORDONA | FG | G218 | PADERNO D'ADDA | LC | | | |
| F471 | MONTICHIARI | BS | F814 | MURISENGO | AL | F951 | NOVARA DI SICILIA | ME | G093 | ORERO | GE | G221 | PADERNO DEL GRAPPA | TV | | | |
| F676 | MONTICIANO | SI | F815 | MURLO | SI | F956 | NOVATE MEZZOLA | SO | G095 | ORGIANO | VI | G220 | PADERNO DUGNANO | MI | | | |
| F677 | MONTIERI | GR | F816 | MURO LECCESE | LE | F955 | NOVATE MILANESE | MI | G097 | ORGOSOLO | NU | G217 | PADERNO FRANCIACORTA | BS | | | |
| M302 | MONTIGLIO MONFERRATO | AT | F817 | MURO LUCANO | PZ | F957 | NOVE | VI | G098 | ORNA | BR | G222 | PADERNO PONCHIELLI | CR | | | |
| F679 | MONTIGNOSO | MS | F818 | MUROS | SS | F958 | NOVEDRATE | CO | G102 | ORICOLA | AO | G224 | PADOVA | PD | | | |
| F680 | MONTIRONE | BS | F820 | MUSCOLINE | BS | F960 | NOVELLARA | RE | G103 | ORIGGIO | VA | G225 | PADRIA | SS | | | |
| F367 | MONTJOVET | AO | F822 | MUSEI | CI | F961 | NOVELLO | CN | G105 | ORINO | VA | M301 | PADRÙ | OT | | | |
| F681 | MONTODINE | CR | F826 | MUSILE DI PIAVE | VE | F963 | NOVENTA DI PIAVE | VE | G108 | ORIO AL SERIO | BG | G226 | PADULA | SA | | | |
| F682 | MONTOGGIO | GE | F828 | MUSSO | CO | F962 | NOVENTA PADOVANA | PD | G109 | ORIO CANAVESE | TO | G227 | PADULI | BN | | | |
| F685 | MONTONE | PG | F829 | MUSSOLENTE | VI | F964 | NOVENTA VICENTINA | VI | G107 | ORIO LITTA | LO | G228 | PAESANA | CN | | | |
| F687 | MONTOPOLI DI SABINA | RI | F830 | MUSSOMELI | CL | F966 | NOVI DI MODENA | MO | G110 | ORIOLO | CS | G229 | PAESE | PA | | | |
| F686 | MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | PI | F832 | MUZZANA DEL TURGNANO | UD | F965 | NOVI LIGURE | AL | G111 | ORIOLO ROMANO | VT | G230 | PAGANI | SA | | | |
| F688 | MONTORFANO | CO | F833 | MUZZANO | BI | F967 | NOVI VELIA | SA | G113 | ORISTANO | OR | G232 | PAGANICO SABINO | RI | | | |
| F690 | MONTORIO AL VOMANO | TE | F835 | NAGO-TORBOLE | TN | F968 | NOVIGLIO | MI | G114 | ORMEA | CN | G233 | PAGAZZANO | BG | | | |
| F689 | MONTORIO NEI FRENTANI | CB | F836 | NALLES. NALS. | BZ | F970 | NOVOLI | LE | G115 | ORMELLE | TV | G234 | PAGLIARA | ME | | | |
| F692 | MONTORIO ROMANO | RM | F837 | NANNO | TN | F972 | NUCETTO | CN | G116 | ORNAGO | MB | G237 | PAGLIETA | CH | | | |
| M330 | MONTORO | AV | F838 | NANTO | VI | F975 | NUGHEDU SAN NICOLO' | SS | G117 | ORNAVASSO | VB | G238 | PAGNACCO | UD | | | |
| F696 | MONTORSO VICENTINO | VI | F839 | NAPOLI | NA | F974 | NUGHEDU SANTA VITTORIA | OR | G118 | ORNICA | BG | G240 | PAGNO | CN | | | |
| F697 | MONTOTTONE | FM | F840 | NARBOLIA | OR | F976 | NULE | SS | G119 | OROSEI | NU | G241 | PAGNONA | LC | | | |
| F698 | MONTRESTA | OR | F841 | NARCAO | CI | F977 | NULVI | SS | G120 | OROTELLI | NU | G242 | PAGO DEL VALLO DI LAURO | AV | | | |
| F701 | MONTU' BECCARIA | PV | F842 | NARDO' | LE | F978 | NUMANA | AN | G121 | ORRIA | SA | G243 | PAGO VEIANO | BN | | | |
| F703 | MONVALLE | VA | F843 | NARDODIPACE | VV | F979 | NUORO | NU | G122 | ORROLI | CA | G247 | PAISCO LOVENO | BS | | | |
| F704 | MONZA | MB | F844 | NARNI | TR | F980 | NURACHI | OR | G123 | ORSAGO | TV | G248 | PAITONE | BS | | | |
| F705 | MONZAMBANO | MN | F845 | NARO | AG | F981 | NURAGUS | CA | G124 | ORSARA BORMIDA | AL | G249 | PALADINA | BG | | | |
| F706 | MONZUNO | BO | F846 | NARZOLE | CN | F982 | NURALLAO | CA | G125 | ORSARA DI PUGLIA | FG | G250 | PALAGANO | MO | | | |
| F708 | MORANO CALABRO | CS | F847 | NASINO | SV | F983 | NURAMINIS | CA | G126 | ORSENIGO | CO | G251 | PALAGIANELLO | TA | | | |
| F707 | MORANO SUL PO | AL | F848 | NASO | ME | F985 | NURREI | OR | G128 | ORSOGNA | CH | G252 | PALAGIANO | TA | | | |
| F709 | MORANSENGO | AT | F849 | NATURNO. NATURNS. | BZ | F986 | NURCI | CA | G129 | ORSOMARSO | CS | G253 | PALAGONIA | CT | | | |
| F710 | MORARO | GO | F851 | NAVE | BS | F987 | NUS | AO | G130 | ORTA DI ATELLA | CE | G254 | PALAIÀ | PI | | | |
| F711 | MORAZZONE | VA | F853 | NAVE SAN ROCCO | TN | F988 | NUSCO | AV | G131 | ORTA NOVA | FG | G255 | PALANZANO | PR | | | |
| F712 | MORBEGNO | SO | F852 | NAVELLI | AO | F989 | NUVOLENTO | BS | G134 | ORTA SAN GIULIO | NO | G257 | PALATA | CB | | | |
| F713 | MORBELLO | AL | F856 | NAZ SCIAVES. NATZ SCHABS. | BZ | F990 | NUVOLERA | BS | G133 | ORTACESUS | CA | G258 | PALAU | OT | | | |
| F716 | MORCIANO DI LEUCA | LE | F857 | NAZZANO | RM | F991 | NUXIS | CI | G135 | ORTI | VT | G259 | PALAZZAGO | BG | | | |
| F715 | MORCIANO DI ROMAGNA | RN | F858 | NE | GE | F992 | OCCHIEPPO INFERIORE | BI | G136 | ORTELLE | LE | G262 | PALAZZO ADRIANO | PA | | | |
| F717 | MORCONE | BN | F859 | NEBBIUONO | NO | F993 | OCCHIEPPO SUPERIORE | BI | G137 | ORTEZZANO | FM | G263 | PALAZZO CANAVESE | TO | | | |
| F718 | MORDANO | BO | F861 | NEGRAR | VR | F994 | OCCHIOBELLO | RO | G139 | ORTIGNANO RAGGIOLO | AR | G260 | PALAZZO PIGNANO | CR | | | |
| F720 | MORENGO | BG | F862 | NEIRONE | GE | F995 | OCCIMIANO | AL | G140 | ORTISEI. ST ULRICH. | BZ | G261 | PALAZZO SAN GERVASIO | PZ | | | |
| F721 | MORES | SS | F863 | NEIVE | CN | F996 | OCRE | AO | G141 | ORTONA | CH | G267 | PALAZZO ACREIDE | SR | | | |
| F722 | MORESCO | FM | F864 | NEMBRO | BG | F997 | ODALENGO GRANDE | AL | G142 | ORTONA DEI MARSI | AQ | G268 | PALAZZO DELLO STELLA | UD | | | |
| F723 | MORETTA | CN | F865 | NEMI | RM | F998 | ODALENGO PICCOLO | AL | G143 | ORTONOVO | SP | G264 | PALAZZOLO SULL'OGGIO | BS | | | |
| F724 | MORFASSO | PC | F866 | NEMOLI | PZ | F999 | ODERZO | TV | G144 | ORTOVERO | SV | G266 | PALAZZOLO VERCELLESE | VC | | | |
| F725 | MORGANO | TV | F867 | NEONELI | OR | G001 | ODOLO | BS | G145 | ORTUCCHIO | AO | G270 | PALAZZOLO SUL SENIO | FI | | | |
| F726 | MORGEX | AO | F868 | NEPI | VT | G002 | OFENA | AO | G146 | ORTUERI | NU | G271 | PALENA | CH | | | |
| F727 | MORGONGIORI | OR | F870 | NERETO | TE | G003 | OFFAGNA | AN | G147 | ORUNE | NU | G272 | PALERMITI | CZ | | | |
| F728 | MORI | TN | F871 | NEROLA | RM | G004 | OFFANENGO | CR | G148 | ORVIETO | TR | G273 | PALERMO | PA | | | |
| F729 | MORIAGO DELLA BATTAGLIA | TV | F872 | NERVESA DELLA BATTAGLIA | TV | G005 | OFFIDA | AP | B595 | ORVINIO | RI | G274 | PALESTRINA | RM | | | |
| F730 | MORICONE | RM | F874 | NERVIANO | MI | G006 | OFFLAGA | BS | G149 | ORZINUOVI | BS | G275 | PALESTRO | PV | | | |
| F731 | MORIGERATI | SA | F876 | NESPOLO | RI | G007 | OGGEBBIO | VB | G150 | ORZIVECCHI | BS | G276 | PALLANO | FR | | | |
| D033 | MORIMONDO | MI | F877 | NESSO | CO | G008 | OGGIONA CON SANTO STEFANO | VA | G151 | OSASCO | TO | G277 | PALLIZI | RC | | | |
| F732 | MORINO | AO | F878 | NETRO | BI | G009 | OGGIONO | LC | G152 | OSAGGIO | TO | G278 | PALLAGORIO | KR | | | |
| F733 | MORIONDO TORINESE | TO | F880 | NETTUNO | RM | G010 | OGLIANICO | TO | G153 | OSCHIRI | OT | G280 | PALLANZENO | VB | | | |
| F734 | MORLUPO | RM | F881 | NEVIANO | LE | G011 | OGLIASTRO CILENTO | SA | G154 | OSIDDA | NU | G281 | PALLARE | SV | | | |
| F735 | MORMANNO | CS | F882 | NEVIANO DEGLI ARDUINI | PR | G015 | OLBIA | OT | G155 | OSIGLIA | SV | G283 | PALMA CAMPANIA | NA | | | |
| F736 | MORNIAGO | VA | F883 | NEVIGLIE | CN | G016 | OLCENENGO | VC | G156 | OSILO | SS | G282 | PALMA DI MONTECHIARO | AG | | | |
| F737 | MORNESE | AL | F884 | NIARDO | BS | G018 | OLDENICO | VC | G157 | OSIMO | AN | G284 | PALMANOVA | UD | | | |
| F738 | MORNICO AL SERIO | BG | F885 | NIBBIANO | PC | G019 | OLEGGIO | NO | G158 | OSINI | OG | G285 | PALMARIGGI | LE | | | |
| F739 | MORNICO LOSANA | PV | F886 | NIBBIOLA | NO | G020 | OLEGGIO CASTELLO | NO | G159 | OSIO SOPRA | BG | G286 | PALMAS ARBOREA | OR | | | |
| F740 | MOROLO | FR | F887 | NIBIONNO | LC | G021 | OLEVANO DI LOMELLINA | PV | G160 | OSIO SOTTO | BG | G288 | PALMI | RC | | | |
| F743 | MOROZZO | CN | F889 | NICHELINO | TO | G022 | OLEVANO ROMANO | RM | E529 | OSMATE | VA | G289 | PALMIANO | AP | | | |
| F744 | MORRA DE SANCTIS | AV | F890 | NICOLOSI | CT | G023 | OLEVANO SUL TUSCIANO | SA | G161 | OSNAGO | LC | G290 | PALMOLI | CH | | | |
| F7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. | COD. COM. | COMUNE | PROV. |
|-----------|------------------------|-------|-----------|----------------------|-------|-----------|---------------------------------|-------|-----------|----------------------|-------|-----------|---------------------|-------|
| L703 | VEDANO OLONA | VA | L808 | VESPOLATE | NO | L919 | VILLA CARCINA | BS | L980 | VILLANOVA SULL'ARDA | PC | M105 | VOBBIA | GE |
| L706 | VEDELAGO | TV | L809 | VESALICO | IM | L920 | VILLA CASTELLI | BR | L991 | VILLANOVA TRUSCHEDU | OR | M106 | VOCCA | VC |
| L707 | VEDESETA | BG | L810 | VESTENANOVA | VR | L922 | VILLA CELIERA | PE | L992 | VILLANOVA TULO | CA | M108 | VODO CADORE | BL |
| L709 | VEDUGGIO CON COLZANO | MB | L811 | VESTIGNE' | TO | L926 | VILLA COLLEMANDINA | LU | L986 | VILLANOVAFORRU | VS | M109 | VOGHERA | PV |
| L710 | VEGGIANO | PD | L812 | VESTONE | BS | L928 | VILLA CORTESE | MI | L987 | VILLANOVAFRANCA | VS | M110 | VOGHERA | FE |
| L711 | VEGLIE | LE | L813 | VESTRENO | LC | L929 | VILLA D'ADDA | BG | L994 | VILLANTERIO | PV | M111 | VOGOGNA | VB |
| L712 | VEGLIO | BI | L814 | VETRALLA | VT | A215 | VILLA D'ALME' | BG | L995 | VILLANUOVA SUL CLISI | BS | M113 | VOLANO | TN |
| L713 | VEJANO | VT | L815 | VETTO | RE | L933 | VILLA DEL BOSCO | BI | M278 | VILLAPERUCCIO | CI | M115 | VOLLA | NA |
| L715 | VELESO | CO | L817 | VEZZA D'ALBA | CN | L934 | VILLA DEL CONTE | PD | B903 | VILLAPIANA | CS | M116 | VOLONGO | CR |
| L716 | VELEZZO LOMELLINA | PV | L816 | VEZZA D'OGGIO | BS | D801 | VILLA DI BRIANO | CE | L998 | VILLAPUTZU | CA | M118 | VOLPAGO DEL MONTELO | TV |
| L719 | VELLETRI | RM | L821 | VEZZANO | TN | L907 | VILLA DI CHIAVENNA | SO | L999 | VILLAR DORA | TO | M119 | VOLPARA | PV |
| L720 | VELLEZZO BELLINI | PV | L819 | VEZZANO LIGURE | SP | L936 | VILLA DI SERIO | BG | M007 | VILLAR FOCCHIARDO | TO | M120 | VOLPEDO | AL |
| L723 | VELO D'ASTICO | VI | L820 | VEZZANO SUL CROSTOLO | RE | L908 | VILLA DI TIRANO | SO | M013 | VILLAR PELLICE | TO | M121 | VOLPEGLINO | AL |
| L722 | VELO VERONESE | VR | L823 | VEZZI PORTIO | SV | L938 | VILLA D'OGNA | BG | M014 | VILLAR PEROSA | TO | M122 | VOLPIANO | TO |
| L724 | VELTURNO .FELDTURINS. | BZ | L826 | VIADANA | MN | L937 | VILLA ESTENSE | PD | M015 | VILLAR SAN COSTANZO | CN | M125 | VOLTA MANTOVANA | MN |
| L725 | VENAFRO | IS | L827 | VIADANICA | BG | L943 | VILLA FARALDI | IM | M002 | VILLARBASSE | TO | M123 | VOLTAGGIO | AL |
| L727 | VENARIA REALE | TO | L828 | VIAGRANDE | CT | L956 | VILLA GUARDIA | CO | M003 | VILLARBOIT | VC | M124 | VOLTAGO AGORDINO | BL |
| L728 | VENAROTTA | AP | L829 | VIALE | AT | L957 | VILLA LAGARINA | TN | M004 | VILLAREGGIA | TO | M126 | VOLTERRA | PI |
| L729 | VENASCA | CN | L830 | VIALFRE' | TO | A081 | VILLA LATINA | FR | G309 | VILLARICCA | NA | M127 | VOLTIDO | CR |
| L726 | VENAUS | TO | L831 | VIANO | RE | L844 | VILLA LITERNO | CE | M009 | VILLAROMAGNANO | AL | M131 | VOLTURARA APPULA | FG |
| L730 | VENDONE | SV | L833 | VIAREGGIO | LU | L969 | VILLA MINOZZO | RE | M011 | VILLAROSA | EN | M130 | VOLTURARA IRPINA | AV |
| L731 | VENDROGNO | LC | L834 | VIARIGI | AT | F804 | VILLA POMA | MV | M016 | VILLASALTO | CA | M132 | VOLTURINO | FG |
| L733 | VENEGONO INFERIORE | VA | F537 | VIBO VALENTIA | VV | M006 | VILLA RENDENA | TN | M017 | VILLASANTA | MB | M133 | VOLVERA | TO |
| L734 | VENEGONO SUPERIORE | VA | L835 | VIBONATI | SA | M018 | VILLA SAN GIOVANNI | RC | B738 | VILLASIMIUS | CA | M136 | VOTTIGNASCO | CN |
| L735 | VENETICO | ME | L836 | VICALVI | FR | H913 | VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA | VT | M025 | VILLASOR | CA | M138 | ZACCANOPOLI | VV |
| L736 | VENZICA | VE | L837 | VICARI | PA | I118 | VILLA SAN PIETRO | CA | M026 | VILLASPECIOSA | CA | M139 | ZAFFERANA ETNEA | CT |
| L737 | VENIANO | CO | L838 | VICCHIO | FI | M019 | VILLA SAN SECONDO | AT | M027 | VILLASTELLONE | TO | M140 | ZAGARISE | CZ |
| L738 | VENOSA | PZ | L840 | VICENZA | VI | L905 | VILLA SANTA LUCIA | FR | M028 | VILLATA | VC | M141 | ZAGAROLO | RM |
| L739 | VENTICANO | AV | L548 | VICO CANAVESE | TO | M021 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | AQ | M030 | VILLAURBANA | OR | M142 | ZAMBANA | TN |
| L741 | VENTIMIGLIA | IM | L842 | VICO DEL GARGANO | FG | M022 | VILLA SANTA MARIA | CH | M031 | VILLAVALLELONGA | AQ | M143 | ZAMBRONE | VV |
| L740 | VENTIMIGLIA DI SICILIA | PA | L845 | VICO EQUENSE | NA | M023 | VILLA SANT'ANGELO | AQ | M032 | VILLAVERLA | VI | M144 | ZANDOBBO | BG |
| L742 | VENTOTENE | LT | L843 | VICO NEL LAZIO | FR | I298 | VILLA SANT'ANTONIO | OR | L981 | VILLENEUVE | AO | M145 | ZANE' | VI |
| L743 | VENZONE | UD | L841 | VICOFORTE | CN | L909 | VILLA SANTINA | UD | M043 | VILLESSE | GO | M147 | ZANICA | BG |
| L745 | VERANO .VOERAN. | BZ | L846 | VICOLI | PE | I364 | VILLA SANTO STEFANO | FR | M041 | VILLET TA BARREA | AQ | M267 | ZAPPONETA | FG |
| L744 | VERANO BRIANZA | MB | L847 | VICOLUNGO | NO | A609 | VILLA VERDE | OR | M042 | VILLETTE | VB | M150 | ZAVATTARELLO | PV |
| L746 | VERBANIA | VB | L850 | VICOPISANO | PI | M034 | VILLA VICENTINA | UD | M044 | VILLIMPENTA | MN | M152 | ZECCONE | PV |
| L747 | VERBICARO | CS | L851 | VICOVARO | RM | L915 | VILLABASSA .NIEDERDORF. | BZ | M045 | VILLONGO | BG | M153 | ZEDDIANI | OR |
| L748 | VERCANIA | CO | M259 | VIDDALBA | SS | L916 | VILLABATE | PA | M048 | VILLORBA | TV | M156 | ZELBIO | CO |
| L749 | VERCEIA | SO | L854 | VIDIGULFO | PV | L923 | VILLACHIARA | BS | M050 | VILMINORE DI SCALVE | BG | M158 | ZELO BUON PERSICO | LO |
| L750 | VERCELLI | VC | L856 | VIDOR | TV | L924 | VILLACIDRO | VS | M052 | VIMERCATE | MB | M160 | ZELO SURRIGONE | MI |
| L751 | VERCURAGO | LC | L857 | VIDRACCO | TO | L931 | VILLADEATI | AL | M053 | VIMODRONE | MI | M161 | ZEMO | MI |
| L752 | VERDELLINO | BG | L858 | VIESTE | FG | L939 | VILLADOSE | RO | M055 | VINADIO | CN | M162 | ZEME | PV |
| L753 | VERDELLO | BG | L859 | VIEDRI DI POTENZA | PZ | L906 | VILLADOSSOLA | VB | M057 | VINCHIATURU | CB | M163 | ZENEVREDO | PV |
| M337 | VERDERIO | LC | L860 | VIEDRI SUL MARE | SA | L942 | VILLAFALLETTO | CN | M058 | VINCHIO | AT | M165 | ZENSON DI PIAVE | TV |
| L758 | VERDUINO | CN | L864 | VIGANELLA | VB | L945 | VILLAFRANCA D'ASTI | AT | M059 | VINCI | FI | M166 | ZERBA | PC |
| L762 | VERGATO | BO | L866 | VIGANO' | LC | L949 | VILLAFRANCA DI VERONA | VR | M060 | VINOVO | TO | M167 | ZERBO | PV |
| L764 | VERGHERETO | FC | L865 | VIGANO SAN MARTINO | BG | L946 | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA | MS | M062 | VINZAGLIO | NO | M168 | ZERFALIU | OR |
| L765 | VERGIATE | VA | L868 | VIGARANO MAINARDA | FE | L947 | VILLAFRANCA PADOVANA | PD | M063 | VIOLA | CN | M169 | ZERI | MS |
| L768 | VERMEZZO | MI | L869 | VIGASIO | VR | L948 | VILLAFRANCA PIEMONTE | TO | M065 | VIONE | BS | M170 | ZERMEGHEDO | MI |
| L769 | VERMIGLIO | TN | L872 | VIGEVANO | PV | L944 | VILLAFRANCA SICULA | AG | M067 | VIPITENO .STERZING. | BZ | M171 | ZERMEGHEDO | MI |
| L771 | VERNANTE | CN | L873 | VIGGIANELLO | PZ | L950 | VILLAFRANCA TIRRENA | ME | M069 | VIRLE PIEMONTE | TO | M172 | ZEVIO | VR |
| L772 | VERNASCA | PC | L874 | VIGGIANO | PZ | L951 | VILLAFRATI | PA | M070 | VISANO | BS | M173 | ZIANO DI FIEMME | TN |
| L773 | VERNATE | MI | L876 | VIGGIU' | VA | L952 | VILLAGA | VI | M071 | VISCHE | TO | L848 | ZIANO PIACENTINO | PC |
| L774 | VERNAZZA | SP | L878 | VIGHIZZOLO D'ESTE | PD | L953 | VILLAGRANDE STRISALI | OG | M072 | VISCIANO | NA | M174 | ZIBELLO | PR |
| L775 | VERNO | PO | L880 | VIGLIANO BIELLESE | BI | L958 | VILLALAGO | AQ | M073 | VISCO | UD | M176 | ZIBIDO SAN GIACOMO | MI |
| L776 | VERNOLE | LE | L879 | VIGLIANO D'ASTI | AT | L959 | VILLALBA | CL | M077 | VISONE | AL | M177 | ZIGNAGO | SP |
| L777 | VEROLANUOVA | BS | L881 | VIGNALE MONFERRATO | AL | L961 | VILLALFONSINA | CH | M078 | VISSO | MC | M178 | ZIMELLA | VR |
| L778 | VEROLAVECCHIA | BS | L882 | VIGNANELLO | VT | L963 | VILLALVERNIA | AL | M079 | VISTARINO | PV | M179 | ZIMONE | BI |
| L779 | VEROLENGO | TO | L883 | VIGNATE | MI | L964 | VILLAMAGNA | CH | M080 | VISTRORIO | TO | M180 | ZINASCO | VA |
| L780 | VEROLI | FR | L885 | VIGNOLA | MO | L965 | VILLAMAINA | AV | M081 | VITA | TP | M182 | ZOAGLI | GE |
| L781 | VERONA | VR | L886 | VIGNOLA FALESINA | TN | L966 | VILLAMAR | VS | M082 | VITERBO | VT | M183 | ZOCCA | MO |
| D193 | VERONELLA | VR | L887 | VIGNOLE BORBERA | AL | L967 | VILLAMARZANA | RO | M083 | VITICUSO | FR | M184 | ZOGNO | BG |
| L783 | VERRAYES | AO | L888 | VIGNOLO | CN | L968 | VILLAMASSARGIA | CI | M085 | VITO D'ASIO | PN | M185 | ZOLA PREDOSA | BO |
| C282 | VERRES | AO | L889 | VIGNONE | VB | L970 | VILLAMIROGLIO | AL | M086 | VITORCHIANO | VT | I345 | ZOLDO ALTO | BL |
| L784 | VERRETTO | PV | L890 | VIGO DI CADORE | BL | L971 | VILLANDRO .VILLANDERS. | BZ | M088 | VITTORIA | RG | M187 | ZOLLINO | LE |
| L785 | VERRONE | BI | L893 | VIGO DI FASSA | TN | L978 | VILLANOVA BIELLESE | BI | M089 | VITTORIO VENETO | TV | M188 | ZONE | BS |
| L788 | VERRUA PO | PV | L903 | VIGO RENDENA | TN | L982 | VILLANOVA CANAVESE | TO | M090 | VITTORITO | AQ | M189 | ZOPPE' DI CADORE | BL |
| L787 | VERRUA SAVOIA | TO | L892 | VIGODARZERE | PD | L975 | VILLANOVA D'ALBENGA | SV | M091 | VITTUONE | MI | M190 | ZOPPOLA | PN |
| L792 | VERTEMATE CON MINOPRIO | CO | L894 | VIGOLO | BG | L983 | VILLANOVA D'ARDENGI | PV | M093 | VITULANO | BN | M194 | ZOVENCEDO | VI |
| L795 | VERTOVA | BG | L896 | VIGOLO VATTARO | TN | L984 | VILLANOVA D'ASTI | AT | M092 | VITULAZIO | CE | M196 | ZUBIENA | BI |
| L797 | VERUCCHIO | RN | L897 | VIGOLZONE | PC | L973 | VILLANOVA DEL BATTISTA | AV | M094 | VIU' | TO | M197 | ZUCCARELLO | SV |
| L798 | VERUNO | NO | L898 | VIGONE | TO | L985 | VILLANOVA DEL GHEBBO | RO | M096 | VIVARO | PN | M199 | ZUCLO | TN |
| L799 | VERVIO | SO | L899 | VIGONOVO | VE | L977 | VILLANOVA DEL SILLARO | LO | M095 | VIVARO ROMANO | RM | M199 | ZUGLIANO | VI |
| L801 | VERZEGNIS | UD | L900 | VIGONZA | PD | L979 | VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO | PD | M098 | VIVERONE | BI | M200 | ZUGLIO | UD |
| L802 | VERZINO | KR | L904 | VIGUZZOLO | AL | L988 | VILLANOVA MARCHESANA | RO | M100 | VIZZINI | CT | M201 | ZUMAGLIA | BI |
| L804 | VERZUOLO | CN | L910 | VILLA AGNEDO | TN | L974 | VILLANOVA MONDOVI' | CN | M101 | VIZZOLA TICINO | VA | M202 | ZUMPANO | CS |
| L805 | VESCOVANA | PD | L912 | VILLA BARTOLOMEA | VR | L972 | VILLANOVA MONFERRATO | AL | M102 | VIZZOLO PREDABISSI | MI | M203 | ZUNGOLI | AV |
| L806 | VESCOVATO | CR | L913 | VILLA BASILICA | LU | L989 | VILLANOVA MONTELEONE | SS | M103 | VO' | PD | M204 | ZUNGRI | VV |
| L807 | VESIME | AT | L917 | VILLA BISCOSSI | PV | L990 | VILLANOVA SOLARO | CN | M104 | VOBARNO | BS | | | |

**PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA
DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF**

| PARTITO POLITICO | CODICE |
|---|---------------|
| Centro Democratico | A10 |
| Federazione dei Verdi | B11 |
| Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale | C12 |
| Italia dei Valori | D13 |
| Lega Nord per l'Indipendenza della Padania | E14 |
| Movimento Associativo Italiani all'Estero | F15 |
| Movimento La Puglia in Più | G16 |
| Movimento Politico Forza Italia | H17 |
| Nuovo Centrodestra | K18 |
| Partito Autonomista Trentino Tirolese | L19 |
| Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea | M20 |
| Partito Democratico | N21 |
| Partito Liberale Italiano | Q22 |
| Partito Socialista Italiano | R23 |
| Popolari per l'Italia | S24 |
| Scelta Civica | T25 |
| Sinistra Ecologia Libertà | U26 |
| Südtiroler Volkspartei | W27 |
| Union Valdôtaine | X28 |
| Unione di Centro | Y29 |
| Unione per il Trentino | Z30 |

| SCADENZE | CONTRIBUENTE | SOSTITUTO DI IMPOSTA | CAF O PROFESSIONISTA |
|--|---|--|---|
| ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2016 | Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. | Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. | |
| ENTRO IL 7 MARZO 2016 | | Invia all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche rilasciate | |
| A PARTIRE DAL 15 APRILE 2016 | Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione pre-compilata | | |
| ENTRO IL 7 LUGLIO 2016 | Presenta al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. | Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. | Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. |
| | Riceve dal sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. | Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 | Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. |
| | Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione. | | |
| A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2016 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2016) | Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. | Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. | |
| ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016 | Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. | | |
| ENTRO IL 25 OTTOBRE 2016 | Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. | | |
| A NOVEMBRE 2016 | Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre. | Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre. | |
| ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2016 | Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. | | Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. |